



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1685

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999

Indice

1. DDL S. 1685 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1685	5
1.3. Trattazione in Commissione	43
1.3.1. Sedute	44
1.3.2. Resoconti sommari	45
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	46
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 164(ant.) dell'08/01/2026	47
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 168(pom.) del 27/01/2026	56
1.4. Trattazione in consultiva	60
1.4.1. Sedute	61
1.4.2. Resoconti sommari	62
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	63
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419(pom.) del 13/01/2026	64
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	67
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 317(pom.) del 13/01/2026	68
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 318(ant.) del 14/01/2026	75
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	80
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026	81
1.4.2.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	87
1.4.2.4.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 240(pom.) del 20/01/2026	88
1.4.2.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	92
1.4.2.5.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 367(ant.) del 13/01/2026	93
1.4.2.5.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 368(pom.) del 14/01/2026	96
1.5. Trattazione in Assemblea	100
1.5.1. Sedute	101
1.5.2. Resoconti stenografici	102
1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026	103

1. DDL S. 1685 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1685

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999

Titolo breve: *Ratifica Protocollo su acqua e salute della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali*

Iter

27 gennaio 2026: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1540](#)

approvato

S.1685

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

[Di concerto con](#)

Ministro delle infrastrutture e trasporti [Matteo Salvini](#), Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#), Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#), Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste [Francesco Lollobrigida](#), Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica [Gilberto Pichetto Fratin](#), Ministro della salute [Orazio Schillaci](#), Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Roberto Calderoli](#), Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR [Raffaele Fitto](#), Ministro senza portafoglio per la protezione civile e politiche mare [Nello Musumeci](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **16 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 355 del 16 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, TUTELA DELLA SALUTE, ACQUA POTABILE, FIUMI E TORRENTI, LAGHI STAGNI LAGUNE, CONFINI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#) (dato conto della nomina l'8 gennaio 2026).

Relatore di maggioranza Sen. [Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#) nominato nella seduta pom. n. 168 del 27 gennaio 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3ª Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)](#) in sede referente il 29 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 360 del 29 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1685

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1685

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI) con il **Ministro per gli affari europei** il **Sudle politiche di coesione e il PNRR** (FITTO) e con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI)

(v. stampato Camera n. 1540)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 2025

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOL ON WATER AND HEALTH
TO THE 1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE
OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES**

**PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA CONVENTION DE 1992
SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU
TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX**

**PROTOKOLL ÜBER WASSER UND GESUNDHEIT ZU DEM
ÜBEREINKOMMEN VON 1992 ZUM SCHUTZ UND ZUR NUTZUNG
GRENZÜBERSCHREITENDER WASSERLÄUFE UND INTERNATIONALER
SEEN**

**ПРОТОКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ К КОНВЕНЦИИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР 1992 ГОДА**



PROTOCOL ON WATER AND HEALTH TO THE
1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND
USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES
AND INTERNATIONAL LAKES



UNITED NATIONS
1999

PROTOCOL ON WATER AND HEALTH
TO THE 1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE
OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES

The Parties to this Protocol,

Mindful that water is essential to sustain life and that the availability of water in quantities, and of a quality, sufficient to meet basic human needs is a prerequisite both for improved health and for sustainable development,

Acknowledging the benefits to human health and well-being that accrue from wholesome and clean water and a harmonious and properly functioning water environment,

Aware that surface waters and groundwater are renewable resources with a limited capacity to recover from adverse impacts from human activities on their quantity and quality, that any failure to respect those limits may result in adverse effects, in both the short and long terms, on the health and well-being of those who rely on those resources and their quality, and that in consequence sustainable management of the hydrological cycle is essential for both meeting human needs and protecting the environment,

Aware also of the consequences for public health of shortfalls of water in the quantities, and of the quality, sufficient to meet basic human needs, and of the serious effects of such shortfalls, in particular on the vulnerable, the disadvantaged and the socially excluded,

Conscious that the prevention, control and reduction of water-related disease are important and urgent tasks which can only be satisfactorily discharged by enhanced cooperation at all levels and among all sectors, both within countries and between States,

Conscious also that surveillance of water-related disease and the establishment of early-warning systems and response systems are important aspects of the prevention, control and reduction of water-related disease.

Basing themselves upon the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), in particular the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as upon the programme for the further implementation of Agenda 21 (New York, 1997) and the consequent decision of the Commission on Sustainable Development on the sustainable management of freshwater (New York, 1998),

Deriving inspiration from the relevant provisions of the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and emphasizing the need both to encourage more widespread application of those provisions and to complement that Convention with further measures to strengthen the protection of public health,

Taking note of the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, the 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses and the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,

Further taking note of the pertinent principles, targets and recommendations of the 1989 European Charter on Environment and Health, the 1994 Helsinki Declaration on Environment and Health, and the Ministerial declarations, recommendations and resolutions of the "Environment for Europe" process,

Recognizing the sound basis and relevance of other environmental initiatives, instruments and processes in Europe, as well as the preparation and implementation of National Environment and Health Action Plans and of National Environment Action Plans,

Commending the efforts already undertaken by the United Nations Economic Commission for Europe and the Regional Office for Europe of the World Health Organization to strengthen bilateral and multilateral cooperation for the prevention, control and reduction of water-related disease,

Encouraged by the many examples of positive achievements by the States members of the United Nations Economic Commission for Europe and the States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization in abating pollution and in maintaining and restoring water environments capable of supporting human health and well-being,

Have agreed as follows:

Article 1

OBJECTIVE

The objective of this Protocol is to promote at all appropriate levels, nationally as well as in transboundary and international contexts, the protection of human health and well-being, both individual and collective, within a framework of sustainable development, through improving water management, including the protection of water ecosystems, and through preventing, controlling and reducing water-related disease.

Article 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol,

1. "Water-related disease" means any significant adverse effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of any waters;
2. "Drinking water" means water which is used, or intended to be available for use, by humans for drinking, cooking, food preparation, personal hygiene or similar purposes;
3. "Groundwater" means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil;
4. "Enclosed waters" means artificially created water bodies separated from surface freshwater or coastal water, whether within or outside a building;

5. "Transboundary waters" means any surface or ground waters which mark, cross or are located on boundaries between two or more States; wherever transboundary waters flow directly into the sea, these transboundary waters end at a straight line across their respective mouths between points on the low-water line of their banks;

6. "Transboundary effects of water-related disease" means any significant adverse effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, in an area under the jurisdiction of one Party, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of waters in an area under the jurisdiction of another Party, whether or not such effects constitute a transboundary impact;

7. "Transboundary impact" means any significant adverse effect on the environment resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area under the jurisdiction of a Party to the Convention, within an area under the jurisdiction of another Party to the Convention. Such effects on the environment include effects on human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape, and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-economic conditions resulting from alterations to those factors;

8. "Sanitation" means the collection, transport, treatment and disposal or reuse of human excreta or domestic waste water, whether through collective systems or by installations serving a single household or undertaking;

9. "Collective system" means:

(a) A system for the supply of drinking water to a number of households or undertakings; and/or

(b) A system for the provision of sanitation which serves a number of households or undertakings and, where appropriate, also provides for the collection, transport, treatment and disposal or reuse of industrial waste water,

whether provided by a body in the public sector, an undertaking in the private sector or by a partnership between the two sectors;

10. "Water-management plan" means a plan for the development, management, protection and/or use of the water within a territorial area or groundwater aquifer, including the protection of the associated ecosystems;

11. "The public" means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;

12. "Public authority" means:

(a) Government at national, regional and other levels;

(b) Natural or legal persons performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment, public health, sanitation, water management or water supply;

(c) Any other natural or legal persons having public responsibilities or functions, or providing public services, under the control of a body or person falling within subparagraphs (a) or (b) above;

(d) The institutions of any regional economic integration organization referred to in article 21 which is a Party.

This definition does not include bodies or institutions acting in a judicial or legislative capacity;

13. "Local" refers to all relevant levels of territorial unit below the level of the State;

14. "Convention" means the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, done at Helsinki on 17 March 1992;

15. "Meeting of the Parties to the Convention" means the body established by the Parties to the Convention in accordance with its article 17;

16. "Party" means, unless the text otherwise indicates, a State or a regional economic integration organization referred to in article 21 which has consented to be bound by this Protocol and for which this Protocol is in force;

17. "Meeting of the Parties" means the body established by the Parties in accordance with article 16.

Article 3

SCOPE

The provisions of this Protocol shall apply to:

- (a) Surface freshwater;
- (b) Groundwater;
- (c) Estuaries;
- (d) Coastal waters which are used for recreation or for the production of fish by aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;
- (e) Enclosed waters generally available for bathing;
- (f) Water in the course of abstraction, transport, treatment or supply;
- (g) Waste water throughout the course of collection, transport, treatment and discharge or reuse.

Article 4

GENERAL PROVISIONS

1. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, control and reduce water-related disease within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.
2. The Parties shall, in particular, take all appropriate measures for the purpose of ensuring:

(a) Adequate supplies of wholesome drinking water which is free from any micro-organisms, parasites and substances which, owing to their numbers or concentration, constitute a potential danger to human health. This shall include the protection of water resources which are used as sources of drinking water, treatment of water and the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

(b) Adequate sanitation of a standard which sufficiently protects human health and the environment. This shall in particular be done through the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

(c) Effective protection of water resources used as sources of drinking water, and their related water ecosystems, from pollution from other causes, including agriculture, industry and other discharges and emissions of hazardous substances. This shall aim at the effective reduction and elimination of discharges and emissions of substances judged to be hazardous to human health and water ecosystems;

(d) Sufficient safeguards for human health against water-related disease arising from the use of water for recreational purposes, from the use of water for aquaculture, from the water in which shellfish are produced or from which they are harvested, from the use of waste water for irrigation or from the use of sewage sludge in agriculture or aquaculture;

(e) Effective systems for monitoring situations likely to result in outbreaks or incidents of water-related disease and for responding to such outbreaks and incidents and to the risk of them.

3. Subsequent references in this Protocol to "drinking water" and "sanitation" are to drinking water and sanitation that are required to meet the requirements of paragraph 2 of this article.

4. The Parties shall base all such measures upon an assessment of any proposed measure in respect of all its implications, including the benefits, disadvantages and costs, for:

- (a) Human health;
- (b) Water resources; and
- (c) Sustainable development,

which takes account of the differing new impacts of any proposed measure on the different environmental mediums.

5. The Parties shall take all appropriate action to create legal, administrative and economic frameworks which are stable and enabling and within which the public, private and voluntary sectors can each make its contribution to improving water management for the purpose of preventing, controlling and reducing water-related disease.

6. The Parties shall require public authorities which are considering taking action, or approving the taking by others of action, that may have a significant impact on the environment of any waters within the scope of this Protocol to take due account of any potential impact of that action on public health.

7. Where a Party is a Party to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, compliance by public authorities of that Party with the requirements of that Convention in relation to a proposed action shall satisfy the requirement under paragraph 6 of this article in respect of that action.

8. The provisions of this Protocol shall not affect the rights of Parties to maintain, adopt or implement more stringent measures than those set down in this Protocol.

9. The provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations of any Party to this Protocol deriving from the Convention or any other existing international agreement, except where the requirements under this Protocol are more stringent than the corresponding requirements under the Convention or that other existing international agreement.

Article 5

PRINCIPLES AND APPROACHES

In taking measures to implement this Protocol, the Parties shall be guided in particular by the following principles and approaches:

(a) The precautionary principle, by virtue of which action to prevent, control or reduce water-related disease shall not be postponed on the ground that scientific research has not fully proved a causal link between the factor at which such action is aimed, on the one hand, and the potential contribution of that factor to the prevalence of water-related disease and/or transboundary impacts, on the other hand;

(b) The polluter-pays principle, by virtue of which costs of pollution prevention, control and reduction shall be borne by the polluter;

(c) States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;

(d) Water resources shall be managed so that the needs of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs;

(e) Preventive action should be taken to avoid outbreaks and incidents of water-related disease and to protect water resources used as sources of drinking water because such action addresses the harm more efficiently and can be more cost-effective than remedial action;

(f) Action to manage water resources should be taken at the lowest appropriate administrative level;

(g) Water has social, economic and environmental values and should therefore be managed so as to realize the most acceptable and sustainable combination of those values;

(h) Efficient use of water should be promoted through economic instruments and awareness-building;

(i) Access to information and public participation in decision-making concerning water and health are needed, *inter alia*, in order to enhance the quality and the implementation of the decisions, to build public awareness of issues, to give the public the opportunity to express its concerns and to enable public authorities to take due account of such concerns. Such access and participation should be supplemented by appropriate access to judicial and administrative review of relevant decisions;

(j) Water resources should, as far as possible, be managed in an integrated manner on the basis of catchment areas, with the aims of linking social and economic development to the protection of natural ecosystems and of relating water-resource management to regulatory measures concerning other environmental mediums. Such an integrated approach should apply across the whole of a catchment area, whether transboundary or not, including its associated coastal waters, the whole of a groundwater aquifer or the relevant parts of such a catchment area or groundwater aquifer;

(k) Special consideration should be given to the protection of people who are particularly vulnerable to water-related disease;

(l) Equitable access to water, adequate in terms both of quantity and of quality, should be provided for all members of the population, especially those who suffer a disadvantage or social exclusion;

(m) As a counterpart to their rights and entitlements to water under private law and public law, natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, should contribute to the protection of the water environment and the conservation of water resources; and

(n) In implementing this Protocol, due account should be given to local problems, needs and knowledge.

Article 6

TARGETS AND TARGET DATES

1. In order to achieve the objective of this Protocol, the Parties shall pursue the aims of:

- (a) Access to drinking water for everyone;
- (b) Provision of sanitation for everyone

within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.

2. For these purposes, the Parties shall each establish and publish national and/or local targets for the standards and levels of performance that need to be achieved or maintained for a high level of protection against water-related disease. These targets shall be periodically revised. In doing all this, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. Except where national or local circumstances make them irrelevant for preventing, controlling and reducing water-related disease, the targets shall cover, inter alia:

- (a) The quality of the drinking water supplied, taking into account the Guidelines for drinking-water quality of the World Health Organization;
- (b) The reduction of the scale of outbreaks and incidents of water-related disease;
- (c) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be served by collective systems for the supply of drinking water or where the supply of drinking water by other means should be improved;

(d) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be served by collective systems of sanitation or where sanitation by other means should be improved;

(e) The levels of performance to be achieved by such collective systems and by such other means of water supply and sanitation respectively;

(f) The application of recognized good practice to the management of water supply and sanitation, including the protection of waters used as sources for drinking water;

(g) The occurrence of discharges of:

(i) Untreated waste water; and

(ii) Untreated storm water overflows

from waste-water collection systems to waters within the scope of this Protocol;

(h) The quality of discharges of waste water from waste-water treatment installations to waters within the scope of this Protocol;

(i) The disposal or reuse of sewage sludge from collective systems of sanitation or other sanitation installations and the quality of waste water used for irrigation purposes, taking into account the Guidelines for the safe use of waste water and excreta in agriculture and aquaculture of the World Health Organization and the United Nations Environment Programme;

(j) The quality of waters which are used as sources for drinking water, which are generally used for bathing or which are used for aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;

(k) The application of recognized good practice to the management of enclosed waters generally available for bathing;

(l) The identification and remediation of particularly contaminated sites which adversely affect waters within the scope of this Protocol or are likely to do so and which thus threaten to give rise to water-related disease;

(m) The effectiveness of systems for the management, development, protection and use of water resources, including the application of recognized good practice to the control of pollution from sources of all kinds;

(n) The frequency of the publication of information on the quality of the drinking water supplied and of other waters relevant to the targets in this paragraph in the intervals between the publication of information under article 7, paragraph 2.

3. Within two years of becoming a Party, each Party shall establish and publish targets referred to in paragraph 2 of this article, and target dates for achieving them.

4. Where a long process of implementation is foreseen for the achievement of a target, intermediate or phased targets shall be set.

5. In order to promote the achievement of the targets referred to in paragraph 2 of this article, the Parties shall each:

(a) Establish national or local arrangements for coordination between their competent authorities;

(b) Develop water-management plans in transboundary, national and/or local contexts, preferably on the basis of catchment areas or groundwater aquifers. In doing so, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. Such plans may be incorporated in other relevant plans, programmes or documents which are being drawn up for other purposes, provided that they enable the public to see clearly the proposals for achieving the targets referred to in this article and the respective target dates;

(c) Establish and maintain a legal and institutional framework for monitoring and enforcing standards for the quality of drinking water;

(d) Establish and maintain arrangements, including, where appropriate, legal and institutional arrangements, for monitoring, promoting the achievement of and, where necessary, enforcing the other standards and levels of performance for which targets referred to in paragraph 2 of this article are set.

Article 7

REVIEW AND ASSESSMENT OF PROGRESS

1. The Parties shall each collect and evaluate data on:

(a) Their progress towards the achievement of the targets referred to in article 6, paragraph 2;

(b) Indicators that are designed to show how far that progress has contributed towards preventing, controlling or reducing water-related disease.

2. The Parties shall each publish periodically the results of this collection and evaluation of data. The frequency of such publication shall be established by the Meeting of the Parties.

3. The Parties shall each ensure that the results of water and effluent sampling carried out for the purpose of this collection of data are available to the public.

4. On the basis of this collection and evaluation of data, each Party shall review periodically the progress made in achieving the targets referred to in article 6, paragraph 2, and publish an assessment of that progress. The frequency of such reviews shall be established by the Meeting of the Parties. Without prejudice to the possibility of more frequent reviews under article 6, paragraph 2, reviews under this paragraph shall include a review of the targets referred to in article 6, paragraph 2, with a view to improving the targets in the light of scientific and technical knowledge.

5. Each Party shall provide to the secretariat referred to in article 17, for circulation to the other Parties, a summary report of the data collected and evaluated and the assessment of the progress achieved. Such reports shall be in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. These guidelines shall provide that the Parties can use for this purpose reports covering the relevant information produced for other international forums.

6. The Meeting of the Parties shall evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of such summary reports.

Article 8

RESPONSE SYSTEMS

1. The Parties shall each, as appropriate, ensure that:
 - (a) Comprehensive national and/or local surveillance and early-warning systems are established, improved or maintained which will:
 - (i) Identify outbreaks or incidents of water-related disease or significant threats of such outbreaks or incidents, including those resulting from water-pollution incidents or extreme weather events;
 - (ii) Give prompt and clear notification to the relevant public authorities about such outbreaks, incidents or threats;
 - (iii) In the event of any imminent threat to public health from water-related disease, disseminate to members of the public who may be affected all information that is held by a public authority and that could help the public to prevent or mitigate harm;
 - (iv) Make recommendations to the relevant public authorities and, where appropriate, to the public about preventive and remedial actions;
 - (b) Comprehensive national and local contingency plans for responses to such outbreaks, incidents and risks are properly prepared in due time;
 - (c) The relevant public authorities have the necessary capacity to respond to such outbreaks, incidents or risks in accordance with the relevant contingency plan.
2. Surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease may be combined with those in relation to other matters.
3. Within three years of becoming a Party, each Party shall have established the surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 9

PUBLIC AWARENESS, EDUCATION, TRAINING, RESEARCH AND
DEVELOPMENT AND INFORMATION

1. The Parties shall take steps designed to enhance the awareness of all sectors of the public regarding:
 - (a) The importance of, and the relationship between, water management and public health;
 - (b) The rights and entitlements to water and corresponding obligations under private and public law of natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, as well as their moral obligations to contribute to the protection of the water environment and the conservation of water resources.

2. The Parties shall promote:

(a) Understanding of the public-health aspects of their work by those responsible for water management, water supply and sanitation; and

(b) Understanding of the basic principles of water management, water supply and sanitation by those responsible for public health.

3. The Parties shall encourage the education and training of the professional and technical staff who are needed for managing water resources and for operating systems of water supply and sanitation, and encourage the updating and improvement of their knowledge and skills. This education and training shall include relevant aspects of public health.

4. The Parties shall encourage:

(a) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for the prevention, control and reduction of water-related disease;

(b) Development of integrated information systems to handle information about long-term trends, current concerns and past problems and successful solutions to them in the field of water and health, and provision of such information to competent authorities.

Article 10

PUBLIC INFORMATION

1. As a complement to the requirements of this Protocol for Parties to publish specific information or documents, each Party shall take steps within the framework of its legislation to make available to the public such information as is held by public authorities and is reasonably needed to inform public discussion of:

(a) The establishment of targets and of target dates for their achievement and the development of water-management plans in accordance with article 6;

(b) The establishment, improvement or maintenance of surveillance and early-warning systems and contingency plans in accordance with article 8;

(c) The promotion of public awareness, education, training, research, development and information in accordance with article 9.

2. Each Party shall ensure that public authorities, in response to a request for other information relevant to the implementation of this Protocol, make such information available within a reasonable time to the public, within the framework of national legislation.

3. The Parties shall ensure that information referred to in article 7, paragraph 4, and paragraph 1 of this article shall be available to the public at all reasonable times for inspection free of charge, and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Parties, on payment of reasonable charges, copies of such information.

4. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or make information available to the public if:

(a) The public authority does not hold the information;

(b) The request for the information is manifestly unreasonable or formulated in too general a manner; or

(c) The information concerns material in the course of completion or concerns internal communications of public authorities where such an exemption is provided for in national law or customary practice, taking into account the public interest served by disclosure.

5. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or make information available to the public if disclosure of the information would adversely affect:

(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for under national law;

(b) International relations, national defence or public security;

(c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;

(d) The confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions and discharges which are relevant for the protection of the environment shall be disclosed;

(e) Intellectual property rights;

(f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law;

(g) The interests of a third party which has supplied the information requested without that party being under, or being capable of being put under, a legal obligation to do so, and where that party does not consent to the release of the material; or

(h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites of rare species.

These grounds for not disclosing information shall be interpreted in a restrictive way, taking into account the public interest served by disclosure and taking into account whether the information relates to emissions and discharges into the environment.

Article 11

INTERNATIONAL COOPERATION

The Parties shall cooperate and, as appropriate, assist each other:

(a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;

(b) On request, in implementing national and local plans in pursuance of this Protocol.

Article 12

JOINT AND COORDINATED INTERNATIONAL ACTION

In pursuance of article 11, subparagraph (a), the Parties shall promote cooperation in international action relating to:

- (a) The development of commonly agreed targets for matters referred to in article 6, paragraph 2;
- (b) The development of indicators for the purposes of article 7, paragraph 1 (b), to show how far action on water-related disease has been successful in preventing, controlling and reducing such disease;
- (c) The establishment of joint or coordinated systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities as part of, or to complement, the national systems maintained in accordance with article 8 for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;
- (d) Mutual assistance in responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;
- (e) The development of integrated information systems and databases, exchange of information and sharing of technical and legal knowledge and experience;
- (f) The prompt and clear notification by the competent authorities of one Party to the corresponding authorities of other Parties which may be affected of:
 - (i) Outbreaks and incidents of water-related disease, and
 - (ii) Significant threats of such outbreaks and incidentswhich have been identified;
- (g) The exchange of information on effective means of disseminating to the public information about water-related disease.

Article 13

COOPERATION IN RELATION TO TRANSBOUNDARY WATERS

1. Where any Parties border the same transboundary waters, as a complement to their other obligations under articles 11 and 12, they shall cooperate and, as appropriate, assist each other to prevent, control and reduce transboundary effects of water-related disease. In particular, they shall:

- (a) Exchange information and share knowledge about the transboundary waters and the problems and risks which they present with the other Parties bordering the same waters;
- (b) Endeavour to establish with the other Parties bordering the same transboundary waters joint or coordinated water-management plans in accordance with article 6, paragraph 5 (b), and surveillance and early-warning systems and contingency plans in accordance with article 8, paragraph 1, for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and

significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

(c) On the basis of equality and reciprocity, adapt their agreements and other arrangements regarding their transboundary waters in order to eliminate any contradictions with the basic principles of this Protocol and to define their mutual relations and conduct regarding the aims of this Protocol;

(d) Consult each other, at the request of any one of them, on the significance of any adverse effect on human health which may constitute a water-related disease.

2. Where the Parties concerned are Parties to the Convention, the cooperation and assistance in respect of any transboundary effects of water-related disease which are transboundary impacts shall take place in accordance with the provisions of the Convention.

Article 14

INTERNATIONAL SUPPORT FOR NATIONAL ACTION

When cooperating and assisting each other in the implementation of national and local plans in pursuance of article 11, subparagraph (b), the Parties shall, in particular, consider how they can best help to promote:

(a) Preparation of water-management plans in transboundary, national and/or local contexts and of schemes for improving water supply and sanitation;

(b) Improved formulation of projects, especially infrastructure projects, in pursuance of such plans and schemes, in order to facilitate access to sources of finance;

(c) Effective execution of such projects;

(d) Establishment of systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease;

(e) Preparation of legislation needed to support the implementation of this Protocol;

(f) Education and training of key professional and technical staff;

(g) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for preventing, controlling and reducing water-related disease;

(h) Operation of effective networks to monitor and assess the provision and quality of water-related services, and development of integrated information systems and databases;

(i) Achievement of quality assurance for monitoring activities, including inter-laboratory comparability.

Article 15

REVIEW OF COMPLIANCE

The Parties shall review the compliance of the Parties with the provisions of this Protocol on the basis of the reviews and assessments referred to in article 7. Multilateral arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative nature for reviewing compliance shall be established by the Parties at their first meeting. These arrangements shall allow for appropriate public involvement.

Article 16

MEETING OF THE PARTIES

1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than eighteen months after the date of the entry into force of this Protocol. Thereafter, ordinary meetings shall be held at regular intervals to be determined by the Parties, but at least every three years, except in so far as other arrangements are necessary to achieve the aims of paragraph 2 of this article. The Parties shall hold an extraordinary meeting if they so decide in the course of an ordinary meeting or at the written request of any Party, provided that, within six months of it being communicated to all Parties, the said request is supported by at least one third of the Parties.

2. Where possible, ordinary meetings of the Parties shall be held in conjunction with the meetings of the Parties to the Convention.

3. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the implementation of this Protocol, and, with this purpose in mind, shall:

(a) Review the policies for and methodological approaches to the prevention, control and reduction of water-related disease, promote their convergence, and strengthen transboundary and international cooperation in accordance with articles 11, 12, 13 and 14;

(b) Evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of information provided by the Parties in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. Such guidelines shall avoid duplication of effort in reporting requirements;

(c) Be kept informed on progress made in the implementation of the Convention;

(d) Exchange information with the Meeting of the Parties to the Convention, and consider the possibilities for joint action with it;

(e) Seek, where appropriate, the services of relevant bodies of the Economic Commission for Europe and of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization;

(f) Establish the modalities for the participation of other competent international governmental and non-governmental bodies in all meetings and other activities pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;

(g) Consider the need for further provisions on access to information, public participation in decision-making and public access to judicial and administrative review of decisions within the scope of this Protocol, in the light of experience gained on these matters in other international forums;

(h) Establish a programme of work, including projects to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, and set up any bodies needed to implement this programme of work;

(i) Consider and adopt guidelines and recommendations which promote the implementation of the provisions of this Protocol;

(j) At the first meeting, consider and by consensus adopt rules of procedure for their meetings. These rules of procedure shall contain provision to promote harmonious cooperation with the Meeting of the Parties to the Convention;

(k) Consider and adopt proposals for amendments to this Protocol;

(l) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

Article 17

SECRETARIAT

1. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall carry out the following secretariat functions for this Protocol:

(a) The convening and preparing of meetings of the Parties;

(b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accordance with the provisions of this Protocol;

(c) The performance of such other functions as may be determined by the Meeting of the Parties on the basis of available resources.

2. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall:

(a) Set out details of their work-sharing arrangements in a Memorandum of Understanding, and inform the Meeting of the Parties accordingly;

(b) Report to the Parties on the elements of, and the modalities for carrying out, the programme of work referred to in article 16, paragraph 3.

Article 18

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a meeting of the Parties.

3. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing to the secretariat, which shall communicate it to all Parties at least ninety days before the meeting at which it is proposed for adoption.

4. An amendment to this Protocol shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties present at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall

circulate it to all Parties for their acceptance. The amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two thirds of those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article 19

RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2 of this article, each Party shall have one vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 20

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of this article, it accepts one of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Where the Parties are Parties to the Convention, and have accepted as compulsory in relation to each other one or both of the means of dispute settlement provided in the Convention, the settlement of the dispute in accordance with the provisions of the Convention for the settlement of disputes arising in connection with the Convention;

(b) In any other case, the submission of the dispute to the International Court of Justice, unless the Parties agree to arbitration or some other form of dispute resolution.

Article 21

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature in London on 17 June 1999 on the occasion of the Third Ministerial Conference on Environment and Health, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 18 June 2000, by States members of the Economic Commission for Europe, by States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization, by States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe or members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization to which

their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations.
2. This Protocol shall be open for accession by the States and organizations referred to in article 21.
3. Any organization referred to in article 21 which becomes a Party without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification to the extent of their competence.
5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 23

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1 of this article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.
3. For each State or organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 24

WITHDRAWAL

At any time after three years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary.

Article 25

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 26

AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the English, French, German and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in London, this 17th day of June one thousand nine hundred and ninety-nine.

Protocollo su acqua e salute

della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

Fatto a Londra il 17 giugno 1999

Le Parti del presente Protocollo,

considerando che l'acqua è un elemento essenziale per la vita e che la disponibilità di risorse idriche in quantità e qualità sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base è il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile;

riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umano che derivano dall'utilizzo di acque salubri e pulite e da un ambiente acquatico equilibrato e pienamente funzionante;

consapevoli che le acque superficiali e sotterranee sono risorse rinnovabili con una limitata capacità di recupero a seguito di impatti negativi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, derivanti dalle attività umane; che il mancato rispetto di tali limitazioni può provocare effetti negativi, a breve e a lungo termine, sulla salute e sul benessere di coloro i quali dipendono da tali risorse e dalla loro qualità e che pertanto è essenziale una gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente;

consapevoli anche delle conseguenze per la salute pubblica derivanti da carenze di acqua nelle quantità e della qualità sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo delle persone, nonché dei gravi effetti prodotti da tali carenze, in particolare sui gruppi vulnerabili, svantaggiati ed esclusi sotto il profilo sociale;

consapevoli che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie legate all'utilizzo delle acque sono compiti importanti e urgenti che possono essere adempiuti in maniera soddisfacente solo attraverso una maggiore cooperazione a tutti i livelli e tra tutti i settori, sia all'interno dei singoli paesi sia tra Stati diversi;

consapevoli anche che la sorveglianza delle patologie legate all'utilizzo delle acque e l'istituzione di sistemi di allarme rapido e risposta sono aspetti importanti della prevenzione, del controllo e della riduzione delle suddette patologie;

basandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992), in particolare la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 21, nonché sul programma per l'applicazione ulteriore dell'Agenda 21 (New York, 1997) e sulla successiva decisione della Commissione per lo sviluppo sostenibile sulla gestione sostenibile delle acque dolci (New York, 1998);

traendo ispirazione dalle disposizioni applicabili contenute nella Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e sottolineando la necessità di incentivare la più ampia applicazione delle disposizioni in questione e di integrare la Convenzione con altre misure atte ad aumentare la protezione della salute pubblica;

facendo riferimento alla Convenzione del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, alla Convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sul diritto in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) e alla Convenzione del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente;

facendo inoltre riferimento ai principi, ai traguardi e alle raccomandazioni pertinenti della Carta europea sull'ambiente e sulla salute del 1989, della dichiarazione di Helsinki del 1994 su ambiente e salute e alle dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni ministeriali del processo «Ambiente per l'Europa»;

riconoscendo le basi solide e l'importanza di altre iniziative, strumenti e processi europei in campo ambientale, nonché la preparazione e la realizzazione di piani d'azione nazionali in materia di ambiente e di salute e di piani d'azione nazionali per l'ambiente;

approvando l'impegno già profuso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico;

incoraggiate dai molti esempi di risultati positivi conseguiti dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e degli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità nella riduzione dell'inquinamento e nel mantenimento o nel ripristino di ambienti acquatici in grado di favorire la salute e il benessere umano,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Il presente Protocollo ha lo scopo di promuovere a tutti i livelli opportuni, su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali, la protezione della salute e del benessere umano, sia dei singoli sia della collettività, in un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo delle acque.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo,

1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque» designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità;
2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi;
3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo;
4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio;
5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque è una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive;
6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo-idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente

o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero;

7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attività umana la cui origine fisica è situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente può assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; può trattarsi anche di un pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;
8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa;
9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:
 - a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o
 - b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali,che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori;
10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati;
11. il termine «il pubblico» designa una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
12. l'espressione «autorità pubblica» designa:
 - a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello,
 - b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attività o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche,
 - c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
 - d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte contraente al presente Protocollo.

La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative;

13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unità territoriale al di sotto dello Stato;
14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992;
15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della stessa;
16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore;

17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 3

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:

- a) alle acque superficiali;
- b) alle acque sotterranee;
- c) agli estuari;
- d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;
- e) alle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
- f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
- g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualità delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire:
 - a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
 - b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
 - c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici, contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli ecosistemi acquatici;
 - d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue a scopi irigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura;
 - e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione» utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi per:
 - a) la salute umana;
 - b) le risorse idriche;
 - c) lo sviluppo sostenibile;Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorità pubbliche che valutano la possibilità di intraprendere azioni che possano avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, le autorità pubbliche della Parte in questione, che devono conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo siano più rigorose delle corrispondenti disposizioni della Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.

Articolo 5

Principi e strategie

Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo, le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle seguenti strategie:

- a) il principio di precauzione, in virtù del quale esse non rinviando l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di patologie connesse con l'utilizzo delle acque e/o a eventuali impatti transfrontalieri, dall'altro;
- b) il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;
- c) gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
- d) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri;

5

- e) occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile, in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera più efficace e possono essere più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ai provvedimenti correttivi;
- f) l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere adottata al livello amministrativo più di dettaglio possibile;
- g) l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da conseguire la combinazione più accettabile e sostenibile di tali valori;
- h) occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;
- i) l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari, *inter alia*, per incrementare la qualità e migliorare l'attuazione delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi, per offrire al pubblico la possibilità di esprimere i propri timori e per consentire alle autorità pubbliche di tenere tali timori nella dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e amministrativo delle decisioni applicabili;
- j) le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici, con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda acquifera;
- k) particolare attenzione merita la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle risorse idriche;
- l) occorre garantire un accesso alle acque, a parità di condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;
- m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche;
- n) nell'attuazione del presente Protocollo è necessario tenere in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze locali.

Articolo 6

Obiettivi e date di realizzazione

1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente Protocollo, le Parti perseguono le finalità espresse di seguito:
 - a) accesso all'acqua potabile per tutti;
 - b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ad una qualità delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la partecipazione del pubblico, in un quadro

6

equo e trasparente, e garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli obiettivi riguardano, *inter alia*, i seguenti elementi:

- a) qualità dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee guida sulla qualità dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico;
- c) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
- d) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
- e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo diverso, devono conseguire;
- f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione, compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua potabile;
- g) presenza di scarichi di:
 - i. acque reflue non trattate,
 - ii. trascinamenti di acque meteoriche non trattate,

provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;

- h) qualità degli scarichi di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
 - i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualità delle acque reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
 - j) qualità delle acque utilizzate come fonti di acqua potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o alla produzione o alla pesca di molluschi;
 - k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
 - l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente contaminati che influiscono o che possono influire negativamente sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
 - m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
 - n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo conseguimento.
 4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o gradual.

5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
- a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il coordinamento tra le autorità competenti al suo interno;
 - b) elabora piani di gestione idrica in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti attinenti preparati per altre finalità, a condizione che questi consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le rispettive date di attuazione;
 - c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualità applicabili alle acque potabili;
 - d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 7

Esame e valutazione dei progressi

1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
 - a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
 - b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione è stabilita dalla riunione delle Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinché i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati così raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame è fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilità di realizzare i riesami di cui all'articolo 6, paragrafo 2, a scadenze più ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti. Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.

Articolo 8

Sistemi di risposta

1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalità più opportune, che:

- a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di:
 - i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi,
 - ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorità pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi,
 - iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorità pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze,
 - iv. fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive;
 - b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
 - c) le autorità pubbliche competenti dispongano della necessaria capacità per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie.
 3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione

1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda:
 - a) l'importanza della gestione delle risorse idriche e della salute pubblica e la correlazione tra esse;
 - b) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle istituzioni del settore pubblico o privato, nonché gli obblighi morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche.
2. Le Parti promuovono:
 - a) la comprensione degli aspetti di sanità pubblica che caratterizzano le attività che svolgono da parte dei responsabili della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione;
 - b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da parte dei responsabili della sanità pubblica.
3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale personale. Le attività di istruzione e di formazione comprendono gli aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.

4. Le Parti promuovono:

- a) le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
- b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonché sulle soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni detenute dalle autorità e ragionevolmente necessarie per informare il pubblico in merito a quanto segue:
 - a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;
 - b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza contemplati dall'articolo 8;
 - c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo, le pubbliche autorità forniscano al pubblico le informazioni in questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate all'articolo 7, paragrafo 4, e al presente articolo, paragrafo 1, vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
 - a) non detengano le informazioni in questione;
 - b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o sia formulata in modo troppo generico;
 - c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di completamento o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora tale diffusione pregiudichi:
 - a) la riservatezza dei procedimenti delle autorità pubbliche, sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
 - b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
 - c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un processo equo o il potere dell'autorità pubblica di condurre inchieste penali o disciplinari;
 - d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia essere

rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;

- e) i diritti di proprietà intellettuale;
- f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia tutelata dal diritto nazionale;
- g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla comunicazione della documentazione;
- h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione nonché del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente.

Articolo 11

Cooperazione internazionale

Le Parti cooperano e, eventualmente si forniscono assistenza reciproca:

- a) nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
- b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali e locali in forza del presente Protocollo.

Articolo 12

Azione internazionale congiunta e coordinata

In forza dell'articolo 11, lettera a), le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:

- a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
- b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
- c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
- d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
- e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
- f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorità competenti di una Parte alle omologhe autorità delle altre Parti interessate di:
 - i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e
 - ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
- g) lo scambio di informazioni sui mezzi più efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.

Articolo 13

Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere

1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e 12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:
 - a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque;
 - b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
 - c) sulla base dei principi dell'eguaglianza e della reciprocità, adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalità del presente Protocollo;
 - d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico può comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 14

Sostegno internazionale alle azioni nazionali

Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11, lettera b), le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare:

- a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fomitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
- b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;
- c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
- d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacità di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
- e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;
- f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale;
- g) le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
- h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fomitura dei servizi idrici e la rispettiva qualità, nonché lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
- i) la garanzia di qualità per le attività di monitoraggio, compresa la comparabilità tra i laboratori.

Articolo 15

Controllo dell'osservanza delle disposizioni

Le Parti controllano la conformità delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformità. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.

Articolo 16

Riunione delle Parti

1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie altre modalità per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria, se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purché, entro sei mesi dal momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.

In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse:

- a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformità agli articoli 11, 12, 13 e 14;
- b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio di relazione;
- c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione della Convenzione;
- d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla Convenzione e valutano la possibilità di adottare un'azione congiunta con quest'ultima;
- e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- f) stabiliscono le modalità di partecipazione degli altri organismi internazionali competenti, governativi e non governativi, alle riunioni e alle altre attività afferenti al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- g) valutano la necessità di adottare ulteriori disposizioni in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo tali questioni in altre sedi internazionali;
- h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il suddetto programma di lavoro;
- i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;
- j) alla loro prima riunione, discutono e adottano all'unanimità il regolamento interno per le loro riunioni. Il regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;

- k) valutano e adottano proposte di modifica del presente Protocollo;
- l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 17

Segretariato

1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
 - a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
 - b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
 - c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità:
 - a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;
 - b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e le modalità di realizzazione.

Articolo 18

Modifica del Protocollo

1. Qualsiasi Parte può proporre modifiche del presente Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale sarà presentato per l'adozione.
4. Ogni modificazione del presente Protocollo è adottata all'unanimità dei rappresentanti delle Parti convenuti alla riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti. L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il proprio strumento di accettazione delle modifiche.

Articolo 19

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti eguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 20

Composizione delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonché in ogni momento successivo, può dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:
 - a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
 - b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.

Articolo 21

Sottoscrizione

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione a Londra il 17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza ministeriale su Ambiente e Salute, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Articolo 22

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui è stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'articolo 21.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il Depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 24

Denuncia

Ciascuna Parte può, con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento al presente Protocollo dopo che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il Depositario.

Articolo 25

Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di Depositario del presente Protocollo.

Articolo 26

Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese, tedesca e russa fanno egualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il diciassette giugno millenovecentonovantanove.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59642

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 164(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

164^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Esame e rinvio)

La senatrice **ZEDDA** (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra nel dicembre 2021.

Ricorda innanzitutto che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita a seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948 ed avente sede a Londra, volta a promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino, cui ad oggi aderiscono 176 Stati. L'Italia è uno dei principali Paesi in ambito internazionale per la consistenza della propria flotta mercantile (la 13a al mondo) e contribuisce al funzionamento dell'IMO con una quota pari al 2 per cento circa del bilancio della struttura.

L'odierna IMO, che oltre agli Stati membri comprende 3 Paesi associati, 66 organizzazioni intergovernative con *status* di osservatori e 85 organizzazioni internazionali non governative con *status* consultivo, è strutturata in un Segretario generale, assistito da un Ufficio di Segretariato e da una Direzione generale per le Conferenze, in una Assemblea Generale degli Stati membri, che si riunisce ogni due anni, in un Consiglio esecutivo, in 5 Comitati principali e in 7 Sottocomitati. Il Consiglio dell'Organizzazione, in particolare, che rappresenta l'organo di governo dell'IMO, consta attualmente di 40 seggi, suddivisi in una terna di categorie specifiche per qualità dei rispettivi Stati membri rappresentanti, ovvero una Categoria A, prevista per 10 Stati membri (fra cui l'Italia) con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale, una Categoria B, prevista per ulteriori 10 Stati membri con prevalente interesse nel commercio marittimo internazionale, e una Categoria C, prevista per 20 Stati membri con particolari interessi attinenti al trasporto marittimo o alla navigazione, e la cui elezione garantisce la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo. Il Consiglio esecutivo viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi degli Stati membri dell'IMO nel corso della Sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione.

Il provvedimento emendativo in via di ratifica, prosegue la relatrice, è stato adottato dagli Stati membri dell'IMO in occasione della 32a sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre

2021 a Londra, e consiste in una Risoluzione assembleare che estende, tra l'altro, da due a quattro anni la durata del mandato degli eletti del Consiglio dell'IMO e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione, nonché alle SIDS (*Small Island Developing States*), con importanti interessi in campo marittimo. Più in dettaglio, la Risoluzione apporta ulteriori emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione che incidono sull'ampliamento dei seggi previsti nelle tre categorie del Consiglio IMO con il fine di ampliare la rappresentatività globale dell'organo di governo. Con la modifica, il numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue, di cui 12 in Categoria A, 12 in Categoria B e 28 in Categoria C, e la durata del mandato degli eletti aumenterà da un biennio ad un quadriennio. L'intento sotteso al provvedimento emendativo è altresì correlato alla necessità di assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione e alla maggiore attenzione da attribuire alle questioni della transizione ecologica anche in campo marittimo. La misura modificativa, si legge nella relazione introduttiva al provvedimento, è infatti correlata anche all'emergente questione della progettazione, dello sviluppo e dell'attuazione della transizione ecologica che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino.

Il disegno di legge di ratifica della Risoluzione A 32/1152 emendativa della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, adottata nel marzo 1992 a Helsinki, ratificata ad oggi da 56 Paesi ed entrata in vigore nell'ottobre 1996, ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione tra i Paesi per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e per l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione sono stati negoziati e firmati due documenti attuativi, il primo dei quali, oggetto della presente ratifica, il Protocollo su acqua e salute, adottato a Londra il 17 giugno 1999, l'altro, il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati il 21 maggio 2003, e che l'Italia non ha ritenuto opportuno sottoscrivere.

Composto da 26 articoli, il Protocollo in via di ratifica, firmato ad oggi da 36 Paesi e ratificato da 29, ha quale suo obiettivo principale quello di promuovere, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, la protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile (articolo 1).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3), risultando applicabile alle acque superficiali, alle acque sotterranee, agli estuari, alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue. Il Protocollo chiama le Parti ad adottare misure appropriate per prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici (articolo 4).

Il testo definisce, quindi, principi e strategie che le Parti sono chiamate ad adottare (articolo 5) in vista del raggiungimento degli obiettivi di un accesso all'acqua potabile per tutti e di una fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti. Per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire ed aggiornare periodicamente obiettivi locali e nazionali da raggiungere al fine di assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua (articolo 6).

Il Protocollo individua altresì le modalità per raccogliere e valutare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi attesi (articolo 7), per definire i sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale (articolo 9), per garantire adeguate forme di sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione in materia (articoli 9 e 10).

Il testo chiama altresì le Parti a cooperare e a prestarsi mutua assistenza principalmente secondo le raccomandazioni delle decisioni o proposte normative, a livello europeo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi attesi, di definire alcuni obiettivi specifici, di sviluppare indicatori di qualità, di istituire sistemi coordinati o comuni di sorveglianza, di assistenza in caso di epidemie o malattie, di costituire sistemi informativi integrati e banche di dati per lo scambio di informazioni e di sostenere l'attuazione di piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).

Ulteriori articoli del Protocollo disciplinano aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).

Da ultimo, il Protocollo reca disposizioni di ordine procedurale relative ai termini e alle procedure per la modifica del testo medesimo (articolo 18), alla disciplina del diritto di voto (articolo 19), alle modalità di composizione delle controversie (articolo 20), alla sua entrata in vigore (articolo 23), alla sua eventuale denuncia (articolo 24) e all'utilizzo delle lingue ufficiali (articolo 26).

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL , approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra nel giugno 2014.

Ricorda, innanzitutto, come l'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) sia l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. Lo scopo delle Convenzioni approvate sotto la sua egida è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Le intese internazionali promosse da tale Organizzazione mirano, nello specifico, a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

La Convenzione OIL n. 29, sottoscritta nel 1930 e ratificata ad oggi da 181 Paesi, è un trattato internazionale che impegna gli Stati a sopprimere l'uso del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme. Basata sulla definizione di lavoro forzato come "qualsiasi lavoro o servizio richiesto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale la persona non si è offerta volontariamente", la Convenzione stabilisce limiti all'impiego del lavoro forzato e definisce le responsabilità delle autorità e le protezioni per i lavoratori.

Il Protocollo alla Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio - oggetto della presente ratifica -, adottato nel giugno del 2014 in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro ed attualmente ratificato da 62 Paesi, intende colmare alcune lacune attuative della Convenzione n. 29 e rendere più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini di sfruttamento della manodopera e la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro forzato. Il Protocollo, in particolare, è stato adottato al fine di colmare le lacune riscontrate nell'applicazione della Convenzione n. 29 attraverso la formulazione di nuove norme finalizzate a prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, nonché a rafforzare la protezione delle vittime. Il testo, nello specifico, ha lo scopo di rafforzare il quadro giuridico internazionale della Convenzione, creando nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, per migliorare la protezione delle vittime e prevedere azioni di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.

Composto da 12 articoli, il Protocollo stabilisce innanzitutto l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento, nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio (articolo 1). Il testo prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti.

Il Protocollo specifica, inoltre, le misure per prevenire il lavoro forzato od obbligatorio, tra cui l'istruzione e l'informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, azioni per estendere il campo di applicazione della nuova disciplina a tutti i settori dell'economia, il potenziamento dei servizi di ispezione del lavoro, la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro e le azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano (articolo 2). Il testo prevede, inoltre, l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, per consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno (articolo 3).

L'articolo 4 del Protocollo prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro *status* giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo. Il medesimo articolo prevede, altresì, l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o

obbligatorio.

Il Protocollo 5 prevede anche l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio (articolo 5). Gli ulteriori articoli del Protocollo (da 6 a 12) rivestono carattere meramente procedurale, disciplinando gli aspetti interni e internazionali della procedura di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo alla Convenzione si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna l'articolato - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)» relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano ([n. 356](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 27 gennaio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre.

Come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 29/2025 - che rappresenta la terza fase di uno sforzo produttivo già avviato con i decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024 -, è finalizzato ad incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri, nonché a dotarle di sistemi che ne favoriscano l'utilizzo di supporto in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'Ordine, mediante l'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto di classe micro (inferiori ai due chilogrammi di peso), mini (di peso compreso tra 2 e 20 chilogrammi) e leggera (di peso compreso tra 25 e 150 chilogrammi). Come già anticipato, il programma è in linea di continuità con quanto previsto dal precedente decreto SMD 25/2022, recato dall'Atto del Governo n. 428 presentato nel corso della XVIII legislatura, e dal decreto SMD 15/2024, recato dall'Atto del Governo n. 220, esaminato dalla nostra Commissione nel novembre 2024. Si ricorda come tali sistemi APR, oltre ad essere utilizzati nell'ambito di operazioni prettamente militari, possono essere di ausilio alle Forze dell'Ordine o ad altri enti dello Stato per attività di ricerca e soccorso in caso di pubbliche calamità, di sorveglianza di installazioni sensibili, di rilevamento CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare), di controllo delle frontiere e di monitoraggio ambientale. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda tecnica rinvia a quanto già descritto con riferimento ai precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aeronautica, meccanica, elettronica e della sensoristica, con il coinvolgimento di molteplici aziende nazionali, e con un positivo impatto, soprattutto in termini di accrescimento del *know-how*, anche sulle piccole e medie imprese, distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo dell'impresa, adeguato alle rinnovate esigenze della Forza Armata e alle condizioni economiche del 2025, è stimato in 354 milioni di euro. Si ricorda che la prima e la seconda fase del programma, già avviate con i precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, sono state già

completamente finanziate per un ammontare complessivo di 187 milioni di euro. La terza fase, quella precipuamente oggetto del presente provvedimento, del valore complessivo di 115 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e con un cronoprogramma dei pagamenti dal 2026 al 2032, è finalizzata a garantire le acquisizioni di ulteriori sistemi di varie classi e il relativo supporto logistico, nonché gli adeguamenti infrastrutturali nei siti in cui saranno dislocati. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per 52 milioni di euro, consentirà il completamento delle dotazioni.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'acquisizione di sistemi per Aeromobili a Pilotaggio Remoto APR Micro, Mini e Leggeri per migliorare la capacità di sorveglianza ed esplorazione delle componenti dell'Esercito (pagina 32, Annesso), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Al contempo, palesa l'esigenza, peraltro esternata anche in passato, che la Commissione venga tenuta al corrente circa la titolarità delle aziende coinvolte nella realizzazione industriale dei vari sistemi d'arma. Si tratta di una esigenza che rientra nelle normali potestà del Parlamento di essere informato anche sulle ricadute territoriali di tale attività industriale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) fa presente che la richiesta testé formulata dal presidente Craxi è giustificata anche dalla necessità di sapere se, avuto riguardo ad una determinata filiera di produzione bellica, esistono dei possibili *competitor* rispetto a quelli prescelti dal Ministero della difesa.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), rilevando come, almeno nel settore dei droni, ci si trovi di fronte ad una ulteriore fase di implementazione del relativo programma produttivo, ritiene la domanda di informazione proveniente dalla Commissione affari esteri e difesa a maggior ragione giustificata.

Il sottosegretario Isabella RAUTI considera condivisibili le richieste in parola, soprattutto relativamente all'area geografica, al tipo di industria e alle ricadute occupazionali che derivano dalla realizzazione dei vari sistemi di armamento.

Per quanto attiene, nello specifico, al programma riguardante l'Atto del Governo n. 356, informa i Commissari che la società implicata è la Leonardo S.p.A.

Seguono brevi interventi dei senatori [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) e [MENIA](#) (Fdl), il quale condivide la necessità di un maggior flusso di notizie per la Commissione in merito alle singole aziende prescelte per la produzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano» ([n. 358](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), relatore, illustra l'Atto di Governo in titolo, rilevando che esso, denominato SMD 31/2025, costituisce la terza fase di un programma già avviato nel 2022 con l'Atto del Governo n. 426 (SMD 22/2022) e proseguito con l'Atto del Governo n. 205 (SMD 16/2024) (quest'ultimo esaminato dalla nostra Commissione nell'ottobre 2024), ed è finalizzato all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi " *Panzerfaust 3*" e " *Folgore*" che ad oggi costituiscono l'unica capacità a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano.

Le principali caratteristiche tecniche del sistema d'arma in esame - come si evidenzia dalla scheda

illustrativa dei decreti SMD 22/2022 e SMD 16/2024 cui la scheda tecnica del provvedimento al nostro esame rinvia - sono la presenza di un cannone senza rinculo, idoneo all'avio Lancio, avente dimensioni e peso particolarmente ridotti (un peso pari o inferiore agli otto chilogrammi e una lunghezza massima di un metro), nonché capace di impiegare diverse tipologie di munizionamento. Il sistema, inoltre, è predisposto per l'impiego di munizionamento "air burst" (letteralmente "scoppio in volo"), dotato di una spoletta programmata per ricevere l'informazione sul tempo di volo dal sistema di controllo. L'acquisizione di questi nuovi sistemi d'arma, destinati alla neutralizzazione di mezzi corazzati, di postazioni fortificate ed alla difesa vicina, è finalizzato a garantire alla componente terrestre delle Forze armate un'elevata flessibilità di impiego, unita ad una potenza di fuoco in grado di incrementare significativamente la capacità d'ingaggio alle corte distanze delle unità di combattimento. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, l'atto in esame rinvia a quanto indicato nei richiamati SMD 22/2022 e SMD 16/2024 che evidenziavano come il programma insistesse prevalentemente sui settori della meccanica e dell'elettronica.

Con riferimento agli oneri economici, ricorda come la spesa complessiva per il programma sia stimata in 426 milioni di euro (alle condizioni economiche 2022). La spesa relativa alla prima fase dell'impresa (già totalmente finanziata e contrattualizzata) per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro, è stata autorizzata nel 2022 in relazione al richiamato Atto del Governo n. 426, ed è stata completata. L'onere previsionale relativo alla seconda fase dell'impresa - oggetto del già richiamato decreto SMD 16/2024 - pari a 75 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è in corso di realizzazione. L'onere per la terza fase del programma - quella precipuamente oggetto del presente decreto - ha un valore di 45 milioni di euro ed è funzionale all'acquisizione di circa 300 sistemi d'arma con il relativo munizionamento e supporto logistico e i moduli formativi per il personale operatore e manutentore. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 254 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi al completamento delle dotazioni.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'acquisizione di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento, destinati alla difesa vicina, all'inabilitazione di mezzi corazzati ostili e alla neutralizzazione di postazioni fortificate, e in grado di assicurare all'Esercito elevata flessibilità di impiego e un significativo incremento della capacità d'ingaggio alle corte distanze, con il medesimo profilo finanziario (pagina 46, Annesso).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) ritiene che sia giunta l'ora che un fondamentale organo parlamentare come la Commissione affari esteri e difesa del Senato sia messa in grado di poter accedere a informazioni o atti "classificati", ove essi sussistano quando si proceda all'esame dei vari sistemi d'arma.

Il sottosegretario Isabella RAUTI replica, al riguardo, che la possibile natura "classificata" dei programmi costituisce l'eccezione della casistica all'esame delle Camere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano ([n. 357](#)) (Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore De Rosa impossibilitato a

partecipare alla seduta odierna, illustra l'Atto di Governo, denominato "Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER", relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'Esercito italiano.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 30/2025 - che costituisce la naturale prosecuzione dei programmi SMD 35/2019 e SMD 17/2022 - è finalizzato a colmare il *gap* capacitivo in termini di sicurezza e obsolescenza nel segmento artiglieria contraerea a corto raggio" (SHORAD - *SHORt Range Air Defence*) derivante dal raggiungimento della fine vita tecnica per i sistemi SKYGUARD/ASPIDE in inventario, mediante l'acquisizione del nuovo sistema d'arma contraerei "GRIFO", basato sul missile "CAMM-ER". Il nuovo sistema GRIFO avrà il compito di fornire protezione ad aree e punti sensibili e alle forze di manovra dalle minacce aeree costituite da una varietà di piattaforme e munizioni come velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, aeromobili a pilotaggio remoto, missili da crociera e antiradiazione, contribuendo in questo modo alla difesa dello Stato, degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei e alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale. Si ricorda che l'unità di fuoco GRIFO è in genere costituita da un sistema di Comando e Controllo su base Posto Comando Modulo di Ingaggio, equipaggiato con proprio sensore radar, nonché da 2 lanciatori equipaggiati con 8 missili CAMM-ER e da un trasportatore-ricaricatore, utile a garantire intercettazione e ingaggio a corto raggio delle principali minacce aeree, flessibilità e modularità di impiego e interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo nazionali NATO e di coalizione. Per il nuovo sistema è previsto anche un servizio di supporto logistico integrato, nonché specifici corsi di formazione per il personale coinvolto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento rinviano a quanto già descritto con riferimento ai precedenti decreti SMD 35/2019 e SMD 17/2022, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica, con importanti prospettive di ritorno in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e produttivo della sensoristica. Le aree geografiche potenzialmente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia, la Liguria, l'Umbria, il Lazio e l'Emilia-Romagna.

L'onere complessivo dell'impresa, adeguato alle rinnovate esigenze della Forza Armata e alle condizioni economiche del 2025, è stimato in 842 milioni di euro. Si ricorda che la fase di ricerca e sviluppo, autorizzata con decreto SMD 35/2019, è conclusa, mentre la prima fase attuativa del programma, per un valore di 350 milioni di euro, avviata con decreto SMD 17/2022, è in corso di completamento. La seconda fase attuativa del programma, quella precipuamente oggetto del presente provvedimento, del valore complessivo di 276,83 milioni di euro a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa e con un cronoprogramma dei pagamenti dal 2026 al 2022, è finalizzata a proseguire l'acquisizione di sistemi e di munizionamento e a realizzare gli interventi infrastrutturali necessari. La scheda tecnica precisa altresì che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 120,17 milioni di euro, consentirà l'acquisizione del supporto logistico integrato per i sistemi e il munizionamento e il completamento degli interventi infrastrutturali.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa rimarca come il programma sia funzionale alla emanazione di un decreto interministeriale di approvazione, propedeutico alla formalizzazione di un atto contrattuale predisposto e negoziato dall'Agenzia OCCAR, l'Organismo Congiunto di Cooperazione nel campo degli Armamenti, a cui partecipano, fra gli altri, anche Germania, Belgio, Francia, Regno Unito e Italia, a condizioni e termini di derivazione comunitaria. La scheda richiama in ogni caso la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia riferimento al programma per la produzione dei nuovi sistemi d'arma

GRIFO per l'Esercito e MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*) per l'Aeronautica Militare, entrambi basati sul missile CAMM-ER (*Common Anti-air Modular Missile - Extended Range*) ed in sostituzione, rispettivamente, dei sistemi basati sul missile Aspide (*Skyguard per EI e Spada per AM*), divenuti obsoleti (pagina 41, Annesso), con un profilo programmatico degli stanziamenti non sovrapponibile a quello indicato nel presente provvedimento, anche in ragione del fatto che il DPP dà conto di una pluralità di decreti attuativi per il programma in esame.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) evidenzia, anche in tale frangente, l'opportunità di una maggior chiarezza e conoscenza per i parlamentari circa l'individuazione delle aziende chiamate a realizzare il relativo sistema d'arma, nonché i motivi che hanno effettivamente causato un incremento dei costi nel corso degli anni.

Il sottosegretario Isabella RAUTI informa che, per quanto riguarda il progetto di cui all'Atto del Governo n. 357, l'azienda coinvolta è la MBDA Italia S.p.A.

Quanto all'aumento dei costi, esso è causato essenzialmente da un incremento dei prezzi del munizionamento missilistico e dell'innovazione tecnologica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 168(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
168^a Seduta
Presidenza della Presidente**

CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano ([n. 359](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRA XI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (*M5S*) per esprimere la posizione contraria del proprio Gruppo politico.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ([n. 360](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRA XI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD

38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestri di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano ([n. 361](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Petrenga impossibilitata a partecipare alla seduta odierna illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica ([n. 362](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previo verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) auspica che venga preso in considerazione, in qualche modo, il parere espresso, al riguardo, dall'8a Commissione, che sottolinea, in particolare, l'importanza della cosiddetta

"idroeconomia".

Il presidente Stefania [CRAXI](#), previa verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prevvia verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prevvia verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato alla senatrice Mieli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prevvia verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, confermata l'esigenza di proseguire con l'opera di ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 (*Panzer Haubitze*), da realizzarsi mediante l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestri già utilizzate dall'Esercito italiano, e ciò al fine di consentire allo

Strumento terrestre di disporre di assetti più duttili, capaci di garantire un supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo, e con capacità di ingaggio a lunga gittata e di precisione, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 360**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, ribadita l'importanza di garantire il potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, assicurando risorse addizionali al programma già avviato nel 2020 a tale scopo, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, rilevata l'esigenza di proseguire in quell'azione finalizzata al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le forze medie dell'Esercito italiano, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati e del relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle forze medie dello Strumento terrestre, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, attesa l'esigenza di continuare l'azione di rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze Leggere con capacità specialistica, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59642

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026

419^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1731\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1^o dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e riferiti al disegno di legge di titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando l'assenza di misure strutturali per risolvere l'annoso problema dell'ex Ilva.

Denuncia altresì la mancanza di interventi seri sul fronte della decarbonizzazione, nonché su quello della tutela ecologica e dei posti di lavoro.

Peraltro, è di ieri la notizia dell'ennesima "morte bianca", mentre circa 8500 dipendenti si trovano ancora in cassa integrazione.

Attualmente, ogni aspettativa viene oggi riposta nell'intervento di un fondo finanziario statunitense, mentre sarebbe necessario prendere in seria considerazione l'ipotesi della nazionalizzazione dell'ex Ilva.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

[\(775\)](#) *POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione, sottolineando che, presso la Commissione di merito, si è convenuto di non procedere ad un ciclo di audizioni, che sarebbero state utili per individuare modifiche volte a migliorare il disegno di legge, obiettivo che il suo Gruppo cercherà di perseguire con appositi emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva come il provvedimento in esame possa determinare dubbi di compatibilità costituzionale, per quanto attiene al rispetto dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, oltre che in merito alla tempistica per la comunicazione della variazione reddituale. Altresì, il venir meno della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio potrebbe determinare una menomazione del diritto di difesa e dell'interesse ad agire in giudizio.

In conclusione, ritiene che sarebbe necessario approfondire due aspetti critici, consistenti nella mancata equivalenza tra aumento e diminuzione del livello reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio, oltre che nel venir meno di un *favor* al diritto di agire in giudizio e di difendersi. Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come le considerazioni svolte dal senatore Giorgis siano meritevoli di riflessione, ma richiedano una valutazione in sede di Commissione di merito.

Ricorda poi incidentalmente le problematiche di ordine finanziario connesse al disegno di legge in titolo, considerate le risorse pubbliche stanziare ogni anno per finanziare l'istituto del gratuito patrocinio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

[\(1668\)](#) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere non ostativo del relatore.

[\(1684\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) e il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi, lamentando l'assenza di adeguate risorse finanziarie per contrastare la piaga del lavoro forzato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

[\(1685\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) e la senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 16, per il seguito dell'esame dell'Atto Senato 1451 (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 317(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
317^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1737\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) in riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Lorefice nel corso della seduta plenaria di mercoledì 7 gennaio, concernente la possibilità di approfondire i temi contenuti nel disegno di legge n. 1737 (Legge di delegazione europea 2025) mediante audizioni delle parti interessate, comunica che sarà messa a disposizione dei senatori la documentazione già acquisita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

In aggiunta, propone di prevedere per la giornata di giovedì 22 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, la possibilità di poter svolgere talune limitate audizioni, ferma restando la possibilità di chiedere memorie scritte. A tal fine, invita i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte entro domani, mercoledì 14 gennaio.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge alle ore 14 di martedì 27 gennaio, in vista di una conclusione dei lavori in Commissione orientativamente nella settimana del 3-5 febbraio, considerata la calendarizzazione in Assemblea per la settimana del 17-19 febbraio.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) passa quindi la parola al senatore Rosso, relatore sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2024" (Doc. LXXXVII, n. 2), in seguito alla quale potrà essere avviata la discussione generale congiunta.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore sulla Relazione consuntiva 2024, ricorda che essa è prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ed è stata presentata il 10 ottobre 2025 quale principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulle attività del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno a cui si riferisce.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2024 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti, che riflettono

le priorità indicate dalla Commissione europea per il 2024.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, nel quale si evidenzia il ruolo attivo dell'Italia nella definizione dell'Agenda strategica 2024-2029, con particolare riguardo all'allargamento dell'Unione, alle migrazioni e alla sicurezza economica e difesa. Il secondo capitolo concerne le politiche macroeconomiche, in cui si sottolinea anche la partecipazione italiana alla revisione della *governance* economica europea, volta a garantire sostenibilità delle finanze pubbliche e stabilità macroeconomica, in stretta connessione con il controllo della spesa pubblica, oltre ai temi del Quadro finanziario pluriennale e della riforma del sistema delle risorse proprie.

La seconda parte, quella più consistente del documento, riguarda le politiche orizzontali e settoriali, concentrandosi in particolare sulle "politiche strategiche", identificate nelle seguenti: 1) "Green Deal europeo" e transizione verde, con molti temi su cambiamenti climatici, ambiente, agricoltura, mobilità sostenibile, turismo; 2) "Un'Europa pronta per l'era digitale e completamento del mercato interno", che comprende i temi dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione in tutti i settori, la cybersicurezza, turismo, brevetti; 3) "Un'economia a servizio delle persone", con riguardo ai temi della fiscalità, delle guide turistiche, dell'insolvenza, dei diritti dei passeggeri; e 4) "Promozione del nostro stile di vita europeo", con riguardo al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, alla semplificazione per le imprese e alla strategia farmaceutica. Tra i risultati conseguiti si segnalano la digitalizzazione della giustizia e della sanità (Fascicolo sanitario elettronico) e il rafforzamento della cybersicurezza, in connessione con la difesa degli interessi strategici del Paese.

La terza parte, "Un'Europa più forte nel mondo", concerne la dimensione esterna dell'Unione con riguardo ai temi di sicurezza, difesa e migrazione. La Relazione evidenzia il ruolo attivo dell'Italia nel promuovere la base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa, rafforzando così la sovranità strategica dell'Unione. Sul piano operativo, il nostro Paese ha continuato a fornire supporto concreto, sia in termini formativi sia operativi, all'Ucraina. In materia migratoria, l'Italia ha sostenuto con impegno l'attuazione del nuovo Patto su migrazione e asilo, contribuendo al rilancio del dialogo con i Paesi del vicinato Sud e dell'Africa. Tale impegno si è tradotto in iniziative concrete di cooperazione allo sviluppo e promozione della mobilità legale, tra cui si distingue in particolare il "Piano Mattei", che rappresenta un elemento centrale della strategia italiana nei rapporti con il Continente africano e mira a costruire partenariati su base paritaria, superando la logica donatore-beneficiario e generando benefici e opportunità reciproche.

La quarta parte tratta delle attività di "coordinamento nazionale delle politiche europee", nella fase di attuazione della normativa europea, con l'obiettivo primario di ridurre e prevenire l'avvio di procedure di infrazione, anche in materia di aiuti di Stato e di lotta contro le frodi. In particolare, nel 2024, le procedure di infrazione sono diminuite da 69 a 64, grazie all'archiviazione di 28 procedure, a fronte dell'apertura di 23 nuove contestazioni. La materia principale, oggetto delle procedure, continua ad essere quella ambientale, con 23 procedure in corso al 31 dicembre 2024.

Un capitolo specifico è dedicato alla politica di coesione. Con riferimento alla programmazione 2014-2020, l'importo certificato al 31 dicembre 2024 è pari a circa il 92,2 per cento dell'obiettivo per il pieno utilizzo dei 64,4 miliardi di euro (di cui 16,5 nazionali). Per il periodo 2021-2027, risultano operazioni avviate al 31 dicembre 2024 per un importo pari al 25 per cento della dotazione complessiva dei 73,9 miliardi di euro.

La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono l'elenco dei Consigli dell'Unione e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione all'Italia nel 2024 (pari a 37,3 miliardi di euro, di cui 20,2 per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il restante a valere sulla politica agricola comune e sulla politica di coesione), e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera dei deputati nella fase ascendente della normativa europea, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

La Convenzione del 1992, ratificata dall'Italia con la legge n. 171 del 1996, mira a integrare le politiche sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari attraverso un approccio preventivo e globale, orientato alla tutela della salute e alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Per darvi attuazione, sono stati negoziati due Protocolli: quello su acqua e salute, firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia, e quello sulla responsabilità civile per danni da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati, al quale l'Italia non ha aderito.

Il Protocollo su acqua e salute ha come obiettivo principale, come enunciato dall'articolo 1, la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo mediante il miglioramento della gestione delle acque, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua, nel quadro dello sviluppo sostenibile.

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3): le acque superficiali, le acque sotterranee, gli estuari, le acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, le acque interne generalmente disponibili per la balneazione, le acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e le acque reflue.

L'articolo 4 stabilisce che le Parti adottino misure adeguate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una loro qualità che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici.

L'articolo 5 definisce i principi e le strategie di attuazione del Protocollo, tra cui il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga", il diritto sovrano degli Stati di utilizzare le proprie risorse senza arrecare danni oltre i confini nazionali, la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'interesse delle generazioni presenti e future e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di acqua e salute.

Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.

In particolare, l'articolo 6 impegna le Parti a garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi di raccolta e depurazione, mediante la definizione di obiettivi locali e nazionali periodicamente aggiornati.

L'articolo 7 prevede la raccolta e la diffusione dei dati sugli indicatori di progresso verso gli obiettivi del Protocollo. L'articolo 8 impone l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di sorveglianza e di allerta precoce per individuare tempestivamente malattie legate all'acqua dovute a incidenti o eventi climatici estremi e per fornire indicazioni preventive e di risposta alle autorità e al pubblico. Gli articoli 9 e 10 promuovono l'informazione, la consapevolezza e l'accesso del pubblico ai dati e alle valutazioni rilevanti.

Il testo chiama altresì le Parti a cooperare al fine di sviluppare indicatori di qualità, istituire sistemi coordinati di sorveglianza e assistenza in caso di epidemie o malattie, costituire banche di dati per lo scambio di informazioni e sostenere l'attuazione dei piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).

Vengono poi disciplinati ulteriori aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle

funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).

Gli articoli da 18 a 26 contengono disposizioni di carattere procedurale relative ai termini e alle procedure per la modifica del testo medesimo (articolo 18), alla disciplina del diritto di voto (articolo 19), alle modalità di composizione delle controversie (articolo 20), alla sua entrata in vigore (articolo 23), alla sua eventuale denuncia (articolo 24) e all'utilizzo delle lingue ufficiali (articolo 26)

Il disegno di legge di ratifica è composto, come di consueto, da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2) clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) ed entrata in vigore (articolo 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 184 del 2023, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 sull'assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.

Esso è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di un decreto legislativo attuativo di direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive.

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 2023, adottato in base alla legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) per il recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2118, e alla prima fase applicativa dello stesso, alcuni *stakeholder* del settore hanno rappresentato l'esigenza di ricevere chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi riguardanti il perimetro di applicazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto e la possibilità di escludere tale obbligo per alcune tipologie di veicoli.

Al fine, quindi, di apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 184 del 2023, sono state avviate le interlocuzioni necessarie per un confronto tecnico con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). Si evidenzia, in particolare, che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118.

Il provvedimento in esame si compone di due articoli. L'articolo 1, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), nelle parti che erano state introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 184 del 2023.

In particolare, la lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, in cui siano distinti il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP.

La lettera *b*) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sono così superate le

criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal settore.

La lettera c) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice ribadisce, infine, l'opportunità di introdurre le predette deroghe assicurative per i veicoli storici, al fine di favorire la stipula di strumenti assicurativi maggiormente adatti al tipo di rischio connesso a tali veicoli. Propone, inoltre, di acquisire anche la posizione del Club Aci Storico e dell'ASI - Automotoclub Storico Italiano.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di contrasto all'antisemitismo, ricordando che essi sono all'esame in sede referente presso la 1a Commissione congiuntamente anche ai disegni di legge n. 1004 (del Gruppo Lega) e n. 1575 (del senatore Scalfarotto), il cui *iter* è stato avviato il 5 agosto 2025.

I quattro disegni di legge si pongono tutti in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), che richiamano nei rispettivi testi.

In particolare, il disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri, reca "disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo" e si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione della citata risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), accolga l'integrale definizione operativa di antisemitismo adottata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), a Bucarest il 26 maggio 2016.

Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende "una specifica percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebrae o non ebrae, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto".

Si dispone poi che le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottino misure per prevenire e reprimere tali manifestazioni e che la Conferenza unificata si riunisca con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

L'articolo 2 stabilisce che i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito, e dell'università e della ricerca, adottino iniziative di formazione del proprio personale, dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi dei casi di antisemitismo. A tale scopo, dovrà essere adottata, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una "Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo".

Inoltre, si prevede l'istituzione di corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, presso le scuole, per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse e contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.

L'articolo 3 rinvia all'emanazione di un decreto governativo, per la definizione delle misure di prevenzione e di segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita in ambito scolastico o universitario, specificando le relative sanzioni in caso di violazione.

Infine, l'articolo 4 integra l'articolo 604-*bis* del codice penale, estendendo la pena della reclusione (da due a sei anni) già prevista in caso di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche al caso di istigazione fondata sui motivi di antisemitismo. Tali motivi sono individuati in: ostilità, avversione, denigrazione, discriminazione, lotta o violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Si prevede anche l'aggravante dell'uso di segni o simboli antisemiti ed è prevista l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa, volti a favorire la riparazione del danno e la riconciliazione.

Il disegno di legge n. 1722, a prima firma del senatore Delrio, sempre in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo, reca disposizioni per il rafforzamento della Strategia nazionale contro l'antisemitismo e di delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme *online*, e si compone di sei articoli.

L'articolo 1 (come per il disegno di legge n. 1627) dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'IHRA, in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), e con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

L'articolo 2, al fine di contrastare l'antisemitismo *online*, delega il Governo a disciplinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i diritti degli utenti e gli obblighi delle piattaforme, nonché le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme *online* in lingua italiana.

La delega si pone in attuazione della nuova Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo 2025-2029 e del regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*).

Il comma 2 del medesimo articolo enuncia i principi e criteri direttivi della delega, in cui si prevedono specifici obblighi nei confronti delle piattaforme *online* e dell'AGCOM, volti a contrastare la presenza e la diffusione di contenuti antisemiti *online*, fissando anche la relativa disciplina sanzionatoria a carico delle piattaforme inadempienti. Sui decreti legislativi attuativi della delega, il comma 3 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 3 modifica la legge n. 240 del 2010, rafforzando la promozione della ricerca e dell'insegnamento in ambito universitario, mediante la collaborazione con altre università italiane e straniere.

L'articolo 4 dispone che presso l'organismo di vigilanza di ciascuna università sia individuato un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni poste in essere a contrasto dei fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Similmente, l'articolo 5 prevede che le istituzioni scolastiche comunichino annualmente, mediante i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni intraprese per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), in qualità di cofirmatario del disegno di legge a prima firma Delrio, sottolinea la grande importanza della materia oggetto dei provvedimenti in esame, su cui la 1^a Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni.

Ritiene importante giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo entro la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, sia come segnale forte per l'opinione pubblica, sia per anticipare la possibile

recrudescenza di episodi di antisemitismo in concomitanza con tale data.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di conoscere quanti e quali Stati membri abbiano adottato norme interne di recepimento della definizione di antisemitismo menzionata nella citata risoluzione del Parlamento europeo.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) si unisce alle preoccupazioni e sollecitazioni espresse dal senatore Lombardo e ricorda di aver firmato anch'egli il disegno di legge a prima firma Delrio. Ricorda, inoltre, che la definizione di antisemitismo era stata accolta dal Consiglio dei ministri del Governo Conte II e ritiene importante che ora sia espressamente recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'opportunità di accelerare l'*iter* parlamentare, e se possibile concluderlo entro la Giornata della Memoria del 27 gennaio. Sottolinea in ogni caso come l'esame parlamentare sinora svolto, anche considerando la seduta odierna della 4^a Commissione, rappresenti un segnale importante della volontà di contrastare ogni forma di antisemitismo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 318(ant.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026

318^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sugli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 10 settembre 2025.

Al riguardo, propone di ricordare, nelle premesse, il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025 (COM(2025) 1025/2), che ha risposto all'invito del Consiglio europeo dell'ottobre 2025 a presentare un piano ambizioso e globale per alloggi a prezzi accessibili, secondo il quale è necessario intervenire per potenziare l'offerta, mobilitare gli investimenti, consentire un sostegno immediato sospingendo nel contempo le riforme e sostenere le persone più colpite.

Valutati gli emendamenti, ritiene che questi non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che eventuali agevolazioni economiche o fiscali alle imprese siano adottate nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Propone di sottolineare, nelle premesse, che la ratifica del Protocollo consentirà al nostro Paese d'inserire le molteplici attività già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, attuata con il decreto legislativo n. 18 del 2023, e degli Orientamenti politici 2024-2029 presentati dalla Presidente della Commissione europea.

Ricorda la Strategia europea sulla resilienza idrica (COM(2025) 280), che riconosce la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua dolce come una priorità strategica per l'Unione, essenziale per la sicurezza, la competitività e la resilienza economica e ha l'obiettivo di proteggere il ciclo dell'acqua, costruire un'economia efficiente nell'uso delle risorse idriche e garantire acqua e servizi igienico-sanitari accessibili a tutti, nel rispetto delle competenze nazionali e con un'azione coordinata a livello europeo.

Ciò premesso, la Relatrice ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) considera di grande rilevanza il tema in discussione, su cui vi è un orientamento favorevole del suo Gruppo di appartenenza.

Ritiene tuttavia che, per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche in Italia, vi sia ancora molto da fare. Ricorda che su tali problematiche sono stati presentati diversi disegni di legge, di cui uno anche a sua firma, il cui esame non è stato avviato.

Evidenzia, quindi, la particolare gravità della situazione in Sicilia, territorio da cui proviene, caratterizzato da una rete idrica obsoleta e da ingenti perdite d'acqua, per le quali si rendono necessarie misure emergenziali ben più efficaci rispetto ai tentativi finora effettuati con l'installazione dei dissalatori.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 ([COM\(2025\) 540 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, si inserisce nel quadro del Patto sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore nel maggio 2024, e istituisce il nuovo strumento finanziario dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, per il periodo 2028-2034, in sostituzione dell'attuale Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) 2021-2027.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, di cui si è già dato conto nella precedente seduta.

La Relatrice ricorda che il Governo ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, in quanto il fondo AMIF 2021-2027, così come lo strumento per la programmazione 2028-2034, oggetto della proposta in esame, è considerato uno strumento essenziale per migliorare la gestione dei flussi migratori in Europa.

Inoltre, pur rilevando differenze rispetto alla programmazione precedente, che potrebbero comportare alterazioni nei flussi di finanziamento delle attività rientranti nella politica di asilo, migrazione e integrazione, e nella gestione dei relativi fondi, oltre a taluni altri aspetti da chiarire nel corso del

negoziato in sede europea, il Governo ritiene che la proposta di regolamento rispetti il principio di attribuzione e il principio di sussidiarietà, in quanto le sfide sono di natura transfrontaliera, promuovono un approccio comune tra gli Stati membri nell'attuazione dell'*acquis*, e promuovono la collaborazione su questioni transnazionali, così come il principio di proporzionalità, poiché gli obiettivi e il corrispondente sostegno dell'Unione sono proporzionati agli obiettivi prefissati. Ricorda, inoltre, che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sono scadute e che la proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in titolo.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni ([COM\(2025\) 553 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 25 novembre.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, fa parte della revisione della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2028-2034. Essa apporta modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Le modifiche proposte sono necessarie, secondo la Commissione europea, al fine di tenere conto degli sviluppi nel settore agricolo e di migliorare l'attuazione del Regolamento. In particolare, per allinearsi alle disposizioni dell'Accordo sull'agricoltura, stipulato in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, è necessario aggiornare alcune disposizioni per il calcolo dei dazi addizionali all'importazione. Per la Commissione europea occorrerebbe, inoltre, aggiornare le norme vigenti in materia di importazioni di canapa. Infine, il regolamento (UE) n. 1308/ 2013 dovrebbe prevedere disposizioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti agricoli in situazioni di emergenza e di crisi gravi.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui la valutazione del progetto è nel complesso positiva.

Secondo il Governo il principio di attribuzione è rispettato. La base giuridica della proposta in titolo è costituita, infatti, dagli articoli 42, 43, paragrafo 2, e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché, considerata la dimensione europea dell'organizzazione comune dei mercati e il fatto che essa disciplina la libera circolazione delle merci e dei prodotti agricoli nel mercato interno, le diverse questioni devono essere affrontate a livello europeo piuttosto che a livello dei singoli Stati membri.

Infine, secondo la relazione del Governo, anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta dispone modifiche limitate, ritenute necessarie per un buon funzionamento dell'attuale organizzazione comune dei mercati.

Il progetto viene valutato anche conforme all'interesse nazionale, sebbene vi siano delle criticità, specie per quanto riguarda il nuovo impianto complessivo della PAC.

La proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali, di cui due, il Senato francese e romeno, hanno adottato un parere motivato sollevando criticità sul rispetto del principio di sussidiarietà, mentre la Camera dei deputati ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni nell'ambito del dialogo politico.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi

di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, ad integrazione della richiesta di contributi scritti già avanzata nella precedente seduta, chiede che la Commissione acquisisca la memoria scritta anche della Federazione motociclistica italiana, con riguardo al registro storico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre 2025;

ricordati il parere espresso il 6 marzo 2024 sui disegni di legge in titolo, il parere espresso il 6 novembre 2024 sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito il 18 settembre 2024 e sugli emendamenti ad esso riferiti, e il parere espresso il 17 settembre 2025 sul nuovo testo unificato adottato come testo base il 10 settembre 2025;

ricordato il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025 (COM(2025) 1025/2), che ha risposto all'invito del Consiglio europeo dell'ottobre 2025 a presentare un piano ambizioso e globale per alloggi a prezzi accessibili e che si basa su quattro pilastri in cui è necessario intervenire: I. potenziare l'offerta; II. mobilitare gli investimenti; III. consentire un sostegno immediato sospingendo nel contempo le riforme; IV. sostenere le persone più colpite;

valutato che gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato adottato come testo base il 10 settembre 2025 non presentano criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che eventuali agevolazioni economiche o fiscali alle imprese, siano adottate nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1685

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999;

evidenziato che il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992, firmato da 32 Stati, tra cui l'Italia, ha come obiettivo principale la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo mediante il miglioramento della gestione delle acque, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua, nel quadro dello sviluppo sostenibile;

sottolineato, in particolare, che la ratifica del Protocollo consentirà al nostro Paese d'inserire le

molteplici attività già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, attuata con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

considerato che la resilienza idrica è una priorità della Commissione europea, come annunciato dalla presidente von der Leyen negli [orientamenti politici](#) per il periodo 2024-2029 e che la strategia per la resilienza idrica è saldamente radicata nella visione per il 2050 [presentata dall'Unione europea alla conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2023](#);

ricordato che le Commissioni 4a e 8a riunite del Senato in seduta congiunta con le Commissioni VIII e XIV riunite della Camera dei deputati hanno svolto, il 20 marzo 2025, l'audizione della Commissaria europea per l'ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare e competitiva, Jessika Roswall, la quale aveva anticipato la presentazione della Strategia europea sulla resilienza idrica, riconoscendo il valore strategico di suolo, acqua, agricoltura e bioeconomia e sostenendo una visione integrata in cui ambiente, economia, società e sicurezza sono interconnessi e necessitano di essere affrontati insieme; ricordato altresì che la Commissione europea ha poi adottato, il 4 giugno 2025, la Comunicazione della Commissione europea su una *Strategia europea sulla resilienza idrica* (COM(2025) 280), che riconosce la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua dolce come una priorità strategica per l'Unione, essenziale per la sicurezza, la competitività e la resilienza economica e ha l'obiettivo di proteggere il ciclo dell'acqua, costruire un'economia efficiente nell'uso delle risorse idriche e garantire acqua e servizi igienico-sanitari accessibili a tutti, nel rispetto delle competenze nazionali e con un'azione coordinata a livello europeo;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026 508^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(316-B) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'iter presso la Camera dei deputati è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato previsto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, il lago di Lugano o Ceresio.

Considerato che tale modifica non determina ulteriori oneri, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha nulla da osservare.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(316-B) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede redigente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PIRRO (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni sul provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero

legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1683 e 1478-A) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è stato modificato in sede referente e che, in ordine ai profili finanziari disciplinati all'articolo 7, atteso che gli oneri e la relativa copertura decorrono dal 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931 e 1275), la clausola di copertura sui fondi speciali (articolo 7, comma 1, lettera *a*) e *b*)) può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Propone quindi di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 25 novembre 2025.

In relazione agli emendamenti, propone altresì di confermare il parere non ostativo sull'emendamento 6.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso di nulla osta sia sul testo che sull'emendamento 6.1.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la relatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, in relazione all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La sottosegretaria SAVINO fa presente che è emersa l'esigenza di un approfondimento sui profili finanziari degli emendamenti approvati e chiede quindi una breve sospensione ai fini del completamento dell'*iter* istruttorio.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere l'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana dell'11 febbraio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare risposta alle richieste della Commissione.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta l'8 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1517) ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni richiesta il 16 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, fa presente che si è in attesa delle risposte da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 3.0.100, che prevede la possibilità di erogare un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. sino ad un massimo di 50 milioni di euro, che occorre valutare, in relazione al comma 1, se tale intervento sia limitato all'anno 2026, secondo quanto previsto dalla corrispondente copertura finanziaria.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 4, occorre aggiornare il ricorso al fondo speciale di parte corrente al bilancio triennale 2026-2028, eliminando il riferimento alle proiezioni. Occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) occorre avere conferma, analogamente all'emendamento cui si riferisce, della sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO in relazione alla proposta 3.0.100, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle modifiche apportate dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) approvato.

Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), non ha nulla da osservare, confermando che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non pregiudica gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Sui restanti emendamenti approvati, concorda con le osservazioni della Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.0.100, come modificato dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), su cui il parere è non ostativo.

Sui restanti emendamenti approvati il parere è non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.4.2.4.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 240(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

240^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e, in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 ([n. 369](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024, segnalando che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame, mentre l'articolo 2 individua il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento europeo sul ripristino della natura. In particolare, il MASE è designato autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento in materia di: ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce; energia da fonti rinnovabili; ripristino degli ecosistemi urbani; ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali. Al MASAF viene invece attribuita la competenza sull'applicazione delle disposizioni in

materia di ripristino degli ecosistemi agricoli e forestali. Le attività relative al ripristino degli ecosistemi marini, al ripristino delle popolazioni di impollinatori e alla messa a dimora di nuovi alberi sono ripartite tra i due Ministeri per i profili di rispettiva competenza.

L'articolo 3 è dedicato al Piano nazionale di ripristino recante le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi, che, sulla base del regolamento, ogni Stato membro dell'Unione europea è chiamato a elaborare e a presentare alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026. In particolare, esso prevede che il MASE e il MASAF assicurino il raccordo e il coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano, che verrà adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, sentita la Conferenza unificata. Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, ivi compresi il riesame e la revisione dello stesso. Le autorità nazionali competenti provvederanno inoltre ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste dall'articolo 21 del regolamento.

L'articolo 4 individua invece le amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, ripartendo i relativi compiti tra MASE, MASAF, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, enti gestori delle aree naturali protette, autorità di bacino distrettuali, enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o private, comuni e città metropolitane.

L'articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, volto ad assicurare il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.

L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00026) ROSA e altri - Proposta di risoluzione sulle misure per rafforzare lo strumento del contratto di fiume

(Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame della proposta di risoluzione in titolo ha avuto inizio l'11 novembre scorso e in quella sede alcuni Gruppi di opposizione avevano preannunciato l'intenzione di sottoporre ai proponenti proposte di integrazione del testo. Al fine di consentire una sollecita prosecuzione dell'esame, li invita dunque a far pervenire tali proposte in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4ª Commissione sui *Doc. LXXXVI, n. 3* e *LXXXVII, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 3*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 2*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, pubblicata in allegato, nonché due distinte proposte di parere favorevole, sul Documento LXXXVI, n. 3, e sul Documento LXXXVII, n. 2, anch'esse pubblicate in allegato.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) lamenta il mancato inserimento nel disegno di legge n. 1737 della delega a dare attuazione alla direttiva europea sulla prestazione energetica degli immobili, nota come direttiva

"case green".

Il **PRESIDENTE** osserva che eventuali proposte di integrazione del testo potranno essere presentate e discusse presso la 4^a Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, che risulta approvata.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2.

Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice **TUBETTI** (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, adottata nel marzo 1992 a Helsinki ed entrata in vigore nell'ottobre 1996, è stata ratificata ad oggi da 56 Paesi e ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e per l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Al fine di dare attuazione alla Convenzione, le Parti hanno negoziato due documenti: il Protocollo su acqua e salute, oggetto della ratifica in esame, e il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, che è stato firmato il 21 maggio 2003, ma non è stato sottoscritto dall'Italia.

Il Protocollo su acqua e salute, composto da 26 articoli, è finalizzato a promuovere la protezione della salute umana e del benessere attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua.

In conclusione, presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (n. 344),

preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2026, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie» con le seguenti: «il cui oggetto sociale può essere convertito alla sola gestione dei rifiuti di batterie, o in alternativa esteso anche alla gestione dei rifiuti di batterie in maniera congiunta ai RAEE». Ad oggi il sistema Italia è composto da 3 sistemi collettivi che operano sulla sola filiera delle batterie e da 12 sistemi collettivi che con statuto già approvato operano su entrambe le filiere RAEE e batterie. Pertanto, ai fini della corretta applicazione del nuovo regolamento europeo, la modifica proposta consentirebbe di conformare immediatamente tutti i sistemi collettivi già operanti

adottando direttamente lo statuto-tipo di cui al decreto 13 dicembre 2017, n. 235, lasciando liberi i produttori di decidere se operare attraverso un sistema di gestione monofiliera (batterie) ovvero confluire nei sistemi di gestione già riconosciuti nelle filiere RAEE-batterie. Tale impostazione consentirà una riduzione dei costi amministrativi e di gestione dei sistemi collettivi a vantaggio degli utenti finali. Infatti molti produttori sono sia produttori di batterie che di AEE e molti punti di prelievo dei loro rifiuti (piazze ecologiche comunali) sono condivisi. Si evidenzia che i due settori sono sottoposti al medesimo Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 dello schema in esame; - al fine di specificare nel documento di trasporto (DDT) la tipologia di batterie assoggettate alla disciplina in oggetto dagli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2023/1542, all'articolo 31, comma 2, dello schema in esame dopo le parole: «la categoria di batterie» inserire le seguenti: «(P - portatili, LMT - mobilità elettrica leggera), la chimica, i quantitativi».

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1685**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
si garantisca il coordinamento delle attività di cooperazione relative alle acque transfrontaliere di cui all'atto in esame con quelle previste da altri trattati internazionali e, in particolare, con i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e con quanto previsto dall'Accordo sulla promozione della cooperazione economica di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia in tema di Commissione mista italo-slovena sull'idro-economia, al fine, tra l'altro, di garantire la qualità delle acque e la continuità delle portate nelle zone di frontiera, quale quella isontina, e di assicurare un adeguato coinvolgimento di tutti gli enti interessati nei territori di riferimento.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 367(ant.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026

367^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) ricapitola in primo luogo le finalità della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, mentre il Protocollo oggetto del disegno di legge in esame è inteso a promuovere la protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile (articolo 1).

Dopo aver elencato le definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3), il quale è relativo alle acque superficiali, alle acque sotterranee, agli estuari, alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.

Le Parti sono tenute ad adottare misure appropriate per prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati a un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici (articolo 4).

Il testo definisce quindi principi e strategie che le Parti sono chiamate ad adottare (articolo 5) in vista del raggiungimento degli obiettivi di un accesso all'acqua potabile per tutti e di una fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti. Le Parti dovranno inoltre stabilire e aggiornare periodicamente obiettivi locali e nazionali finalizzati ad assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua (articolo 6).

Il Protocollo individua altresì le modalità per raccogliere e valutare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi attesi (articolo 7), per definire i sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale (articolo 9), per garantire adeguate forme di sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, informazione, ricerca e sviluppo (articoli 9 e 10).

Le Parti sono poi tenute a cooperare e a prestarsi mutua assistenza al fine di: facilitare il raggiungimento degli obiettivi; definire obiettivi specifici; sviluppare indicatori di qualità; istituire sistemi coordinati o comuni di sorveglianza e assistenza in caso di epidemie o malattie; costituire sistemi informativi integrati e banche dati per lo scambio di informazioni; sostenere l'attuazione di piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).

I successivi articoli del Protocollo disciplinano ulteriori aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 3 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) richiama l'opportunità di valutare la possibilità di un aggiornamento della disciplina internazionale pattizia, al fine della risoluzione del problema degli inquinanti industriali presenti nelle acque dell'Isonzo.

Constatato che non vi sono altre richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che l'esame potrà proseguire in una successiva seduta, con l'auspicabile finalità di giungere all'approvazione di un parere condiviso. Saggiunge che spetta alla relatrice valutare la pertinenza delle indicazioni scaturite dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio 2025.

Nel ricapitolare l'andamento dell'*iter*, il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della calendarizzazione della discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo, per cui si pone l'urgenza di disporre del prescritto parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*), che, nel ricordare che è in corso il ciclo di audizioni presso la Commissione di merito, sottolinea l'opportunità di disporre del contributo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che spetta ai Gruppi sollecitare nelle sedi idonee la programmazione dell'audizione da parte della 2a Commissione, che sta trattando il provvedimento in via primaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL ,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra nel giugno 2014.

Il Protocollo è stato adottato in particolare allo scopo di colmare alcune lacune attuative della Convenzione n. 29 e di rendere più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini di

sfruttamento della manodopera, la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro forzato.

Viene innanzitutto stabilito l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime la protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento, nonché per comminare sanzioni ai responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio (articolo 1). Il testo prevede inoltre l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica e un piano d'azione nazionali per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle autorità competenti.

Il Protocollo specifica inoltre le misure per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio, tra cui l'istruzione e l'informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, azioni per estendere il campo di applicazione della nuova disciplina a tutti i settori dell'economia, il potenziamento dei servizi di ispezione del lavoro, la protezione delle persone - in particolare dei lavoratori migranti - contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro, nonché le azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano (articolo 2).

È quindi previsto l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, per consentirne il recupero e la riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno (articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo ogni Stato membro garantisce a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro *status* giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento. Ciascuno Stato membro ha inoltre l'obbligo, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di cooperazione fra gli Stati per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica favorevolmente il provvedimento in esame, in considerazione dei rischi relativi alla diffusione a livello internazionale del lavoro forzato o obbligatorio. Osserva peraltro che l'efficacia dell'atto è subordinata all'adeguamento della legislazione nazionale, particolarmente riguardo alla protezione dei lavoratori migranti. In tale ottica, auspica che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge non limiti l'attuazione della disciplina recata dal Protocollo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) esprime a sua volta il favore del proprio Gruppo riguardo alla ratifica del Protocollo, nel presupposto che la clausola di invarianza finanziaria non ne limiti l'applicazione concreta. Rimarca che vi sono forme di caporalato che rendono necessario un aumento delle possibilità di intervento delle istituzioni a tutela della dignità del lavoro.

Intervenendo in replica, la relatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime apprezzamento per le considerazioni formulate, rilevando che gli sviluppi recenti della legislazione già consentono un aumento delle possibilità di controllo sulle condizioni di lavoro. Presenta quindi una proposta di parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva. Il [PRESIDENTE](#) rileva che la deliberazione è stata unanime.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) si riserva, d'intesa con la Presidenza della 7a Commissione, di sconvocare la seduta delle Commissioni 7a e 10a riunite, prevista alle ore 8,45 di domani, qualora non dovessero pervenire in tempo utile gli attesi pareri della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.4.2.5.2. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 368(pom.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026

368^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

indi della Vice Presidente

[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole, ritenendo che la questione posta dalla senatrice Tubetti nel corso del dibattito, pur meritevole di attenzione, sia da trattare in altra sede.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

Il presidente [ZAFFINI](#) constata l'unanimità della deliberazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) rileva in primo luogo che lo schema di decreto in esame reca un complesso di integrazioni e correzioni al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200; quest'ultimo, in attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 3 agosto 2022, n. 129, ha operato una revisione della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), operata in via principale mediante novelle al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Lo schema di decreto integrativo e correttivo in esame è stato predisposto in base alla medesima disciplina di delega di cui alla legge n. 129 del 2022.

La novella di cui all'articolo 1 dello schema prevede che gli statuti o i regolamenti di organizzazione e

funzionamento degli IRCCS di diritto pubblico possano contemplare anche: il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico, nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore; il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, con riferimento alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche.

L'articolo 2 dello schema reca una norma abrogativa, che si connette con la novella di cui al successivo articolo 3, la quale ridefinisce la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS.

L'articolo 4 concerne in primo luogo il regime di incompatibilità con altre attività dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Al riguardo, la novella ridefinisce le esclusioni dal divieto di esercizio di un altro rapporto di lavoro (pubblico o privato); nel testo vigente, il divieto è posto in via assoluta, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso; la novella prevede la compatibilità con l'impegno di professore universitario a tempo definito e consente in generale l'esercizio di attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, nonché l'esercizio di attività di consulenza scientifica, anche in ambito internazionale, purché essa sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto, e l'esercizio di attività clinico-assistenziale, limitatamente alla responsabilità e alla gestione di specifici programmi, infradipartimentali o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca dell'IRCCS. Inoltre, il successivo articolo 8, comma 1, lettera b), prevede che il suddetto nuovo regime si applichi, su domanda, anche ai direttori scientifici in carica al momento di entrata in vigore del presente decreto. A tale riguardo, il RELATORE rileva l'opportunità di valutare la coerenza della novella proposta rispetto alla norma di delega in materia di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico.

L'articolo 4, inoltre, definisce le procedure e i requisiti per il conferimento negli IRCCS di diritto pubblico degli incarichi di consulente esperto, responsabile di ricerca clinica e infermiere di ricerca clinica.

L'articolo 4, secondo la relazione illustrativa, prevederebbe anche l'estensione agli IRCCS di diritto pubblico trasformati in Fondazioni della disciplina, vigente per gli altri IRCCS di diritto pubblico, sulla composizione delle commissioni per le selezioni relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.

Le novelle di cui all'articolo 5 concernono specificamente gli IRCCS di diritto privato. Si prevede che: essi possano, al fine del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria; gli atti di organizzazione dei medesimi Istituti possano contemplare il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica; l'obbligo vigente di invio annuo al Ministero della salute dei rendiconti finanziari dell'attività, economica e non economica, si applichi con esclusivo riferimento all'attività di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti. In correlazione con quest'ultima modifica, si sopprime l'obbligo di invio di un bilancio separato per i fondi pubblici, mentre vengono confermati gli altri invii annui obbligatori.

L'articolo 6 concerne una delle condizioni poste per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, costituita da un limite minimo percentuale di ricercatori aventi un contratto di lavoro subordinato (limite pari al 35 per cento e commisurato al totale dei ricercatori medesimi). La norma vigente esclude da tale computo sia il personale preposto all'assistenza sanitaria sia il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le università. La novella sopprime l'esclusione della suddetta seconda categoria di personale.

L'articolo 7 modifica l'ambito dei rendiconti finanziari dell'attività, economica e non economica, che gli IRCCS di diritto pubblico devono inviare annualmente al Ministero della salute. La novella specifica che l'ambito di tali rendiconti è circoscritto all'attività (economica e non economica) di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti.

L'articolo 8, comma 1, lettera a), ridefinisce l'ambito di disposizioni demandate a decreti ministeriali e modifica la procedura di emanazione dei medesimi decreti. Tra l'altro, si inserisce nell'ambito del

rinvio a decreti ministeriali la determinazione del numero massimo di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici e si sopprime dal medesimo ambito la revisione dei requisiti, già fissati in via legislativa, per la partecipazione, da parte di un IRCCS, a reti di ricerca inerenti ad aree tematiche diverse rispetto all'area per la quale l'Istituto gode del riconoscimento.

L'articolo 9 specifica che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita una riflessione in merito all'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) si esprime in senso favorevole, sottolineando la necessità di disporre di adeguati approfondimenti sulla normativa in esame, nonché di analizzare la questione dei livelli di efficacia ed efficienza degli IRCCS anche alla luce dell'evoluzione delle reti di ricerca.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene utile lo svolgimento di audizioni, con particolare riguardo all'approfondimento dell'aspetto dell'integrazione degli IRCCS nel Servizio sanitario nazionale, volta al complessivo potenziamento delle possibilità di assistenza e cura.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) rammenta l'impostazione originaria alla base dell'istituzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, specificamente centrata sull'attività di ricerca traslazionale.

Rileva quindi la necessità di licenziare un parere adeguatamente meditato.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) dichiara il favore del proprio Gruppo rispetto allo svolgimento di audizioni, nella prospettiva di rendere maggiormente omogenei i livelli di efficienza e qualità nei diversi territori, nonché di valorizzare il ruolo del direttore scientifico nell'ambito della promozione delle attività di ricerca.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) auspica che tramite i necessari approfondimenti la Commissione possa esprimere una posizione sufficientemente articolata in un'ottica di miglioramento nella gestione degli IRCCS, tenuto conto della loro valenza strategica nell'ambito del sistema sanitario.

Non ravvisando motivi di contrarietà allo svolgimento di audizioni, il relatore [ZULLO](#) (FdI) richiama l'attenzione sulla necessità di porre particolare attenzione agli aspetti del coordinamento fra le diverse disposizioni recate dai successivi interventi legislativi in materia di IRCCS.

Il [PRESIDENTE](#) propone le ore 12 di domani quale termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di uno per Gruppo.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2025.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della calendarizzazione della discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 647.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.3, inteso a integrare l'articolo 1 con un riferimento all'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene sull'emendamento 1.0.1, recante disposizioni mirate ad agevolare la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, nonché di consentire una più ampia possibilità di fruizione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali a fronte della presenza di liste d'attesa eccessivamente lunghe, per mezzo di consistenti agevolazioni fiscali.

L'emendamento 1.0.2 interviene invece sulla legge n. 134 del 2015 integrandola con una disposizione concernente la definizione e la diagnosi di autismo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.15, inteso ad agevolare la formazione professionale nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado per gli studenti con disturbo dello spettro autistico.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ha la parola sull'emendamento 2.10, teso a sopprimere la previsione di corsi di laurea specifici per gli studenti con disturbi dello spettro autistico, la quale a suo avviso contraddice il comune accordo riguardo l'opportunità dell'inserimento nei percorsi di studio ordinari, da facilitare per mezzo dell'impiego di *tutor*.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.10.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 647. Il testo proposto deriva da una profonda riflessione basata sulle esperienze concrete nell'ambito della formazione professionale e nell'inserimento lavorativo. In particolare, l'emendamento prevede la predisposizione di progetti individualizzati, adeguati alle specificità delle singole persone con disturbo dello spettro autistico. L'inserimento lavorativo è inoltre incentivato attraverso la previsione di un esonero contributivo totale per i primi tre anni a favore dei datori di lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.11, identico all'emendamento 2.10, esprimendo condivisione rispetto a quanto precedentemente esposto dalla senatrice Castellone. Prosegue dando illustrazione dell'emendamento 2.17, il quale prevede progetti di partenariato socio-economico mirati a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo.

Sull'emendamento 2.20 interviene il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale pone in evidenza la necessità del coinvolgimento delle imprese sociali e delle cooperative sociali, risultando insufficiente il richiamo alle agenzie di somministrazione di lavoro recato dalla lettera c) del comma 1.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.25, volto a valorizzare l'apporto degli enti del Terzo settore.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.0.1, volto all'istituzione del Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo, al fine di disporre di uno strumento adeguato alla conoscenza di un aspetto particolarmente importante nell'ambito della programmazione sanitaria, in un'ottica di prevenzione delle difficoltà connesse all'integrazione dei dati raccolti sulla base di normative regionali.

La presidente [CANTU'](#) pone in evidenza l'utilità di un'attenta valutazione delle proposte emendative ai fini del miglioramento del testo base. Proposte quali quelle contenute nell'emendamento 4.0.1 possono peraltro costituire oggetto di specifici ordini del giorno anche ampiamente condivisi. Ricorda inoltre che la Presidenza non si è ancora pronunciata circa la proponibilità degli emendamenti.

Tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento sono infine dati per illustrati.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59642

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

389a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MATERA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 5 febbraio è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026» (1785).

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. Questa mattina, alla presenza del Presidente della Repubblica, di molti Ministri e di molti parlamentari, si è celebrata la ricorrenza, che cade appunto nella data del 10 febbraio, del Giorno del ricordo, in memoria dei caduti delle foibe e degli italiani che dovettero lasciare la Dalmazia, l'Istria e Fiume sotto l'incalzare dei titini.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli colleghi, ieri ricorreva il quinto anniversario della scomparsa del presidente Franco Marini.

Franco Marini, come certamente ricorderete, è stato dirigente sindacale, leader politico, Ministro della Repubblica e anche Presidente del Senato. Prima ancora, è stato un uomo del popolo, profondamente legato alle proprie radici e ai valori della giustizia sociale, della libertà e della democrazia, che hanno sempre orientato il suo impegno politico. Il sindacato fu però la sua vera vocazione: Franco Marini

seppe interpretarne il ruolo in modo innovativo, concependolo come capace di coniugare tutela del lavoro e sviluppo nazionale. L'esperienza maturata alla guida della CISL lo condusse all'incarico di Ministro del lavoro e poi a un lungo percorso parlamentare, fino alla carica - come ricordavo - di Presidente del Senato.

Franco Marini ha incarnato uno stile politico fondato sul rispetto dell'avversario, sulla ricerca del confronto e sulla costruzione di soluzioni condivise. Ho visto proprio ieri sul «Corriere della Sera» una pagina dedicatagli dalla fondazione che porta il suo nome e ne ho tratto spunto per segnalarvi alcuni passaggi. L'appello contenuto in questa pagina dice: «trovare un terreno comune di iniziativa, di presenza e di impegno che non faccia leva sulla emotività o sui disegni personali, ma sull'insieme dei problemi e delle attese della società italiana: c'è un'idea più grande di ciascuno di noi per la quale vale battersi e lottare superando le divisioni dell'oggi» - e Marini indica quali sono - «fra chi sostiene verità uniche assolute e chi crede invece nel dialogo e nel riconoscimento dell'identità degli altri; tra un liberismo inteso come oltranzismo del mercato e chi pone invece il lavoro come il progetto strategico intorno a cui fondare i diritti dei cittadini».

Nel riflettere su queste parole, rivolgo un affettuoso pensiero di vicinanza e cordoglio ai suoi familiari e invito l'Assemblea a ricordare il presidente Franco Marini osservando un minuto di rispettoso silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[FURLAN](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a cinque anni dalla scomparsa di Franco Marini parlarne in quest'Aula per me ha un significato che va ben oltre il dovere istituzionale. È il ricordo di una persona con cui ho condiviso il tratto importante della mia vita sindacale e pubblica ed insieme l'occasione per richiamare una figura che ha accompagnato con misura, senso di responsabilità e del dovere alcune delle fasi più significative della storia repubblicana, contribuendo in modo concreto alla costruzione e al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche.

La sua presenza nella storia pubblica del Paese è stata costante e riconoscibile, ma mai esibita. Franco ha sempre interpretato i ruoli che gli sono stati affidati con misura e attenzione rispetto alle regole, con una concezione della politica intesa prima di tutto come servizio, un servizio rivolto alle istituzioni, ma anche alle persone e alle comunità che esse rappresentano.

La sua formazione affonda le radici nel mondo del lavoro ed è lì che ha maturato una visione della società fondata sul valore della rappresentanza, sulla responsabilità delle scelte e sulla necessità del confronto. Alla CISL, di cui è stato segretario generale, Franco Marini ha contribuito a rafforzare una cultura sindacale autonoma dalla politica, basata sulla contrattazione e sulla partecipazione, capace di tutelare i lavoratori e le lavoratrici senza alimentare illusioni, né contrapposizioni sterili. In quell'esperienza ha preso forma un modo di intendere il riformismo come processo graduale e condiviso; un riformismo che non cercava scorciatoie, che non si affidava alla semplificazione, ma che puntava a risultati duraturi, compatibili con la tenuta sociale e istituzionale del Paese.

Franco era convinto che il conflitto, quando emerge, debba essere governato, ricondotto entro un quadro di regole e responsabilità reciproche. Questa impostazione lo ha accompagnato e ha trovato una prova particolarmente significativa negli anni segnati dal terrorismo, quando la vita democratica del Paese fu sottoposta a tensioni profonde e continue. In quella fase così complessa, Franco Marini contribuì a mantenere saldo il riferimento allo Stato di diritto, nella convinzione che la risposta alla violenza dovesse rimanere ancorata ai principi costituzionali e al rispetto delle istituzioni. Era consapevole che il contrasto al terrorismo non potesse risolversi in una logica puramente repressivo-emergenziale, ma dovesse muoversi entro un quadro di legalità, di responsabilità e di equilibrio, capace di salvaguardare al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e le garanzie democratiche ed istituzionali. (*Applausi*).

In un contesto segnato da forti pressioni, da richieste di soluzioni immediate, Marini richiamò con continuità la necessità di decisioni ponderate, evitando che l'eccezione diventasse regola e che la paura finisse per erodere i fondamenti della convivenza civile. Contrastare il terrorismo per lui significava

difendere la democrazia senza snaturarla, preservando un rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, riaffermando il ruolo delle istituzioni come presidio di legalità e coesione.

Franco Marini ha sempre attribuito un grande valore al Parlamento, come luogo centrale del confronto democratico e della rappresentanza.

Considerava le Assemblee come spazi nei quali le differenze politiche non devono essere negate, ma ricomposte attraverso il dialogo e il rispetto delle regole comuni.

Il suo attaccamento al suo territorio, all'Abruzzo, alle politiche territoriali, alla sua storia di alpino antifascista (*Applausi*) ha contraddistinto, per tutto il suo percorso istituzionale, i suoi valori, che hanno permeato prima la sua cultura sindacale e poi quella politica: grande rispetto per le persone, grande rispetto per quest'Aula, per i senatori, per le senatrici, che dimostrava, anche nella conduzione dell'Assemblea... (*Applausi. Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti*).

PRESIDENTE. Credevo avesse concluso. Abbiamo già dato più di un minuto, però, prego, concluda.

FURLAN (*IV-C-RE*). Lo dimostrava dando risposte positive. Tenere insieme e creare condizioni di scelte condivise nei momenti più importanti, alle volte anche spinosi, della vita democratica è quello che caratterizza un grande statista, come lui è stato. Abbiamo tanto da imparare da lui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Abbiamo concesso due minuti in più alla senatrice Furlan, anche perché era stato il suo Gruppo a chiedere una commemorazione di Franco Marini, che peraltro io avevo autonomamente già deciso.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, ricordiamo la figura di Franco Marini. Il Senato non ricorda soltanto un suo Presidente, ma anche una figura che ha attraversato tutti i livelli della nostra storia democratica, lasciando un segno profondo, riconoscibile, nel sindacato, nella politica, nelle istituzioni.

Formatosi nella CISL, accanto a figure importanti e straordinarie, come Pastore e Storti, durante la sua segreteria Marini è stato uno dei protagonisti della stagione dell'unità sindacale, una stagione per me molto cara, che conosco abbastanza bene, che ho vissuto e alla quale ho partecipato. Il sindacato per Franco Marini non è stato solo, quindi, una parentesi nella sua vita, ma anche una scuola, un orizzonte, il suo mondo; questo è stato il sindacato per Franco Marini.

Lo ricordo come un sindacalista combattivo, molto tenace, caratteristiche che poi portò nell'attività politica. Era capace di affrontare lo scontro senza mai perdere il senso del rispetto dell'avversario, replicando la stessa capacità che aveva anche nel sindacato, quando, pur di fronte alla diversità, aveva sempre e comunque un'attenzione a capire l'altro per poter fare dei passi in avanti.

La difesa dei lavoratori per lui non era, quindi, un fatto subordinato alle logiche di partito; anche quando fu esponente autorevole della Democrazia Cristiana, seppe dimostrare di anteporre agli interessi di parte quelli dei lavoratori e delle lavoratrici nel loro insieme.

Questa impostazione lo accompagnò nel passaggio alla politica istituzionale. Da Ministro del lavoro nell'ultimo Governo Andreotti e, poi, come dirigente politico erede di Donat-Cattin, Marini non abbandonò mai la sua matrice sindacale, che voleva dire attenzione alle condizioni materiali, rifiuto dell'ideologismo astratto, ma concretezza nelle cose. Era un uomo pratico, un grande organizzatore, dotato però anche di una visione ampia. Non a caso, io credo, Martinazzoli lo volle come responsabile dell'organizzazione del Partito Popolare Italiano nel momento più delicato: il tentativo di traghettare il cattolicesimo democratico nella nuova Repubblica.

Con Marini alla guida del partito, il Partito Popolare Italiano entrò stabilmente nel centrosinistra, traghettò il cattolicesimo democratico nella sua casa naturale, aprendo la strada all'Ulivo. Marini, infatti, è stato, in tutta la sua attività, un uomo di sinistra, ovviamente non un estremista, ma neppure un moderato, se per moderazione si intende disponibilità a rinunciare ai propri principi.

Nell'ultima fase della sua vita pubblica Franco Marini fu uomo delle Istituzioni; da Presidente del Senato seppe esercitare in una fase molto complicata il suo ruolo con equilibrio ed autorevolezza, ponendosi realmente al di sopra delle parti in una legislatura breve e travagliata.

A cinque anni dalla sua scomparsa, ricordarlo in quest'Aula significa richiamare un'idea alta della

politica sempre più rara, fondata sulla lealtà, sui valori profondi del lavoro, sul rispetto delle Istituzioni, delle regole e degli avversari.

È un'eredità che interpella tutti noi e penso dovrebbe ispirarci ad andare in questa direzione. (*Applausi*)

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la ringrazio per la sua decisione di ricordare Franco Marini nel quinto anniversario della sua scomparsa. Credo che sia un atto doveroso da parte del Senato e non solo perché il senatore Marini ha presieduto in una fase molto impegnativa della vita politica italiana l'Assemblea di Palazzo Madama. Franco Marini, lo chiamo così perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere con lui tante occasioni di scambio di opinioni, ha segnato una lunga stagione della vita italiana: sindacalista, impegnato in quel sindacalismo riformista che ha sempre cercato una via di dialogo e di sintesi, pur nella fermezza delle posizioni. Manca forse in questa... (*Brusio*). Posso intervenire, senatore Lotito? Vorrei intervenire per ricordare il presidente Marini. Ecco, grazie.

Un sindacalismo che ha cercato la via del dialogo, della partecipazione e della collaborazione. Non è un caso che il sindacato da lui a lungo guidato sia stato in questi anni promotore di una proposta di legge per la partecipazione, che poi è stata accolta dal Senato partendo da una legge di iniziativa popolare, che è legge dello Stato, per la condivisione del Parlamento, e che quindi ha realizzato nell'assetto normativo un'ipotesi, una scelta, un progetto che il senatore Marini e quel mondo sindacale che lui ha guidato hanno sostenuto a lungo.

È stato Presidente del Senato e parlamentare. Ricordo anche con qualche rimpianto il momento in cui Franco Marini fu vicino all'elezione a Presidente della Repubblica. Non è nell'occasione celebrativa il momento di ricordare controversie, favori e disfavori. Ricordo che il Gruppo parlamentare di cui facevo parte dell'epoca nell'ambito del centrodestra sostenne con convinzione la candidatura di Franco Marini, ma poi, come succede spesso, *nemo propheta in patria*. Lo dico in latino perché in questo momento non dobbiamo rammentare divisioni o questioni che possono investire qualsiasi schieramento politico.

Avrebbe meritato un riconoscimento. Un sindacalista, un uomo della rappresentanza sociale, che rappresentava fieramente l'Abruzzo, un alpino. Agli alpini si associano più le Regioni del Nord Italia, ma ricordo che anche in Abruzzo, Regione montuosa, gli alpini hanno una storia e una tradizione.

Ricordiamo quindi Franco Marini con rimpianto e grande stima. Non raggiunse quel traguardo, ma ne raggiunse tanti altri; nella guida politica dell'area popolare, nella guida del Senato e nella guida di un sindacato importante. Un uomo che il Gruppo Forza Italia saluta a cinque anni dalla sua scomparsa con la stima che allora gli esprimevamo, ricordando il dialogo che aveva anche con il nostro presidente Berlusconi e la franchezza che lo ha sempre caratterizzato. Non gli piacevano i riti formali anche nel rappresentare il Senato, perché è sempre stato un uomo di sostanza. Gli rendiamo omaggio e abbracciamo tutti coloro che ne hanno condiviso pezzi di strada nel mondo sindacale e politico, come anche noi.

Vorrei ricordare in conclusione la volta in cui, come segretario del Partito Popolare Italiano, mi invitò a fare un dibattito in Abruzzo con Gaspari; allora io ero il più giovane. Gaspari era stato un esponente importante che non svolgeva più i ruoli che aveva avuto nella Prima Repubblica. Facemmo questo simpatico dibattito voluto da lui tra due personaggi di due tempi e di due contesti diversi.

Un saluto a Franco, con l'affetto di sempre. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Franco Marini, ma voglio ricordarlo perché, avendo seguito, ovviamente, il suo impegno nella vita pubblica del Paese, sia da sindacalista che da parlamentare, da europarlamentare, da Ministro e da Presidente di questo Senato, so che egli ha segnato la storia del nostro Paese in una fase molto diversa da quella di oggi, dove anche la conflittualità sindacale in qualche modo era più intensa.

Lui seppe, però, anche lì, sempre interpretare il ruolo del sindacato come un ruolo di cucitura delle

fratture sociali del Paese e questo è un valore assoluto che credo dobbiamo prendere ad insegnamento. Così come egli ha sempre portato, nei ruoli che ha ricoperto, la parte umana di sé stesso, quel ritrovarsi, nelle sue origini abruzzesi, forte e gentile: forte nei principi e nelle idee, gentile nei modi e nell'accoglienza dell'altro, nel rispetto reciproco, nell'ascolto come guida di tutti i suoi processi.

Pur non avendolo conosciuto, posso però dire che egli è stato un modello di riferimento, per il suo modo di fare politica e di esercitare i ruoli che ha avuto, nel dialogo, nella comprensione e nel trovare sempre un punto d'incontro con gli altri. Credo che oggi il richiamo alla sua figura, nel quinto anniversario della sua scomparsa, sia doveroso. In momenti complicati come questi, in cui si rischia di dividere il Paese, credo che un richiamo a quel tentativo di dialogo e di ascolto sia un elemento che deve guidare le nostre iniziative in quest'Aula.

Quindi, anche da parte nostra, un abbraccio ai familiari di Franco Marini e a chi lo ha avuto vicino. In particolare, rivolgo un applauso al discorso di Annamaria Furlan, che ha avuto con Franco Marini una storia politica e sindacale intensa, nel ricordo di una grande figura politica, istituzionale e umana di questo Paese. (*Applausi*).

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Franceschini, lei lo ha conosciuto bene. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signor Presidente, è difficile distinguere le parole che devono valutare le esperienze pubbliche di Marini da quelle dell'affetto e dei ricordi personali che riguardano almeno il sottoscritto. Cinque anni senza Marini: più volte è venuto da chiederci cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, come avrebbe giudicato. Di sicuro sarebbe stato protagonista, come è sempre stato protagonista delle svolte.

La svolta del sindacato, con l'equilibrio tra l'unità del sindacato e l'orgoglio e la dignità della CISL; la rottura del Partito Popolare, quando questo si è diviso in due e lui ha scelto la via, che riteneva obbligata per un cattolico democratico, del centrosinistra; il Governo d'Alema, la prima volta di un ex comunista al Governo e la fine delle preclusioni: dovremmo riflettere su quanto questo passaggio abbia consentito il percorso che oggi ha portato al Governo il presidente Meloni.

Avrebbe voluto una donna Presidente della Repubblica. Non riuscì in questa svolta: sarebbe stata la prima volta. Fu determinante nella nascita dell'Ulivo e del Partito Democratico. Fu protagonista per i ruoli importanti che ha ricoperto: segretario della CISL, segretario del Partito Popolare Italiano, Ministro, Presidente del Senato. Fu protagonista nei ruoli che non ha potuto ricoprire, ma che avrebbe potuto ricoprire. Egli è arrivato a un passo dal Quirinale.

In quella notte in cui, travolti dalla ricerca sbagliata del nuovo a tutti i costi, duecento franchi tiratori non lo votarono, quell'accordo generale che l'avrebbe portato al Quirinale andò in fumo. Eppure sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica; un Presidente popolare. Qualcuno ha scritto: il Pertini cattolico. E forse sarebbe stato questo, perché era un uomo che piaceva molto, sincero, autentico.

E vengo ai ruoli non di primo piano che ha ricoperto. È stato dirigente organizzativo della DC di Martinazzoli e di Gerardo Bianco, della Margherita di Rutelli. Anche in questi ruoli secondari, egli ha determinato lo sviluppo dei processi politici. Questa è una lezione per tutti quei politici di oggi che immaginano che si debba per forza essere il numero uno; che non si possa essere, semplicemente e orgogliosamente, parte di una squadra, ma che bisogna essere il numero uno. (*Applausi*).

Egli ha dimostrato che si possono servire il partito e il Paese e si possono guidare i processi politici senza necessariamente essere il numero uno, o essere alla guida. Gli sono stato amico, sono stato uno dei suoi figli politici, ho avuto condivisioni e scontri duri, recuperati e subito dimenticati. Ho imparato molto da lui, a cominciare dal suo «Mo' vediamo», dal suo modo di fare le trattative, che gli derivava dall'esperienza sindacale: era un maestro nelle trattative, anche politiche. Ho ritrovato cosa vuol dire l'amore per la propria terra e non una cosa retorica o simbolica. L'Abruzzo per lui era veramente la sua terra. Bisognava stare con lui una notte a San Pio delle Camere, a cena, a cantare, a guardare le montagne, a camminare in maglione, per vedere esattamente cosa aveva dentro, oltre a ciò che appariva dal suo ruolo ufficiale.

Di lui vorrei dare una definizione per cui si arrabbierebbe molto, sin quasi a reagire. Era un uomo

buono, dietro la sua apparenza di uomo burbero e i suoi ruggiti, con cui spesso concludeva le discussioni. Si diceva che uccideva con il silenziatore. Eppure, dietro questa scorza, era un uomo buono d'animo, attento, generoso. *(Applausi)*. Era un uomo capace di farsi voler bene dagli avversari e dalle persone con cui si stava scontrando. In questo tempo pieno di ipocrisie, pieno di troppi che recitano un ruolo per i social, per compiacere gli elettori, il primo in grado di riconoscere se le idee, anche così diverse e contrapposte alle proprie, sono autentiche, il primo a capirlo, è il tuo avversario politico, che riconosce se, pur con idee diverse e contrapposte, vivi la sua stessa passione politica. *(Applausi)*.

Franco Marini, l'alpino, ha segnato di passione autentica tutte le scelte della sua vita. Mi raccontava di suo nonno, emigrato in America e tornato a San Pio delle Camere, che ha passato gli ultimi anni della sua vita seduto su una panchina, appoggiato al bastone, come facevano i vecchi di una volta, guardando l'orizzonte, guardando nel vuoto. Le persone del paese lo salutavano con un «Ciao, Marini!» e lui rispondeva. Poi ha smesso anche di rispondere: guardava semplicemente lontano e chissà cosa pensava. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Forse pensava agli anni della giovinezza o all'America. Ecco, mi piace ricordare Franco Marini così, come suo nonno, come se fosse seduto in silenzio sulla panchina, a guardare i suoi monti e con un cenno - solo con un cenno - a indicarci la strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Franceschini per questo suo accorato ricordo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i partecipanti al master della «24Ore Business School» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

LIRIS (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, saranno sufficienti anche meno, per ricordare una figura che era una delle espressioni migliori della mia terra, dell'ambito aquilano. Franco Marini era poi legato non soltanto alla città dell'Aquila, blasonato Capoluogo di Regione, ma anche ai territori circostanti, alla sua cittadina di San Pio delle Camere, come è stato ricordato benissimo dal collega Franceschini. Egli amava ritirarsi lì, a San Pio delle Camere, e guardare il castello. Anzi, mi fa piacere annunciare in quest'Aula che, tra qualche giorno, ci sarà la posa della prima pietra per il restauro del castello di San Pio delle Camere. Mi piace pensare che questo annuncio, fatto in Aula, sia dedicato proprio a lui, che amava la sua terra.

Qua fuori, come ricordava il collega Sigismondi, c'è il ritratto di Franco Marini, che nel suo ritratto ha voluto la presenza del castello di San Pio delle Camere: un castello che testimonia la vicinanza alla sua terra e le sue radici.

Radici che non soltanto lui non ha mai rinnegato, ma ha valorizzato con un'attività costante di vicinanza alla terra abruzzese, alla terra della Provincia dell'Aquila, anche con i suoi legami con il mondo sindacale, con la CISL in particolar modo, che era un po' la sua seconda casa, l'Azione Cattolica, le ACLI, la sua vicinanza al mondo giovanile, la sua vicinanza ai giovani, in particolar modo nell'ambito delle sezioni degli alpini, che da noi sono un motivo di orgoglio, proprio perché presenza capillare nei nostri paesi e nei nostri Comuni. Ebbene, lui con orgoglio rivendicava la sua appartenenza alla sezione degli alpini di Barisciano, la sezione più grande, la più vicina a San Pio delle Camere, lì nella piana di Navelli.

Ricordo in maniera nitida quando, da assessore provinciale, mi sollecitava a curare in particolar modo le strade provinciali montane, della sua San Pio delle Camere, di Navelli, di Barisciano, che non erano ben mantenute. Era una di quelle persone che attenzionava... *(Brusio)*. Scusi, Presidente, ma credo ci sia un po' di brusio. *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Vediamo se così l'hanno sentito. Prego senatore Liris, il senatore Gasparri si è addirittura lamentato di un suo collega di Gruppo, quindi è autorizzato a farlo anche lei.

LIRIS (FdI). Ricordo, caro Presidente, come Franco Marini si dedicasse corpo e anima al suo Abruzzo. Era anche Presidente del Senato quando si interessava attivamente alle problematiche e alle

tematiche abruzzesi, proprio perché per lui i legami nei confronti della terra natia, della terra che ha visto i suoi primi passi da sindacalista, da persona del popolo e poi da politico, sono stati legami che non ha mai tradito, ma sempre rivendicato.

In un momento in cui in politica si parla di chi vuole costruire ponti verso i cittadini e le altre forze politiche, lui era un uomo delle alleanze, un uomo di sintesi, un uomo di convergenze. Non c'era un tavolo che si concludeva, che vedeva la sua presenza, ove non ci fosse una soluzione positiva.

Ricordo la sua attività di parlamentare, di Ministro, di Presidente del Senato. Come si ricordava precedentemente, è stato vicino all'ottenimento della carica più importante, quella di Presidente della Repubblica, stava per essere eletto Presidente della Repubblica. Ricordo in maniera assolutamente orgogliosa quando il centrodestra, allora Partito della Libertà, guidato da Berlusconi, ebbe a convergere sulla figura di Franco Marini. Poi andò diversamente. Guardo il presidente del mio Gruppo Malan, che era protagonista in quel momento. Ebbene, furono probabilmente altri, rispetto al centrodestra, che non permisero a Franco Marini di diventare Presidente della Repubblica. Ebbi modo di esprimere nei suoi confronti una solidarietà attiva e vera, proprio nel momento in cui, qualche giorno dopo il venir meno della sua possibilità di diventare Presidente della Repubblica, lui venne ad aprire il Festival dei borghi più belli nella piana di Navelli. Lì ricordai che il centrodestra avrebbe voluto la sua Presidenza della Repubblica e che furono altri a non volerla. Per quanto mi riguarda, quella fu una pagina negativa del nostro Stato, del nostro istituto, delle nostre Camere, quando, nonostante la maggioranza assoluta dei voti, soprattutto al primo scrutinio, non si arrivò a designare lui, una figura così importante, come Presidente della Repubblica.

Per concludere, la vicinanza va alla sua famiglia, alle sue tradizioni, a chi ha voluto portare avanti il testimone della sua attività politica, sociale e sindacale, a chi porta avanti il suo ricordo nella Fondazione, a chi nella piana di Navelli, in San Pio delle Camere, a Barisciano, nel mondo dei... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...porta avanti il suo ricordo.

Ho l'orgoglio di essere stato anch'io per molto tempo, seppur giovanissimo, vicinissimo a una persona che, nonostante fosse dall'altra parte del fronte politico, anche da Presidente del Senato è stato attivamente vicino al mio Abruzzo, alle problematiche dell'Abruzzo e della Provincia dell'Aquila, nel nostro essere forti e gentili, così come diceva il collega Patuanelli. Ho un ricordo speciale nei suoi confronti. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo in merito ai lavori del Senato per chiedere all'Assemblea e soprattutto ai Presidenti dei Gruppi di maggioranza di prendere atto del fatto che purtroppo siamo stati mestamente buoni profeti la settimana scorsa, quando abbiamo denunciato che l'atteggiamento, soprattutto della maggioranza, di ostruzionismo in alcune Commissioni non ci avrebbe consentito il rispetto degli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo sul calendario.

Signor Presidente, come lei sa, abbiamo votato, per un principio di lealtà istituzionale che non ci abbandona mai, un programma semestrale che abbiamo fortemente voluto proprio per consentire al Senato di avere un programma chiaro, trasparente, integrabile, ma che consentisse alle Commissioni di fare una programmazione di medio termine. Tutto potevamo pensare tranne che ad un certo punto questo modello, che segna una fase avanzata anche dell'organizzazione dei lavori parlamentari, che dovrebbe avvicinarci sempre più a quelli europei, si sarebbe trasformato, da qualche settimana a questa parte, proprio quando i Gruppi di maggioranza hanno iniziato ad utilizzare i muscoli dei numeri anziché la ragione della politica, in un modo per fare ostruzionismo dentro la maggioranza stessa.

Le cito due provvedimenti che sono previsti dal calendario di questa settimana. Il primo è lo European Media Freedom Act. Evito di aprire una discussione, perché il presidente Gasparri, il presidente Malan e il presidente Romeo dovrebbero dirci come mai, dopo due anni, la maggioranza non è ancora riuscita a recepire il Media Freedom Act portando il nostro Paese in procedura di infrazione. *(Applausi)*. In Commissione ci sono gli emendamenti e non sono nemmeno tanti: lo sanno le colleghe e i colleghi della Commissione. Eppure questo provvedimento è nascosto in un cassetto. Ovviamente è lo stesso

provvedimento che consente alla maggioranza di bloccare da un anno e tre mesi la Commissione di vigilanza RAI, che è una delle due Commissioni di vigilanza presiedute dalle opposizioni. Già su questo, Presidente, come lei sa, noi le abbiamo scritto come opposizioni unite, perché abbiamo una voce unica quando bisogna difendere la dignità di quest'Aula del Parlamento (e noi lo facciamo sempre).

Poi c'è il disegno di legge sulla rigenerazione urbana: anche qui non si capisce cosa voglia la maggioranza. Vi chiediamo di entrare nel merito, di mettere la faccia sui provvedimenti, ma non avviene nulla di tutto questo, Presidente. Non le sto parlando di due provvedimenti sui quali possiamo ancora declinare le nostre azioni al futuro, perché per il Media Freedom Act siamo al passato remoto e per il disegno di legge citato siamo al passato prossimo.

Insomma, signor Presidente, glielo dico perché quello che è successo la settimana scorsa - non le sfuggirà - non ha aiutato né quest'Assemblea, né le relazioni tra maggioranza e opposizione, perché quando si rompono i vetri e un'informativa sulla sicurezza viene trasformata con un voto a maggioranza in comunicazioni con voto, votando, come lei sa, per la prima volta nella Conferenza dei Capigruppo, si creano degli strascichi, considerato anche che avete invece rifiutato le comunicazioni del ministro Musumeci sulle emergenze gravissime che riguardano Sicilia, Calabria e Sardegna. *(Applausi)*. Noi su questo, signor Presidente, le chiediamo di assumere l'impegno preso in Aula la settimana scorsa, perché aspettiamo qui il ministro Musumeci.

Concludo ricordandole che dopodomani la Presidente del Consiglio sarà a una riunione informale del Consiglio europeo.

Chiediamo da mesi che la Presidente del Consiglio possa informare il Parlamento non solo sul Consiglio europeo formale, ma su una serie di questioni su cui le poniamo dei quesiti in maniera legittima e purtroppo non abbiamo risposte né dalla Presidente del Consiglio, né, signor Presidente, le avremo dalla maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Siccome lei ha citato la Conferenza dei Capigruppo, mi corre l'obbligo di ricordare che non c'è stata unanimità, o meglio, non c'è stata adesione da parte del suo Gruppo alla proposta che proveniva da un altro Gruppo di opposizione, fra l'altro, di votare entrambi come comunicazioni. C'è stata questa proposta, quindi probabilmente era facile trovare una via d'intesa. Legittimamente non è stata trovata, ma non vorrei che venisse attribuita alla Conferenza dei Capigruppo una responsabilità che in questo caso non ha.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, sulla scia di quanto detto dal presidente Boccia, anche rispetto ai lavori di questa settimana di un'Aula che improvvisamente si trova vuota di argomenti, devo fare una richiesta formale di inserimento all'ordine del giorno di oggi di provvedimenti già presenti in calendario, perché conclusi dalle Commissioni. Mi riferisco ai sei disegni di legge di ratifica di accordi, ossia l'Atto Senato 1684, l'Atto Senato 1685, l'Atto Senato 1696, l'Atto Senato 1697, l'Atto Senato 1698 e l'Atto Senato 1668, il cui esame è terminato in Commissione. Quindi, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato chiedo che questi provvedimenti di ratifica vengano inseriti all'ordine del giorno di oggi.

Concludo, richiedendo, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, a nome del Gruppo, che tutte le votazioni di oggi vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il presidente Patuanelli ha chiesto, senza indicarne i contenuti ma indicandone correttamente i numeri, l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni disegni di legge di ratifica. Quindi, ho dovuto prendere tempo per capire quali fossero, perché i senatori non ricordano a memoria, attraverso un numero, di quale proposta si tratti. Lei poteva aiutarci, senatore Patuanelli. Magari poteva specificarli lei che se li è studiati, ma facciamo tutto da soli, siamo bravi.

Vorrei prima capire, per poter rendere chiaro di che cosa stiamo parlando a tutti i senatori, quali sono i

disegni di legge a cui fa riferimento, perché se non li conosco io, non li conosce nessuno in quest'Aula. Ce li può ripetere nei contenuti, senatore Patuanelli? O non li conosce neanche lei?

[PATUANELLI](#) (M5S). Presidente, se mi dà un secondo glieli cito. Parlavo dell'Atto Senato 1684, Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio; l'Atto Senato 1685, Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; l'Atto Senato 1696, Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Thailandia; l'Atto Senato 1697, Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Malaysia; l'Atto Senato 1698, Accordo di attuazione del Protocollo relativo alla Convenzione di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca e l'Atto Senato 1668.

Si tratta di ratifiche di protocolli e convenzioni, che sono finite in Commissione.

PRESIDENTE. Provvedimenti importantissimi.

Ai fini del computo del numero legale, senatore Patuanelli, le chiedo di indicare i nomi dei cinque senatori che sostengono la sua richiesta.

PATUANELLI (M5S). Patuanelli, Pirro, Lorefice, Licheri Sabrina e Licheri Ettore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, su questa proposta ha facoltà di parlare un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti. Ricordo, inoltre, che per la sua approvazione occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Non essendovi richieste di intervento, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668, avanzata dal senatore Patuanelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei chiedere una semplice inversione dei punti all'ordine del giorno, chiedendo che sia trattato prima il disegno di legge sui cammini d'Italia e dopo il disegno di legge sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni.

Sulle altre questioni, credo che le Commissioni stiano lavorando e quando i provvedimenti saranno pronti, verranno in Aula. Poi ci saranno altre Capigruppo. Mi pare assolutamente normale il calendario. Io vorrei chiedere l'inversione dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna, trattando prima il secondo punto e dopo il primo. Sulle altre questioni, ci dirà lei se dobbiamo riparlare in Conferenza dei Capigruppo o meno. Noi partecipiamo ai lavori di Commissione e man mano che i disegni di legge sono pronti, vengono trasmessi in Aula.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame della proposta, avanzata dal senatore Gasparri a nome del Gruppo Forza Italia, di inversione dell'ordine del giorno. Nel caso in cui la proposta fosse accolta, si passerebbe subito alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, su promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia.

Prima di passare alla votazione, chiedo se ci sono obiezioni. Se non ci sono obiezioni, è inutile votare e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si intende approvata. *(Commenti)*. Ho chiesto se ci sono obiezioni. *(Commenti)*. Chi l'ha detto? Ho fatto una domanda semplice, ho chiesto se vi fossero obiezioni e nessuno ha alzato la mano. *(Commenti)*. No, ha alzato la mano dopo, quando ho detto di votare.

Comunque facciamo marcia indietro. Vi prego di seguire con più attenzione. Chi è contrario e muove un'obiezione, è pregato di alzare la mano e intervenire.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei chiedere il voto elettronico su questa proposta perché noi

non siamo d'accordo. A nome del Partito Democratico...

PRESIDENTE. A norma di Regolamento è un voto per alzata di mano.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, prima della prima votazione, ho fatto richiesta di voto elettronico su tutte le votazioni previste.

PRESIDENTE. Se con l'aiuto degli Uffici faccio un'affermazione così categorica, lei contesta non solo il Presidente, ma anche gli Uffici. L'articolo 56 del Regolamento stabilisce che: «L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano» - mi spiace - «dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore». Quindi, se lei vuole intervenire contro o a favore, lo può fare, ma che la votazione avvenga per alzata di mano, come le ho detto, è un obbligo previsto dal Regolamento.

PATUANELLI (M5S). Presidente, per dirle che mi permetterò di contestare e contrastare il Presidente del Senato, ma mai l'Amministrazione Senato. (*Applausi*). Ho sbagliato e chiedo scusa.

PRESIDENTE. Non è carino nei miei confronti. Senatore Patuanelli, la ringrazio comunque per l'ammissione di responsabilità. Il senatore Irto era contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(562-B) MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 17,33**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANELLA, relatore. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 562-B, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia che, già approvato dal Senato in prima lettura in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,34)

(*Segue PAGANELLA*). Il testo che oggi torna all'attenzione di quest'Assemblea, a prima firma del senatore Marti, è frutto di un proficuo e corale lavoro parlamentare svolto in gran parte dalla 7a Commissione permanente del Senato.

Con l'approvazione odierna, l'Italia si dota finalmente di un quadro normativo organico per la salvaguardia e il rilancio dei cammini, intesi non solo come percorsi fisici, ma come arterie vitali della nostra identità culturale, storica e paesaggistica. La Commissione ne ha concluso l'esame lo scorso 3 febbraio, approvando all'unanimità le modifiche introdotte alla Camera e il mandato al relatore.

La Camera ha confermato l'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all'approvazione in prima lettura. Si tratta dell'articolo 4, che istituisce il tavolo permanente per i cammini d'Italia; dell'articolo 5, che introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, predisposto dalla cabina di regia; dell'articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell'articolo 9, che reca la disposizione di entrata in

vigore del provvedimento.

La Camera è intervenuta, invece, con alcune integrazioni sull'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d'acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l'accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.

All'articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, disponendo che essa, nel definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente preveda anche l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano, sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI. È stata, altresì, integrata la composizione della cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica, istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima cabina di regia.

Le modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8 riguardano, infine, le disposizioni finanziarie. All'articolo 2, le spese di funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell'articolo 8. Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originariamente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la modifica dell'articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa. All'articolo 8, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia, di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colgo l'occasione per fare al senatore Spagnolli tanti auguri di buon compleanno. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, grazie per gli auguri: gli anni sono 66, per la cronaca.

Signora Presidente, come già avevo detto nel mio intervento in occasione del primo passaggio in Senato di questo provvedimento, sono assolutamente d'accordo che i cammini abbiano una valenza culturale e quindi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma siamo convinti che il Parlamento debba approvare con legge che tutti i percorsi debbano avere la stessa segnaletica? Qualche sentiero di montagna l'ho percorso, mi interessa che la segnaletica ci sia e che sia chiara, ma che il colore del cartello indicatore sia uguale in Alto Adige, in Toscana e in Basilicata francamente non lo trovo così fondamentale. Ovviamente noi del Gruppo per le Autonomie siamo molto contenti che ci sia un riferimento alle minoranze linguistiche, anche se l'autonomia dell'Alto Adige e quella degli altri territori con minoranze linguistiche offre la possibilità di valorizzare il bilinguismo e il plurilinguismo, a prescindere dal fatto che ci sia una legge dello Stato che ce lo approva.

Va bene, anzi benissimo, il coinvolgimento del CAI: peccato che per i ben noti veti dei nostri eccellenti contabili non si possano prevedere, come sarebbe logico e come è previsto negli altri Paesi, dei finanziamenti ad hoc, anziché assegnare nuovi compiti lasciando intonsi i finanziamenti pubblici attuali. Un Presidente del CAI, parafrasando Cicerone, potrebbe prima o poi dire: "Quousque tandem abutere, State italiane, opera nostra gratuita?" Ovvero: fino a quando, Stato italiano, abuserai del nostro lavoro gratuito? Perché, prima o poi, questo verrà detto.

Mantengo le perplessità sull'istituzione della cabina di regia, di cui all'articolo 3, ma anche sull'istituzione del tavolo permanente dell'articolo 4, anche se non è in discussione, perché sono cose che si potrebbero risolvere a livello ministeriale.

Non me ne vogliano i colleghi che hanno lavorato a questa proposta, ma come si concilia questo pur dignitosissimo tema con quello che sta succedendo in Italia e nel mondo e con i veri problemi che il Parlamento è o, meglio, sarebbe chiamato ad affrontare? Lo dico perché, quando il Parlamento si cimenta in provvedimenti di questo tipo, in realtà sta mettendo sotto il tappeto la propria inconsistenza, il fatto che le vere decisioni sono prese tutte in una chiave extraparlamentare, in capo all'Esecutivo o nei confronti tra i leader dei partiti di maggioranza.

Allora, Presidente, cerchiamo di volere più bene a quest'Aula e all'istituzione Senato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e delicate. Pro-futuro, lasciamo i cammini e decisioni simili a qualche circolare ministeriale; sarebbe un bene per la nostra efficienza e quindi per il Paese. Come detto, comunque, il nostro voto sarà positivo. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, i cammini sono un tema che sicuramente andrebbe legato a una nuova visione di turismo. Dovremmo cominciare a comprendere come mai il cammino più importante nel nostro Paese, la via Francigena, cuba 50.000 viandanti l'anno, mentre il cammino di Santiago di Compostela 500.000. In questa differenza di numeri probabilmente c'è tutto ciò che riguarda la promozione e il finanziamento di un nuovo modo di intendere i cammini, un turismo lento, legato in alcuni casi alla spiritualità, ma non solo. Il fatto che nel nostro Paese ci si approcci forse tardivamente ad un nuovo modo di intendere il turismo, anche se poi lo si estrapola e non lo si unisce con un provvedimento organico rispetto a ciò che bisognerebbe fare per un turismo di qualità su questo settore, spiega la differenza dei numeri. Chi ha fatto il cammino di Santiago di Compostela (ma non soltanto), la parte portoghese e la parte francese, sa che c'è un vero business. Mi perdonino i cugini francesi e gli amici portoghesi se chiamiamo business quello che poi è anche legato, in realtà, a un movimento di fede. Ci sono strutture dedicate, cosa che non avviene invece per i nostri cammini, dove forse un'eccessiva antropizzazione del nostro territorio impedisce o tiene lontana una simile visione.

Allora c'è l'auspicio di un piccolo disegno di legge, al netto di quello che diceva il collega Spagnolli e che condivido. Forse, in una fase così complicata del nostro Paese, non dico che bastava una votazione

in Commissione per un provvedimento del genere, ma addirittura tre letture per un testo del genere forse testimoniano che l'Assemblea viene lasciata priva delle vere decisioni che riguardano gli eventi importanti del nostro Paese. Sono altri i luoghi dove vengono assunte le scelte importanti del Paese, nonostante questa sia una democrazia parlamentare e in teoria il Governo dovrebbe solo eseguire quello che stabilisce il Parlamento.

A parte questo piccolo inciso, oggettivamente questo provvedimento, che dà una serie di linee guida per rendere importanti i cammini, non credo che farà una rivoluzione culturale tale, se non si stanziavano innanzitutto più risorse e se innanzitutto non si fa una legge quadro generale sul turismo, che inserisca all'interno di una nuova visione del turismo anche il tema dei cammini, e se non c'è una vera e propria promozione. La differenza dei numeri, che è consistente, è tra 500.000 e 50.000: non è la metà, è veramente un'irrisorietà. Quello italiano, rispetto a quello che succede in altre parti d'Europa, rimarrà sempre marginale per il nostro Paese.

Nell'annunciare il voto favorevole a questo provvedimento, sollecitiamo veramente il Parlamento e il Governo a fare una revisione generale sulla capacità turistica del nostro Paese e a fare una vera legge quadro che preveda anche il turismo *slow* e il turismo *open-air*, ossia tutto ciò che riguarda un nuovo modo di intendere il turismo e quindi non soltanto mirato sulle città d'arte, che spesso vengono intasate dall'*overtourism*. Occorre rendere il nostro Paese più fruibile in tutte le sue bellezze, in tutte le sue dimensioni, facendone l'elemento centrale delle scelte che dovremmo fare come Paese. (*Applausi*).

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, il disegno di legge che oggi stiamo esaminando arriva in terza lettura con delle modifiche approvate alla Camera che, di fatto, introducono per la prima volta un quadro organico e nazionale per i cammini d'Italia, riconoscendoli come percorsi culturali, ambientali e sociali strategici per il Paese. Io ero già intervenuta la volta precedente qui al Senato e ricordo che fu accolto, con un grande lavoro sinergico in Commissione, anche un mio emendamento con cui si introduceva un'agevolazione per la fruibilità di questi percorsi anche alle persone con disabilità.

Devo dire che con gli interventi della Camera è stato fatto un passo in più, affermando che i cammini d'Italia devono essere luoghi realmente fruibili a tutti. Viene infatti rafforzato il principio di accessibilità, estendendo il riferimento non più soltanto alle persone con disabilità, ma anche alle persone con ridotta mobilità. Si tratta di un passaggio tutt'altro che formale, perché significa riconoscere che l'inclusione tocca una platea molto più ampia e riguarda anche gli anziani, le persone con difficoltà temporanee: basti pensare banalmente a una persona che, per via di un infortunio, si rompe una gamba. Inoltre, si riconosce quell'inclusione che riguarda davvero il principio della mobilità cosiddetta dolce, che può e deve essere derogato quando ciò sia necessario anche a garantire la totale accessibilità. La possibilità di utilizzare mezzi motorizzati indispensabili per le persone con disabilità e con ridotta mobilità diventa quindi una condizione strutturale concessa a tutti coloro che ne hanno davvero bisogno.

Un ulteriore miglioramento contenuto nel testo che ci apprestiamo a votare riguarda l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI). Viene peraltro aggiunta anche una figura in più alla cabina di regia nazionale rispetto al numero dei suoi componenti, con un ulteriore rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, in questo modo le politiche per l'accessibilità entrano stabilmente nei processi decisionali, nella definizione degli standard e nella programmazione per gli interventi. Quindi, vi è un'integrazione concreta delle competenze anche sulla disabilità, nella struttura che guida allo sviluppo dei cammini d'Italia.

Anche il tavolo permanente per i cammini, così come delineato dalla Camera, assume un ruolo importante sul piano dell'inclusione. Infatti, fra le competenze specialistiche richiamate esplicitamente rientrano anche la sicurezza e l'accessibilità; competenze alle quali si andranno ad aggiungere - com'era già previsto nel testo iniziale - quelle delle associazioni a tutela delle persone con disabilità. Ciò permetterà un confronto continuo, lo scambio di buone pratiche e un monitoraggio costante delle

criticità, evitando quindi che l'accessibilità resti solo sulla carta, ma sia effettivamente tangibile.

Faccio un breve accenno anche ad altre migliorie introdotte nel testo, che riguardano l'ampliamento dei contesti geografici che vengono compresi nei cammini: vengono introdotti percorsi rispetto alle lagune e ai laghi; vi è una maggiore attenzione nei percorsi delle zone delle minoranze linguistiche. Cito inoltre lo slittamento temporale rispetto alla copertura finanziaria, che va a coprire il triennio del 2026-2028, anziché il 2025-2027, com'era inizialmente. Sono quindi delle modifiche quasi obbligate.

In sintesi, possiamo affermare che, approvando definitivamente questa norma, oggi agevoliamo una nuova offerta turistica per conoscere meglio il nostro Paese, rilanciando la qualità dei territori e anche le tradizioni, garantendo il diritto di tutte le persone di accedere al patrimonio naturale e culturale italiano.

Il testo di legge, così com'è oggi, ulteriormente migliorato, rappresenta un passo avanti importante verso un modello di sviluppo dei cammini davvero sostenibile, inclusivo e accessibile, che non sia solo uno slogan, ma un dato di fatto.

Per cui accolgo favorevolmente tutte le modifiche apportate alla Camera dei deputati e annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, annuncio fin da subito il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento, perché lo riteniamo un primo passo per rafforzare un turismo sostenibile e responsabile, basato sul rispetto dell'ambiente, del territorio e delle comunità locali, puntando sulla mobilità dolce e su un basso tasso d'impatto ambientale. Questa è la ragione per cui sosteniamo il provvedimento.

In più, si promuove un turismo sostenibile anche dal punto di vista del contatto con la natura, del benessere fisico, inteso come dimensione interiore, e della scoperta dei territori. Potrebbe anche essere - uso il condizionale - un elemento di forza per promuovere le comunità interne. Noi abbiamo approvato un provvedimento che affronta la questione delle aree interne. I cammini molto spesso si trovano su terreni ubicati in aree molto spopolate ed è necessario ricostruire questo dato.

In chiusura, vorrei però sottolineare che, per andare in questa direzione, bisogna stanziare delle risorse. A noi spiace che un nostro emendamento sia stato cancellato, perché senza risorse questo provvedimento resta più una dichiarazione di intenti che la realizzazione di un obiettivo. Si rischia addirittura - come tutti voi sapete e come molto spesso avviene - che i Comuni facciano i sentieri, realizzino i cammini e poi, se finisce la spinta del volontariato e non ci sono più le risorse, in sostanza restino solo le rovine e non vi passi più nessuno.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento, sottolineando però che serve una continuità e occorre fare in modo che questo sia uno sviluppo con cui si promuove - come si usa dire - un turismo anche povero, alla portata di tutti, e si recano benefici alla salute fisica dei cittadini. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, torniamo oggi su questo disegno di legge in terza lettura. Lo facciamo dopo alcune modifiche puntuali che non ne hanno però cambiato l'impianto nello spirito. E forse è proprio per questo che vale la pena oggi non ripetere le stesse parole, ma dire qualcosa di leggermente diverso.

Quando si parla dei cammini, si corre facilmente il rischio di usare un linguaggio alto e simbolico. Vorrei invece oggi partire da una considerazione molto semplice, visto che nella prima lettura avevo richiamato immagini più classiche, come il Grand tour, la grande tradizione culturale del paesaggio e anche valori di sostenibilità paesaggistica e ambientale, che sono proprio legati ai cammini. Oggi vorrei restare invece più vicino a esperienze popolari, quotidiane, che parlano a tutti e che ritroviamo anche nel cinema di questi anni. Il cinema contemporaneo ha sentito il bisogno di raccontare proprio questo: con il film «The way» il cammino diventa un modo per attraversare il dolore, la morte di un figlio, senza negarlo, lasciando che il tempo e i passi facciano il loro lavoro. È un modo per dire che non sempre camminiamo per arrivare; a volte si cammina anche per restare in piedi, per andare avanti.

Poi con un linguaggio leggero e popolare, vi è il film di Checco Zalone, dove il cammino diventa un'esperienza che mette ciascuno davanti a sé stesso, senza filtri e senza scorciatoie. Sono storie diverse, ma in fondo dicono la stessa cosa: camminare non risolve tutto, ma aiuta a non scappare, a dare un ritmo umano anche a ciò che pesa. I cammini non sono attrazioni, non sono infrastrutture nel senso classico: sono spazi di attraversamento, dove il paesaggio non si consuma, ma si incontra, laddove i territori non si mostrano, ma si lasciano conoscere lentamente.

L'Italia è fatta così: non si capisce tutta in un colpo, ma ha bisogno di tempo, di distanza breve, di sguardi anche laterali, ha bisogno di essere percorsa. Questo provvedimento riconosce finalmente che camminare è una forma alta di relazione con il territorio. Il cammino non viene spettacolarizzato, ma viene preso sul serio e lo si fa con un gesto istituzionale, molto sobrio, ma molto forte.

La Repubblica promuove e valorizza i cammini, non come moda, ma come bene comune. È un principio che trova, poi, attuazione in strumenti concreti: definizione chiara dei cammini, una banca dati nazionale, un coordinamento tra istituzioni e una programmazione che rendono questo impegno finalmente operativo.

Le modifiche introdotte dalla Camera vanno proprio in questa direzione: rafforzano l'idea di accessibilità, includono le vie d'acqua, ampliano la possibilità di partecipare senza forzare il senso dei luoghi. È un miglioramento silenzioso e proprio per questo forse più efficace.

C'è poi un aspetto che sento particolarmente vicino: camminare è una pratica di salute, certo, ma prima ancora è una pratica di cura; cura del paesaggio, cura delle comunità che si attraversano e cura di sé stessi. Ho camminato anch'io, come tutti, non per sport, non per turismo organizzato. Ho camminato perché a volte è l'unico modo per rimettere ordine ai pensieri, perché quando tutto è troppo pesante, troppo rumoroso, forse troppo pieno, camminare aiuta a svuotare e a rimettere le cose al loro posto. Mentre il corpo avanza, qualcosa dentro di noi si assesta e credo che questa esperienza, silenziosa e personale, sia il vero cuore del disegno di legge in esame. In un tempo che ci spinge continuamente a fare, a produrre, a correre, questa norma legittima il contrario: fermarsi, rallentare, scegliere una misura più umana.

Da architetto ho imparato che i luoghi migliori sono quelli in cui si può stare bene con gli altri, ma soprattutto con sé stessi. Da legislatore, penso che le leggi migliori siano proprio quelle che si occupano delle cose semplici e forse oggi anche un po' dimenticate: le relazioni tra gli uomini, tra gli uomini e la natura e tra gli uomini e lo spazio. *(Applausi)*.

Il disegno di legge in esame fa proprio questo: non aggiunge complessità, ma aggiunge un senso. Per questo, anche in terza lettura, confermo il sostegno convinto del Gruppo Forza Italia, perché i cammini d'Italia servono non a portarci lontano, ma molto più semplicemente a riportarci al senso della nostra casa, di noi stessi e - anche importante - della bellezza del nostro Paese. *(Applausi)*.

[ALOISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini d'Italia non sono semplici percorsi tracciati su una mappa: sono le arterie più sane di un Paese che custodisce tesori millenari di storia, cultura e spiritualità. Attraversano la nostra Penisola, da Nord a Sud, da Est a Ovest, in un abbraccio che tiene insieme l'identità stessa dell'Italia, collegando borghi dimenticati e paesaggi che tolgono il fiato, offrendo, a chi li percorre, molto più di una semplice escursione.

Ogni passo che compiamo lungo quei percorsi è un atto di amore e di profondo rispetto verso la natura e verso le generazioni future. Ogni passo ci avvicina alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra, quella grande bellezza che spesso dimentichiamo di avere sotto i piedi. Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizione tramandata con devozione e di paesaggi mozzafiato, che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta.

In un mondo che corre velocemente, i cammini rappresentano un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia moderna, per riscoprire il valore della lentezza e per riempire il nostro spirito di quella pace e armonia che solo il silenzio di un bosco o la maestosità di una valle sanno offrire.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un'epoca in cui il turismo sostenibile è diventato un pilastro fondamentale dell'economia globale, i cammini rappresentano una risorsa strategica. Sono il nostro

biglietto da visita per il mondo, la dimostrazione che l'Italia non è solo grandi città d'arte, ma è anche un mosaico di territori che meritano di essere conosciuti e valorizzati attraverso un turismo responsabile e regolato.

I cammini sono il filo rosso che unisce le nostre Regioni, offrendo un'indimenticabile avventura di scoperta. Tuttavia, il potenziale di questi itinerari non si esprime di per sé: serve un impegno concreto e granitico delle istituzioni per preservare questo patrimonio. Valorizzare i cammini significa creare opportunità di lavoro nelle aree rurali e montane, combattere lo spopolamento delle aree interne e promuovere stili di vita sani, preservando i territori attraverso la cura e il presidio.

Sotto il profilo tecnico questo disegno di legge ha avuto un lungo cammino; è il caso di dirlo. Il testo parte da lontano, dal 2021, quando la 7a Commissione avviò un lavoro prezioso con l'affare assegnato relativo ai cammini interregionali, ponendo le basi per quelli che oggi chiamiamo vettori di accrescimento culturale e sociale. L'attuale iter legislativo, dopo il confronto fra i due rami del Parlamento, cristallizza obiettivi fondamentali.

Il cuore pulsante del provvedimento risiede nell'articolo 1, ove è sottesa la finalità di questa legge, che intende promuovere i cammini per garantire standard di sicurezza e assicurare la fruizione dei luoghi, valorizzando non solo i monumenti, ma anche l'enogastronomia e il paesaggio. Per far questo viene istituita presso il Ministero del turismo una banca dati dei cammini d'Italia, ovvero una mappa digitale particolareggiata e puntuale che sarà supportata da una cabina di regia nazionale, incaricata di definire le modalità di gestione di questi dati, e da un tavolo permanente per il monitoraggio costante delle problematiche di settore. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato numerosi emendamenti per ampliare la cornice normativa e, grazie al collega senatore Marco Croatti, abbiamo introdotto nel testo la figura degli esperti in materia di cammini. È fondamentale che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche, tecniche e scientifiche, per valutare la qualità dei progetti. Anche il lavoro della collega senatrice Elena Sironi è stato prezioso per garantire che la tutela ambientale restasse al centro di ogni scelta.

Lasciatemi esprimere una soddisfazione particolare per un risultato ottenuto nell'altro ramo del Parlamento. In prima lettura al Senato l'emendamento 3.7, da me presentato, era stato respinto. Non ci siamo però arresi e, alla Camera, questa mia proposta emendativa è stata riproposta e finalmente approvata, introducendo una modifica importante in materia di segnaletica. Grazie a tale modifica, infatti, la cabina di regia avrà il compito di definire una segnaletica comune per tutti i cammini certificati, utilizzando gli standard europei del Club alpino italiano attraverso apposite convenzioni. Ricordo che avevo ospitato al Senato questa organizzazione e avevo promesso ai suoi rappresentanti il massimo impegno per portare a casa le loro proposte. Sembra un dettaglio tecnico, colleghi, ma non lo è; per chi cammina la segnaletica è sicurezza e rappresenta la certezza del percorso. Utilizzare gli standard CAI significa parlare un linguaggio universale e riconoscibile da tutti gli escursionisti europei, evitando quella frammentazione di simboli e colori che spesso confonde gli escursionisti. È un atto di pragmatismo che mette un ordine, circoscritto quanto si vuole, ma prezioso e durevole nel settore.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, pur riconoscendo i passi avanti fatti, non posso nascondere qualche rammarico. Si poteva e si doveva fare di più. Nonostante le nostre proposte, troppi emendamenti volti a tutelare l'ambiente sono stati bocciati. Sotto questo profilo ricordo anche il particolare impegno di un collega che si batteva per valorizzare soprattutto i cammini meridionali con l'obiettivo di drenare maggiori risorse al Sud, così da favorire il popolamento dei piccoli paesi. In questa sede mi piace rinnovare la memoria del compianto senatore Francesco Castiello. *(Applausi)*.

Tutti noi conosciamo il rischio di trovarci davanti al solito provvedimento di bandiera, a una legge bellissima sulla carta, piena di termini evocativi e suggestivi, che rischia però di rimanere lettera morta se non sarà seguita da fatti concreti e, soprattutto, da investimenti strutturali adeguati.

Certo, si poteva fare di più, soprattutto sul fronte delle risorse e della protezione paesaggistica. Non vorremmo che la banca dati dei cammini o la cabina di regia diventassero l'ennesimo carrozzone burocratico senza reale impatto sui territori.

Valorizzare i cammini non significa solo fare marketing turistico. Significa sporcarsi le mani con la

prevenzione e la manutenzione idrogeologica, di cui i fatti di Niscemi ci ricordano l'importanza, con il supporto ai piccoli Comuni che non hanno le risorse nemmeno per pulire i sentieri dalle sterpaglie, con la creazione di infrastrutture vere per l'accoglienza povera e spirituale.

Siamo contenti che l'Italia si doti finalmente di una legge quadro, ma restiamo critici verso una maggioranza che troppo spesso ha alzato steccati ideologici, rifiutando suggerimenti che avrebbero reso il testo molto più congeniale alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico.

Pertanto, il MoVimento 5 Stelle dichiara il suo voto favorevole, ma saremo noi, con la nostra attività di vigilanza, i custodi di questa legge. Non permetteremo che essa resti una cornice vuota, ma vigileremo affinché la cabina di regia operi con trasparenza e affinché la segnaletica CAI venga installata davvero in ogni angolo del Paese.

Che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla nostra storia e alla forza delle nostre comunità, ma che il nostro lavoro in Aula sia garante della serietà che questa bellezza merita. Camminiamo insieme, ma facciamolo con gli occhi aperti e con la schiena dritta, affinché alle parole seguano finalmente i fatti. Camminiamo insieme per l'Italia, camminiamo per il futuro della nostra terra, consapevoli che la tutela dell'ambiente non ha colore politico, ma vive solo della necessità di azioni coraggiose. Investire nei cammini significa investire nel Paese e nel futuro d'Italia. Significa lasciare un'eredità di bellezza alle generazioni che verranno. Votando favorevolmente intendiamo onorare questa missione. Non possiamo più assistere a scempi come a Niscemi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'evento disastroso del pomeriggio del 25 gennaio 2026, infatti, era già scritto tutto nelle carte dal 1996, ma lo Stato ha atteso inerme. *(Applausi)*.

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, con questa terza lettura il Senato conclude l'iter di un provvedimento a cui tengo in modo particolare, non solo come primo firmatario, ma soprattutto come Presidente della 7a Commissione. È una legge che parla di turismo e di valorizzazione del patrimonio, ma che, in realtà, riguarda qualcosa di ancora più profondo, cioè l'identità dei nostri territori e delle nostre comunità.

Il Senato aveva già approvato questo testo all'unanimità. La Camera lo ha ulteriormente migliorato, con modifiche puntuali e anche condivise: penso all'inclusione dei laghi tra gli ambiti oggetto di valorizzazione e all'aggiornamento della norma finanziaria, interventi che rafforzano l'impianto del disegno di legge e che recepiamo con grande convinzione, perché ne ampliano la portata senza cambiarne la filosofia.

Parliamo dei cammini d'Italia. Non stiamo inventando qualcosa di nuovo, chiaramente, queste vie esistono da secoli. Sono dei percorsi religiosi, storici, culturali, naturalistici che attraversano tutto il Paese; strade percorse da pellegrini, viaggiatori mercanti, che hanno contribuito a costruire la nostra storia e la nostra memoria collettiva.

La vera novità della proposta di legge è un'altra: mettere ordine, creare una rete nazionale, coordinare ciò che oggi è frammentato. Riconosciamo uno standard di qualità, valorizziamo le esperienze migliori, le promuoviamo con una strategia, però unitaria, in Italia e anche all'estero. In altre parole, trasformiamo un grande patrimonio diffuso in una reale opportunità di sviluppo.

Il turismo dei cammini è un segmento in forte crescita in tutta l'Europa. Cresce perché intercetta un bisogno sempre più diffuso, perché vivere esperienze autentiche, lente, sostenibili, a contatto con la natura, con le comunità locali, serve. Ed è un turismo che non consuma i territori, ma li rispetta e li custodisce.

Soprattutto, il provvedimento porta benefici dove ce n'è bisogno: nelle aree interne e nei piccoli Comuni, nei luoghi fuori dai grandi flussi. Ciò significa più giorni di permanenza, destagionalizzazione e nuove occasioni di lavoro. Significa opportunità per l'accoglienza diffusa, per l'artigianato, per l'enogastronomia, per le guide, per i servizi legati alla cosiddetta mobilità dolce. Ogni cammino ben strutturato può diventare un volano economico per intere comunità.

Le risorse stanziare, pari a circa 5 milioni di euro nel triennio, rappresentano non una spesa, ma un grande investimento, a mio modo di vedere: un investimento capace di attivare microeconomie e

nuova occupazione. L'Italia, da questo punto di vista, parte con un vantaggio competitivo straordinario. Ciò che altri Paesi devono costruire noi lo abbiamo già: paesaggi unici, beni culturali diffusi, borghi, tradizioni, una straordinaria varietà ambientale, oltre a un patrimonio enogastronomico e artigianale riconosciuto ormai in tutto il mondo.

C'è poi un altro punto qualificante: gli standard. Non basta tracciare un percorso sulla carta; servono chiaramente sicurezza, accessibilità, segnaletica, accoglienza e gestione coordinata. Solo i cammini che garantiranno qualità entreranno a far parte della rete nazionale. È una scelta di serietà e di credibilità che abbiamo voluto rimarcare e sottolineare.

Questa proposta normativa nasce dall'ascolto dei territori e dal lavoro condiviso tra Parlamento e Governo. È la dimostrazione che, quando si parte dalle comunità locali, si costruiscono politiche utili per tutto il Paese: è il metodo in cui la Lega crede. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo e mi auguro che anche oggi l'Assemblea sappia confermare l'ampia convergenza che ha accompagnato fin dall'inizio il provvedimento in esame. (*Applausi*).

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge sui cammini d'Italia, che oggi giunge all'esame finale dell'Assemblea, ci offre ancora una volta l'occasione per riflettere sul modello di sviluppo che intendiamo promuovere per il nostro Paese e sul ruolo che il turismo può e deve svolgere all'interno di una strategia più ampia di tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale e rafforzamento delle comunità locali.

Il Partito Democratico ha sostenuto questo provvedimento sin dall'inizio del suo iter parlamentare, riconoscendone da subito il valore di fondo: proporre una visione del turismo non predatoria, non concentrata esclusivamente sulle grandi destinazioni o sui flussi di massa, ma capace di mettere al centro il paesaggio, i luoghi della cultura, le aree interne e i piccoli Comuni, territori spesso marginalizzati dalle dinamiche economiche e infrastrutturali del nostro Paese. I cammini non sono semplicemente itinerari turistici: sono spazi fisici e simbolici nei quali si intrecciano storia, ambiente, cultura, spiritualità, tradizioni locali e comunità. Sono luoghi in cui il rapporto tra l'uomo e il territorio si manifesta in modo profondo, lento e consapevole. È per questo che la loro valorizzazione non può essere ridotta a una mera operazione di marketing turistico, ma deve essere accompagnata da una forte assunzione di responsabilità pubblica in termini di tutela, salvaguardia e cura.

In questi anni abbiamo imparato, anche grazie alle esperienze maturate in altri Paesi europei, che il turismo sostenibile non è una nicchia, ma è una delle grandi sfide del futuro: un turismo fondato sulla mobilità dolce, sul rispetto degli ecosistemi, sulla qualità delle esperienze, sulla relazione tra chi attraversa i territori e chi li abita; un turismo che non consuma risorse, ma le rigenera; che non svuota i luoghi, ma li rafforza; che non altera gli equilibri sociali e ambientali, ma contribuisce a preservarli.

In questo senso, il disegno di legge sui cammini d'Italia si colloca pienamente nel solco dei principi costituzionali che il Parlamento ha voluto rafforzare con la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi non è più soltanto un obiettivo programmatico, ma un principio fondamentale che deve orientare tutte le politiche pubbliche, comprese quelle in materia di turismo, infrastrutture e sviluppo economico.

Valorizzare i cammini significa allora riconoscere che il paesaggio non è uno sfondo neutro, ma è un bene comune; che i luoghi della cultura non sono solo quelli celebrati delle grandi rotte turistiche, ma sono anche quelli diffusi e minori, spesso invisibili; che le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa da attivare. È una scelta che parla di equilibrio tra sviluppo e tutela, tra economia e ambiente, tra presente e futuro.

Nel corso dell'esame parlamentare questo provvedimento si è progressivamente arricchito - lo hanno detto anche i colleghi prima - affinando la propria capacità di rappresentare la complessità dei territori attraversati dai cammini. Penso, ad esempio, al riconoscimento delle vie d'acqua fluviali, marine e lagunari come parte integrante degli itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale; una scelta che amplia lo sguardo sul patrimonio naturale del nostro Paese e riconosce il ruolo centrale che l'acqua ha avuto e continua ad avere nelle costruzioni delle nostre comunità, delle economie locali, delle culture

territoriali.

Allo stesso modo, l'attenzione all'accessibilità rappresenta un elemento qualificante dell'impianto complessivo della legge. Rendere i cammini fruibili anche alle persone con disabilità e a quelle con ridotta mobilità significa affermare un principio di giustizia e inclusione, che deve essere parte integrante di ogni politica pubblica. Il diritto alla fruizione del patrimonio naturale e culturale non può essere limitato da barriere fisiche e organizzative: deve essere garantito, con intelligenza e sensibilità, a tutte e a tutti.

Un ulteriore aspetto di grande valore è il riconoscimento e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini. Le minoranze linguistiche sono infatti una componente viva e preziosa della nostra identità nazionale; inserirle all'interno delle finalità di questo provvedimento significa rafforzare il legame tra turismo, cultura e pluralismo e contribuire alla tutela dei patrimoni immateriali, che rischiano altrimenti di essere progressivamente erosi.

C'è però un elemento che non può essere taciuto. Se questo disegno di legge riconosce il valore strategico delle aree interne, dobbiamo avere l'onestà di dire che, nel frattempo, il Governo ha progressivamente abbandonato quei territori; lo ha fatto riducendo l'attenzione politica e le risorse dedicate; indebolendo strumenti di programmazione che avevano dato risultati importanti; rallentando o interrompendo politiche di riequilibrio territoriali che erano state costruite con fatica negli anni passati. Le aree interne non possono essere richiamate solo nei documenti programmatici o nelle dichiarazioni di principio; hanno bisogno di politiche pubbliche coerenti e continuative, di servizi essenziali, sanità di prossimità, scuola, mobilità, infrastrutture digitali, sostegno alle economie locali. Senza questo quadro, anche iniziative positive come la valorizzazione dei cammini rischiano di restare isolate, affidate alla buona volontà delle comunità e degli amministratori locali, senza un vero accompagnamento nazionale. È una contraddizione che va evidenziata. Da un lato si riconosce, anche in quest'Aula, che le aree interne rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del Paese; dall'altro lato, si scelgono politiche che ne accelerano lo spopolamento, l'invecchiamento, la marginalizzazione. Il Partito Democratico non accetta questa rassegnazione. Noi crediamo che le aree interne siano territori non da assistere, ma da mettere nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale.

È anche per questo che sosteniamo questo disegno di legge, perché va nella direzione opposta rispetto all'abbandono, perché riconosce dignità, valore e centralità a territori che il Governo continua troppo spesso a considerare periferici. I cammini possono essere uno strumento importante, ma solo se inseriti in una visione più ampia, che rimetta davvero le aree interne al centro delle politiche pubbliche nazionali. Il turismo lento, infatti, non è turismo improvvisato; richiede infrastrutture leggere, ma diffuse, servizi di qualità, formazione, capacità di fare rete. Richiede un protagonismo attivo delle comunità locali, che devono essere non semplici spettatrici, ma soggetti consapevoli e partecipi dei processi di valorizzazione del territorio.

È in questa dimensione che il turismo dei cammini può generare benefici economici e occupazionali stabili, soprattutto nei contesti più fragili. Secondo i dati disponibili, il turismo legato ai cammini produce già oggi effetti significativi sulle economie locali (pernottamenti, ristorazione, servizi, produzione culturale, artigianato); ma soprattutto produce relazioni, sposta l'attenzione dalla meta al percorso, dal consumo rapido all'esperienza, dalla quantità alla qualità. È proprio questa dimensione relazionale che rende i cammini uno strumento potente di coesione territoriale e sociale.

Questi sono temi che ho avuto modo di affrontare qualche tempo fa, in occasione della presentazione in Senato delle attività del Centro internazionale di formazione ed esperienze sulle scienze dell'atmosfera, cambiamenti climatici e ambiente (Aires), un centro internazionale di eccellenza per lo studio dell'atmosfera e del clima, nell'ambito di iniziative come i sentieri dell'atmosfera, nato e sviluppato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un'esperienza che considero particolarmente significativa, perché rappresenta un luogo di incontro tra scienze e cittadinanze, tra ricerca e formazione, tra innovazione e responsabilità sociale. Progetti come quello del centro Aires sono un investimento sul futuro e mettono al centro le nuove generazioni, offrendo loro strumenti per comprendere la complessità del cambiamento climatico e per

lavorare concretamente alla sostenibilità ambientale. C'è un filo rosso che lega quell'esperienza a questo disegno di legge: la convinzione che le grandi trasformazioni del nostro tempo, dalla crisi climatica alle disuguaglianze territoriali, possono essere affrontate solo attraverso politiche integrate, capaci di tenere insieme conoscenza, partecipazione, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. I cammini d'Italia, in questa prospettiva, non sono solo infrastrutture culturali e turistiche, ma sono anche veri e propri laboratori territoriali di sostenibilità.

Il Partito Democratico sostiene questo disegno di legge perché crede in un'idea del Paese che non rinuncia alla propria complessità, che non sacrifica i territori più fragili, che non separa la crescita economica dalla qualità della vita e dalla tutela dei beni comuni. Crede in un turismo che sia strumento di benessere diffuso, di inclusione e di valorizzazione delle differenze. Deve però essere chiaro che, con questo provvedimento, non esauriamo certamente il loro da fare. Molto resta da costruire sul piano della governance, delle risorse, del coordinamento tra livelli istituzionali. Affermiamo un principio chiaro: i cammini d'Italia sono un patrimonio da tutelare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future; un patrimonio che parla di storia, di ambiente, di culture locali e di comunità.

È con questa consapevolezza, signora Presidente, che il Partito Democratico esprime il proprio voto favorevole, nella convinzione che la valorizzazione dei cammini rappresenta una scelta giusta per il nostro Paese e un tassello importante di una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, equo e responsabile. *(Applausi)*.

[COSENZA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi, intervengo con piacere in dichiarazione di voto su questo provvedimento che è stato già votato da quest'Assemblea e che torna arricchito da un voto unanime della Camera per completare il suo percorso. Esso costituisce un tassello importante del disegno del Governo Meloni, nell'ambito di una visione più ampia di innovazione territoriale e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che vede i cammini come infrastrutture che collegano comunità, custodiscono memorie, offrono percorsi di scoperta e crescita, e rappresentano una opportunità economica per le aree interne. Per questo noi li consideriamo un asset strategico e non semplici itinerari turistici, perché diventano veicoli di rigenerazione economica e culturale basati sulla costruzione di un'armonia tra società e territorio. Sono infatti quella trama identitaria e culturale dove si intrecciano storia, fede, natura, arte, tradizioni; un patrimonio vivo che merita una cornice normativa chiara e organica, e il Governo vuole perseguire ciò.

Non dobbiamo dimenticare che non sono solo sentieri dell'anima, ma conducono alle tavole della Penisola, dove si celebra la nostra tradizione culinaria che racconta la storia e l'identità di ogni borgo. Ora la nostra cucina è anche riconosciuta patrimonio dell'umanità *(Applausi)*, costituisce un pilastro che ha generato un fatturato di oltre 40 miliardi nel 2024 e già si stima un incremento dei flussi turistici dell'8 per cento nei prossimi due anni.

Molti dei Comuni attraversati dai cammini affrontano fenomeni di spopolamento, di riduzione dei servizi, di perdita di opportunità per i giovani. Eppure proprio lì può svilupparsi un nuovo modello di microeconomia, con rifugi, alberghi, ostelli, agriturismo, ristoranti, botteghe artigiane, guide turistiche e attività culturali e sociali capaci di creare lavoro e identità. Quindi, promuovere i cammini significa promuovere un'Italia che rilancia le sue aree interne, perché finalmente ha una visione che li riconosce come luoghi del futuro, ma proprio perché sono i luoghi della memoria. *(Applausi)*.

Con questo disegno di legge si crea una rete di coordinamento nazionale per mettere insieme l'offerta dei cammini, riconoscendoli e valorizzandoli uno per uno, attraverso una banca dati presso il Ministero del turismo, arricchendoli con standard di qualità e dotazioni per promuoverli nel mondo in maniera unitaria, proprio perché il nostro Paese ha una vocazione naturale a essere una grande rete di cammini. Basti ricordare le vie storiche e religiose, i cammini storici alpini e appenninici, quelli insulari del Sud lungo le coste e i fiumi. Sono tracciati naturalistici splendidi che esistono da sempre e che sono stati percorsi da pellegrini, devoti, santi, mercanti.

Sono vie che fanno parte della nostra memoria collettiva, grazie alle quali si sono sviluppati e diffusi i più grandi fenomeni culturali ed economici dell'antichità in Europa e oltre. Ecco che la strategia del

Governo Meloni vuole rinsaldare proprio questo filo conduttore di una storia millenaria di una grande potenza culturale quale l'Italia.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, vorrei chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge n. 1120 ad altra seduta: mi riferisco al provvedimento in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

PRESIDENTE. Se non ci sono contrarietà, così resta stabilito.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Vorrei solo capire a quale altra seduta è rinviato. Domani? Lo dico perché domani forse non ci siamo.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri non lo ha precisato.

PATUANELLI *(M5S)*. Se non c'è questo provvedimento in Aula, domani non c'è Aula.

PRESIDENTE. Domani è previsto l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia elettorale.

Chiedo se ci sono contrarietà o no: se ci sono contrarietà, può intervenire un senatore a favore e uno contrario per cinque minuti.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sono contraria alla proposta e ho bisogno di meno di cinque minuti. È un anno che questo disegno di legge è fermo in Senato, l'abbiamo votato all'unanimità alla Camera e lo abbiamo votato la scorsa settimana, con il ministro Abodi, all'unanimità in Commissione. Non capisco perché dovremmo rimandarne l'esame.

PRESIDENTE. La senatrice d'Elia, quindi, chiede che si prosegua con la discussione del disegno di legge.

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge 1120, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Essendone stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMPA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, cinque anni fa, il 1° febbraio 2021, a poche ore dall'insediamento del nuovo Parlamento eletto nelle elezioni democratiche del novembre 2020, un colpo di Stato ha precipitato il Myanmar nel caos, nella violenza e nella devastazione. Una violazione sistematica dei diritti umani, omicidi, esecuzioni, arresti, torture, stupri, massacri, attacchi incendiari contro i civili, bombardamenti sui villaggi, sugli ospedali, sulle scuole, sui luoghi di culto, milioni di sfollati nelle foreste e sui confini, l'interruzione violenta di un processo democratico che finalmente era stato avviato nel Paese, il collasso dell'economia che per la prima volta aveva visto qualche scintilla di speranza, l'incremento dell'industria della droga, l'incremento dell'azzardo e del crimine, attraverso le *scam city*, con l'esito di un colpo di Stato che non ha dato ai militari, però, il controllo del Paese. La resistenza in quel Paese, infatti, continua.

Cinque anni dopo - ed è questo il punto su cui intendo richiamare l'attenzione non solo di quest'Assemblea e del Parlamento, ma anche del Governo - continua la disobbedienza civile di quel

popolo, la resistenza armata dei gruppi etnici e del Partito della liberazione; la liberazione dei territori, che organizzano scuole, sanità, amministrazione civile con il sostegno delle forze del governo ombra, che si è rifugiato, e della resistenza.

La recente iniziativa del regime, volta a cercare legittimazione interna e internazionale con elezioni farsa, limitate sul territorio e suddivise in tre fasi, si è rivelata solo una vera messa in scena. La maggioranza della popolazione ha boicottato le elezioni, sostenute solo da rari osservatori internazionali che appoggiano il regime. Sono stati esclusi i partiti di opposizione, a partire dall'LND (Lega nazionale per la democrazia), il partito di Aung San Suu Kyi. Le liste del partito dei militari, che ha stravinto le elezioni, sono state riempite con ufficiali militari, ex generali, figli di militari: nulla che abbia a che fare con la democrazia. Le organizzazioni internazionali, a partire dall'ASEAN, dall'ONU, dall'Unione europea, non hanno riconosciuto le elezioni come libere, eque e legittime.

Isolata dal mondo, Aung San Suu Kyi, che aveva consegnato al suo popolo il sogno della democrazia, è stata arrestata nel giorno del golpe cinque anni fa, condannata con un processo farsa a ventisette anni di carcere, rinchiusa in prigione e poi agli arresti a Naypyidaw. Isolata dal mondo, anziana, malata, di lei non si hanno notizie.

Chiediamo per questo al Governo italiano di adoperarsi in tutte le sedi internazionali per assicurare aiuti umanitari al popolo del Myanmar, per favorire una fase di transizione verso la democrazia e per la liberazione di tutti i prigionieri politici, a cominciare da Aung San Suu Kyi.

Rivolgo davvero, anche a lei, Presidente, alla Presidenza di questo Senato e al Parlamento, un appello affinché ci si attivi nei confronti di Aung San Suu Kyi, premio Nobel, dimenticata in un carcere a ottant'anni. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, qualche giorno fa ho partecipato a un convegno organizzato dall'ordine dei giornalisti della Sardegna. Durante questo convegno è stato illustrato il risultato di un sondaggio effettuato tra gli iscritti, che traccia un ritratto della professione, a mio avviso inquietante, che voglio condividere con l'Assemblea.

Il 52,6 per cento dei giornalisti ha subito pressioni; nel 37,4 per cento dei casi parliamo di minacce verbali, insulti, offese e inviti a lasciar perdere perché "forse ti conviene", fino ad arrivare a pressioni da parte della stessa azienda per cui il giornalista o la giornalista lavorano.

Uno dei dati più gravi, signora Presidente, è che nel 33,3 per cento dei casi queste pressioni arrivano da rappresentanti politici e amministratori locali.

C'è poi un altro dato che deve farci riflettere: nel 54,5 per cento dei casi non è stata fatta alcuna segnalazione o denuncia. Sapete perché? Alla base c'è un problema, una difficoltà economica importantissima. La precarietà della professione è infatti ormai a livelli insostenibili e pone giornalisti e giornaliste in una condizione di ricatto diventato ormai intollerabile. Si può pensare che queste dinamiche non possano esserci in contesti più piccoli. In realtà, è vero il contrario, perché i rapporti di potere sono ravvicinati e l'isolamento dei giornalisti è addirittura maggiore.

La Sardegna in questo senso è un caso emblematico. Raccontare temi come uso del suolo, servitù militari, inquinamento ambientale, criminalità economica o cattiva amministrazione può trasformarsi in un rischio professionale e personale. A tutto questo si affianca poi il fenomeno particolarmente insidioso delle querele temerarie, le cosiddette Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), un meccanismo perverso. Da una parte abbiamo un potere forte, che può essere un politico, un imprenditore o un'organizzazione che citano in giudizio un giornalista o una giornalista per presunta diffamazione e anche quando questa è palesamente infondata, viene comunque avviato un percorso drammatico che può protrarsi anche per anni, con danni psicologici, economici e professionali.

Signora Presidente, quasi il 90 per cento di questi professionisti ci chiede di intervenire, ci chiede aiuto e tutele, tra le quali sicuramente il rinnovo del contratto nazionale che è fermo da dieci anni. Ci chiede misure serie contro le querele temerarie. Noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo depositato, a prima firma della collega Lopreiato, un disegno di legge che interviene su questo meccanismo diabolico -

insisto nel definirlo in questo modo - prevedendo delle misure serie, severe e puntuali. Ci chiedono di non essere lasciati soli.

Se è vero, come è vero, che la libertà di stampa rappresenta la spina dorsale della democrazia, noi dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo, anche perché non possiamo parlare di libertà laddove c'è qualcuno che non può accedere all'informazione o qualcuno che, non avendo la voce, non riesce comunque ad ottenerla.

Il giornalista, per definizione, è il custode, il cane da guardia della democrazia. Ebbene, oggi, in Italia, questo custode, questo cane da guardia, è fortemente sotto pressione perché affamato dalla precarietà, intimidito dalle minacce criminali e tenuto al guinzaglio dal sistema giudiziario delle querele temerarie, utilizzato come arma di offesa.

Oggi, signora Presidente, sento il dovere di ricordare anche una giornalista, una donna che ha fatto del giornalismo e dell'impegno civile...

PRESIDENTE. Sono trascorsi cinque minuti. È un intervento di fine seduta.

LICHERI Sabrina (M5S). Sto finendo, grazie. Un semplice ricordo di Angela Azzaro e sentite condoglianze da parte nostra a tutti i suoi familiari.

Concludo, signora Presidente, dicendo forse una banalità, che serve però a noi per alzarne il valore con azioni concrete. Basta precarietà, minacce e querele che non colpiscono solo i giornalisti, come sappiamo bene, ma tutti i cittadini.

Termino con una domanda: vogliamo che l'informazione diventi un lusso per pochi o un mestiere per pochi eroi solitari? (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 11 febbraio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (**562-B**)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e

all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
 - a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
 - b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
 - d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
 - a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
 - b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
 - c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini

d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del

tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 562-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 562-B:

sulla votazione degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8, i senatori Casini e Melchiorre avrebbero voluto esprimere un voto favorevole;

sulla votazione finale il senatore Parrini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Manca, Mancini, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pellegrino, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Licheri Ettore Antonio e Zedda, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 4a Commissione permanente, in data 5 febbraio 2026, il senatore Rosso ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2024, e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2025 (*Doc. LXXXVII, n. 2 e Doc. LXXXVI, n. 3-A*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 febbraio 2026, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la deputata Catia Polidori in sostituzione della deputata Rita Dalla Chiesa, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle imprese e del made in Italy

Legge annuale sulle piccole e medie imprese (1484-B)

(presentato in data 06/02/2026)

S.1484 approvato dal Senato della Repubblica; (assorbe S.37, S.565) C.2673 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)

(presentato in data 05/02/2026)

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro della salute

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (1786)

(presentato in data 06/02/2026);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di accesso delle persone anziane alle cure palliative e alla terapia del dolore (1787)

(presentato in data 06/02/2026);

senatori Gaudiano Felicia, Di Girolamo Gabriella, Nave Luigi

Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto (1788)

(presentato in data 10/02/2026);

Regione Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia (1789)

(presentato in data 06/02/2026);

iniziativa CNEL

Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri (1790)

(presentato in data 03/02/2026);

iniziativa CNEL

Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche all'INAIL in materia di infortuni sul lavoro (1791)

(presentato in data 03/02/2026).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Montaruli Augusta ed altri

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre (1772)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1579 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/02/2026);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Pagano Nazario

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (1780)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª

Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2336 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.308, C.983, C.1700, C.1894, C.2283)

(assegnato in data 10/02/2026);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

CNEL

Istituzione della sezione speciale «Garanzia giovani imprenditori» presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (1725)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2026);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Turco Mario

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni digitali rese in cambio del conferimento di dati personali (1750)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 10/02/2026);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zaffini Francesco ed altri

Disposizioni per la promozione dell'accesso equo, sostenibile e tempestivo alle terapie avanzate e per il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e della produzione nazionale di farmaci (1691)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2026).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 05/02/2026);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Paolo

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (1778)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2511 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/02/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/02/2026 la 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025" (1737)

(presentato in data 09/12/2025) *C.2574 approvato dalla Camera dei deputati*

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso il documento concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final), approvato, nella seduta del 29 gennaio 2026, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati (Doc. XVIII-bis, n. 79) (Atto n. 1003).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 6 febbraio 2026 - alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 5 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recanti:

l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale 2025-2026, notificato dalla società Wind Tre S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1008);

l'approvazione del Piano annuale, notificato da Terna S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1009).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, relativamente all'operazione, notificata dalle società Meteore Holding S.A.S.U. e Atos Holding Italy 1 S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di Meteore Holding S.A.S.U., società riconducibile allo Stato francese, di alcune società del Gruppo francese Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 S.r.l., la quale gestisce il sistema *high performance computing* denominato "Leonardo".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1010).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in relazione all'operazione, notificata da EBidCo S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di EBidCo S.r.l. di una partecipazione di controllo di Eles Semiconductor Equipment S.p.a. tramite promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 1011).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 5 e 9 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- alla dottoressa Graziella Romito il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- all'ingegnere Angelica Catalano il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Angelo Piero Cappello il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- all'ingegner Pasquale D'Anzi il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'ingegner Marco Antonio Pes il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2026/0053/IT - T40T, relativa al progetto di norma tecnica recante «Decreto ministeriale per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».

La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1007).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo

nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1012).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2025 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2026 a copertura degli oneri dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1013).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 aprile 2023, n. 49, la relazione sull'attività di vigilanza svolta dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CCXXXV*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sullo stato della giustizia tributaria, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. CLV*, n. 1).

Nello scorso mese di gennaio 2026 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio delle seguenti procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 30 gennaio 2026 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

procedura di infrazione n. 2025/2198, concernente la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico) - alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 69);

procedura di infrazione n. 2025/2207, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 70);

procedura di infrazione n. 2025/2181, concernente la presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti - alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 71);

procedura di infrazione n. 2025/4022, concernente il trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al regime pensionistico della BCE - alla 4^a e alla 10^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 72);

procedura di infrazione n. 2026/0084, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto - alla 4^a e alla 8^a Commissione

permanente (Procedura di infrazione n. 73);
procedura di infrazione n. 2026/0085, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio - alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 74).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 58 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 3 e 4 febbraio 2026, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2025 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Calabria (Atto n. 1004);
della Liguria (Atto n. 1005).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2026/G, concernente il "Fondo mangiaplastica".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1006).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentica dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Centrale in data 6 febbraio 2026, con la quale dichiara legittima la richiesta di *referendum*, presentata da 546.343 elettori, sulla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, e formula un nuovo quesito referendario nei termini seguenti: «Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 3 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 981 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente

ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 993 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità (COM(2025) 999 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE (COM(2025) 995 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il

regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025) 840 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali (COM(2025) 842 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Valente e Zambito hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02381 del senatore Alfieri ed altri.

La senatrice Furlan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02701 della senatrice Sbröllini.

Interrogazioni

[BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [LA MARCA](#), [ROJC](#), [CAMUSSO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

ogni anno, la commissione servizi della persona del Comune di Brescia tiene una seduta nel carcere di Canton Mombello, per l'esposizione della relazione del garante dei detenuti alla presenza del sindaco e del presidente del Consiglio comunale in carica;

questo momento di incontro, teso ad ascoltare istanze e bisogni dei reclusi, analizzare le criticità evidenziate dalla Garante per i diritti dei detenuti nel luogo in cui si verificano, elaborare e proporre soluzioni condivise a beneficio della città e della comunità penitenziaria, rappresenta un'occasione per manifestare concretamente la vicinanza alla popolazione detenuta che, come riportano sempre più spesso gli organi di stampa, versa in condizioni di sovraffollamento disumano;

considerato che:

la seduta della commissione servizi alla persona, programmata per il 2 febbraio 2026 presso la casa circondariale "Nerio Fischione", non ha avuto luogo poiché, nonostante la formale richiesta avanzata e la natura istituzionale dell'iniziativa, non è stata rilasciata l'autorizzazione all'accesso all'istituto penitenziario cittadino;

questo rifiuto suscita forti dubbi sulla volontà di garantire la trasparenza, il coinvolgimento delle istituzioni locali e la piena attuazione del normale controllo sulle strutture detentive, in particolare alla

luce delle criticità frequentemente segnalate riguardo al sovraffollamento, carenze di organico difficoltà nei percorsi trattamentali e condizioni strutturali interne alle carceri, tenuto conto anche del picco dei suicidi che si è registrato nel 2025 sia fra i detenuti che tra le guardie carcerarie;

considerato inoltre che:

un simile precedente è stato registrato lo scorso gennaio quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha negato l'accesso al Consiglio comunale di Modena nella casa circondariale di "Sant'Anna", annullando all'ultimo momento un'iniziativa pubblica già autorizzata dalla direzione dell'istituto e motivata dalla volontà di ascoltare la relazione annuale della Garante dei detenuti;

gli episodi riportati danno conto di una visione meramente punitiva e non riabilitativa della pena, di una scarsa trasparenza istituzionale e responsabilità civica che portano ad escludere la popolazione penitenziaria dall'appartenenza alla comunità locale, isolandola sempre di più,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire e rafforzare l'accesso agli istituti penitenziari da parte di istituzioni e comunità locali quale fondamentale strumento di giustizia, trasparenza e tutela dei diritti della popolazione carceraria e favorire così l'elaborazione di interventi idonei ad affrontare le criticità strutturali del sistema penitenziario.

(3-02383)

[VERINI](#), [NICITA](#), [D'ELIA](#), [PARRINI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [MISIANI](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [BAZOLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

il 27 dicembre 2003 un gruppo di persone, facente riferimento all'area ONC/OSA (acronimo di "Occupazioni Non Conformi e Occupazioni a Scopo Abitativo") e proveniente dall'esperienza precedente di "CasaMontag" alle porte di Roma, occupa senza titolo il palazzo sito in via Napoleone III, che diventa la sede ufficiale dell'associazione, la quale solo nel 2008 viene costituita come associazione di promozione sociale ed assume l'attuale denominazione CasaPound Italia CPI;

il suddetto immobile, che si sviluppa su 6 piani, è composto più o meno da 60 vani, costituenti circa 20 o più appartamenti;

prima del 2003 il palazzo apparteneva al Ministero dell'istruzione (sede dell'ente fascista per l'istruzione media e superiore) che dopo l'occupazione ne aveva chiesto lo sgombero alla Prefettura;

l'immobile occupato da CasaPound è di proprietà pubblica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato italiano e gestito dal Demanio (Ministero dell'economia e finanze);

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, ha più volte confermato tra agosto e dicembre 2025 che lo sgombero dell'edificio occupato da CasaPound a Roma è una priorità, tra i primi interventi da eseguire; il ministro Piantedosi ha sottolineato che l'immobile era già incluso nelle liste di sgombero durante il suo mandato come prefetto, assicurando che il provvedimento verrà attuato anche per rispondere alla necessità di liberare gli edifici occupati illegalmente, senza considerare il "colore politico";

considerato anche che:

sono ormai molte le sentenze relative a fatti di violenza imputati agli attivisti di CasaPound Italia, e, secondo la legge n. 205 del 1993 o «Legge Mancino», l'organizzazione dovrebbe già da tempo essere oggetto delle iniziative del Ministro dell'interno anche ai fini dello scioglimento dell'organizzazione neofascista;

in data 28 ottobre 2025 è stata presentata una interrogazione a prime firme D'Elia e Verini con la quale si chiedeva al ministro Piantedosi lo sgombero dell'immobile occupato da CasaPound e nessuna risposta ufficiale è arrivata dal ministro,

si chiede di sapere quando il Governo intenda dare seguito con immediatezza, ai fini del ripristino della legalità, allo sgombero dell'immobile sito a Roma in Via Napoleone III occupato abusivamente da una organizzazione che rappresenta un pericolo per la democrazia, i cui dirigenti e militanti hanno subito condanne per l'uso sistematico della violenza squadrista, oltre al fatto che l'occupazione di un edificio pubblico, di proprietà dello Stato, determina un ingente danno erariale.

(3-02384)

[NICITA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 8 febbraio 2026 nella città di Siracusa, la Polizia municipale ha elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino siracusano, militante del PD, con l'accusa di aver distribuito volantini per il "NO" al prossimo *referendum* sulla giustizia "senza autorizzazione"; la sanzione è stata elevata con richiamo all'articolo 23 del Codice della strada, commi 4, 5, 7; l'art. 23 del Codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, riferendosi in modo espresso a cartelli, insegne, striscioni, mezzi pubblicitari e forme di affissione, e non contiene in alcun comma un divieto esplicito di distribuzione manuale di volantini; la distribuzione a mano di materiale informativo non costituisce affissione, né installazione di mezzi pubblicitari, né occupazione permanente della sede stradale; considerato che:

la giurisprudenza costituzionale e amministrativa è costante nel ritenere il volantinaggio una forma di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, che non richiede un preavviso di pubblica manifestazione;

tale attività non può essere oggetto di divieti generalizzati;

la sanzione è stata elevata in periodo referendario, fase nella quale la tutela della libertà di informazione e di propaganda assume un rilievo rafforzato;

il Comune ha regolarmente convocato i comizi, riconoscendo di fatto la piena operatività delle attività di informazione e partecipazione democratica;

eventuali regolamenti comunali che incidano sulla distribuzione di materiale informativo non possono trovare applicazione in modo tale da comprimere l'esercizio dei diritti politici fondamentali, specie in assenza di comprovate ragioni di sicurezza o ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio o di altri analoghi episodi sul territorio nazionale;

se ritenga corretto assimilare il volantinaggio a forme di pubblicità stradale vietate dal Codice della strada e subordinarlo ad autorizzazione;

quali misure concrete intenda attuare, affinché siano garantite le prerogative costituzionali di libera manifestazione politica e l'agibilità politica in questa campagna referendaria;

quali azioni, anche di natura ispettiva, intenda intraprendere con l'Amministrazione della città di Siracusa, al fine di assumere elementi ed eventuali conseguenti iniziative.

(3-02385)

[NICITA](#), [MANCA](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2026, ha approvato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni", con il quale, ad avviso degli interroganti, si prende atto del fallimento dell'*iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, riscrivendo una serie di procedure e di adempimenti a carico delle amministrazioni competenti finalizzati a garantire, secondo le ottimistiche previsioni del Governo, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri è frutto di un percorso travagliato che ha costretto il Governo a correggere varie disposizioni del testo originario, palesemente insostenibili, fra cui quelle che prevedevano ulteriori limitazioni ai compiti propri della magistratura contabile e la nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, quale Commissario straordinario per l'opera;

anche nella formulazione approvata dal Consiglio dei ministri permangono, tuttavia, diversi aspetti critici e forzature procedurali, che rischiano di riprodurre un nuovo fallimento *iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, tra cui la norma volta ad evitare che il progetto venga valutato nella sua interezza dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, limitando il parere alla sola relazione della società che ha progettato l'opera;

alla luce degli accadimenti, le previsioni iniziali di realizzazione dell'opera, tra cui l'avvio dei cantieri per le opere propedeutiche entro la fine del 2025 e il completamento dell'opera entro il 2032, sono

completamente da riprogrammare con conseguente impossibilità di utilizzare ingenti risorse finanziarie altrimenti utili per altri interventi infrastrutturali indispensabili per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, soprattutto a seguito dei danneggiamenti subiti a causa del ciclone "Harry", stimati in oltre 2 miliardi di euro, e con l'accelerazione del dissesto idrogeologico nel comune di Niscemi;

appaiono evidenti, anche a seguito dell'approvazione del suddetto decreto-legge, i presupposti per la prosecuzione del blocco di ingenti risorse finanziarie pubbliche anche oltre l'esercizio in corso, rese inutilizzabili a causa del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, si chiede di sapere:

se sia confermato che le somme stanziare per il 2026 non potranno essere impegnate, né spese entro l'esercizio per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dello stato dell'*iter* amministrativo e delle procedure ancora in corso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere a una riprogrammazione formale delle suddette risorse, per completare investimenti infrastrutturali in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, a partire da quelli più urgenti a seguito dei danneggiamenti recentemente subiti a causa del ciclone Harry;

se sia a conoscenza di un aggiornamento ufficiale del cronoprogramma dell'opera e quali iniziative intenda assumere per garantire la coerenza tra tempi amministrativi, copertura finanziaria e programmazione pluriennale delle risorse;

se intenda fornire chiarimenti anche in merito al rischio di profili di inefficienza nella gestione della spesa pubblica, come evidenziato dalla stessa Corte dei conti, in conseguenza del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

(3-02386)

[NICITA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

B2G Sicily S.r.l. (ex Erg Power S.r.l.), situata all'interno del polo industriale di Priolo Gargallo (Siracusa), è la società che gestisce la centrale a ciclo combinato CCGT (*Combined Cycle Gas Turbine*) a gas naturale ad alto rendimento cogenerativo e a basso impatto ambientale, entrata in esercizio commerciale nell'aprile 2010;

con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore e di 4,5 milioni di metri cubi di acqua demineralizzata, B2G Sicily è considerata strategica per la fornitura di *utilities* al sito industriale multisocietario (ENI Versalis, ISAB, ENI Rewind), attraverso una RIU (Rete interna di utenza), e per la vendita di energia elettrica sul mercato nazionale in accordo ad un contratto di *capacity market* con Terna;

a ottobre 2023 è stata perfezionata da Erg S.p.A. la cessione dell'intero capitale sociale di Erg Power S.r.l. (ora B2G Sicily S.r.l.) ad Achernar Asset AG, società con sede legale in Svizzera, con l'obiettivo di valorizzare l'*asset* esistente avviando nuovi investimenti di decarbonizzazione nel medio e lungo termine; data la rilevanza strategica della società, l'operazione di acquisizione è stata presidiata dal Governo che ha esercitato i poteri speciali ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (cosiddetto Golden Power), imponendo tre prescrizioni, tra cui in particolare, la predisposizione di un piano di investimenti *green*;

considerato che:

la normativa in materia di attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni prevede, altresì, che il Ministero competente per materia attivi delle procedure annuali di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte della società acquirente (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86); in riferimento a B2G Sicily, ad oggi non si ha evidenza alcuna di eventuali attività di monitoraggio svolte dal Ministero e di interlocuzioni con la società acquirente per verificare il rispetto delle prescrizioni del Golden Power;

da recenti notizie di stampa locale, si apprende che sono in corso mobilitazioni delle rappresentanze sindacali, che lamentano un mancato dialogo con la proprietà circa i progetti industriali e un'assenza di un chiaro piano industriale e di investimenti di lungo periodo finalizzati alla sostenibilità: nel corso

dell'operazione di vendita, infatti, Achernar avrebbe garantito una presenza costante sul territorio e un confronto strutturato volto allo sviluppo di progetti *green*, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza industriale, ma tali dichiarazioni non risulterebbero tradotte in atti concreti; ad oggi sembrerebbe che nessun investimento *green* sia stato realizzato ed anzi la proprietà starebbe effettuando una forte compressione dei costi di ordinaria amministrazione e gestione;

sempre da recenti notizie di stampa, emergerebbe, inoltre, l'acquisizione da parte di Achernar di una centrale abruzzese (Termica Celano), di cui non si ha alcuna chiara contezza in termini di progettualità industriale;

tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica e vapore al polo industriale di Priolo Gargallo e tenuto, altresì, conto del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l'autonomia energetica dello Stato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se la società acquirente Archener Asset AG abbia mai fornito una puntuale informativa circa l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Governo ai sensi della normativa in materia di "Golden Power";

se non ritengano doveroso chiarire, per quanto di rispettiva competenza, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dal Governo alla società acquirente, quali sarebbero i possibili impatti su B2G Sicily e come intendano tutelare un *asset* industriale considerato di rilevante interesse strategico nazionale, la cui funzione non è sostituibile da altri impianti presenti *in loco*, con particolare riferimento alla produzione di vapore, salvaguardando la tenuta occupazionale del sito ed il suo futuro industriale.

(3-02387)

[SENSI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in data 7 febbraio 2026, presso il liceo "Giacomo Leopardi" di Recanati (Macerata), si è svolto un incontro intitolato "Le testimonianze di un giornalista italiano in Donbass", che ha visto la partecipazione di Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso, presentati come giornalisti dell'agenzia "International reporters";

Lucidi e Lorusso risultano da tempo essere protagonisti di attività pubbliche caratterizzate da un allineamento sistematico alla versione della Russia sulla guerra di aggressione all'Ucraina, nonché di iniziative di mobilitazione pubblica, incluse raccolte firme, volte a delegittimare la posizione istituzionale italiana ed europea a sostegno di Kiev;

l'incontro si è svolto senza alcun contraddittorio, dando così modo ai due giornalisti di riportare agli studenti interpretazioni unilaterali e di parte del conflitto in corso tra Russia e Ucraina;

la scuola è e deve restare il luogo della formazione critica e obiettiva, del pluralismo informato, nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito; quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare per verificare i criteri che hanno portato la scuola a selezionare Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso come relatori dell'incontro sulla guerra tra Russia e Ucraina, pur essendo note le loro posizioni apertamente filorusse in merito e le loro dichiarazioni pubbliche contro le istituzioni del nostro Paese;

quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda altresì adottare per verificare che nel corso dell'incontro sia stata data agli studenti una prospettiva obiettiva sull'argomento e se l'iniziativa avesse effettivamente una finalità didattica e formativa.

(3-02388)

[LOREFICE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

nei giorni scorsi eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno colpito in modo grave Sicilia, Calabria e Sardegna, causando ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche e determinando diffuse situazioni di rischio per l'incolumità pubblica;

a riprova di ciò, la stima, seppur ancora parziale, dei danni provocati dal "ciclone Harry"

ammonterebbe a più di 2 miliardi di euro;

in contesti emergenziali l'informazione assume una funzione di pubblica utilità, poiché fornisce aggiornamenti tempestivi, continui e territorialmente mirati che costituiscono strumento essenziale di prevenzione, autoprotezione e sicurezza collettiva;

la RAI svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in base al contratto di servizio con lo Stato, che le attribuisce una funzione di utilità sociale, coesione territoriale e tutela del diritto dei cittadini a un'informazione completa e accessibile;

il contratto nazionale di servizio tra lo Stato e la RAI 2023-2028, all'articolo 2, reca i criteri che la concessionaria deve seguire nell'offerta del servizio pubblico, tra cui quello relativo all'accrescimento della qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e pluralismo; mentre il successivo articolo 4, al comma 5, sancisce il dovere di assicurare l'informazione pubblica anche a livello territoriale;

il quadro normativo di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo (decreto legislativo n. 208 del 2021) fonda la missione RAI su criteri di completezza, correttezza, qualità e funzione di pubblico interesse dell'informazione, principi che assumono particolare rilievo nelle situazioni di emergenza e calamità naturali;

in caso di calamità naturali l'informazione radiotelevisiva assume una vera funzione di protezione civile informativa, perché diffonde allerte, numeri di emergenza, indicazioni operative, aggiornamenti su viabilità, evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali, configurandosi come parte della tutela dell'incolumità pubblica;

il criterio che deve orientare il servizio pubblico non è la centralità geografica dell'evento, bensì l'impatto sulla popolazione e la gravità delle conseguenze, al fine di garantire equità territoriale e pari diritto all'informazione su tutto il territorio nazionale;

durante le fasi più critiche del maltempo che ha interessato il Sud Italia, numerose segnalazioni di cittadini, amministratori locali e operatori del territorio hanno evidenziato una copertura informativa del servizio pubblico giudicata discontinua, frammentaria e non proporzionata alla gravità e all'estensione degli eventi;

tali criticità avrebbero riguardato non solo i telegiornali, ma anche l'insieme della programmazione di servizio pubblico, nei quali l'emergenza non avrebbe avuto una presenza costante e prioritaria, senza l'attivazione di un regime straordinario di informazione continuativa tipico delle grandi emergenze;

in presenza di calamità naturali, il servizio pubblico non svolge una mera funzione di racconto giornalistico, ma un ruolo di presidio di utilità collettiva, contribuendo alla riduzione del rischio, al coordinamento tra istituzioni e cittadini e alla prevenzione di situazioni di panico o disorientamento;

in queste situazioni il servizio pubblico non svolge solo un racconto giornalistico, ma un presidio di utilità collettiva, con un obbligo rafforzato di tempestività e continuità informativa rispetto alla programmazione ordinaria,

si chiede di sapere:

se si ritenga che, in occasione degli eventi di maltempo che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, la copertura informativa del servizio pubblico radiotelevisivo sia stata adeguata, continua e proporzionata alla gravità dell'emergenza e alla sua estensione territoriale;

se risultino valutazioni o verifiche, anche a posteriori, sul rispetto da parte della RAI degli obblighi derivanti dal contratto di servizio, con particolare riferimento ai principi di affidabilità dell'informazione, responsabilità editoriale, completezza e servizio al cittadino in situazioni di emergenza;

quali indirizzi operativi esistano affinché, in caso di calamità, la RAI garantisca informazione di pubblica utilità in modo continuativo, anche rimodulando o sospendendo la programmazione ordinaria, su tutte le reti e piattaforme;

quali strumenti di monitoraggio e verifica siano attivati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico per accertare che, durante le emergenze, la copertura sia tempestiva, continuativa e diffusa su più reti e fasce orarie;

se si intenda rafforzare il ruolo della RAI come presidio informativo permanente nelle emergenze,

anche con protocolli vincolanti di attivazione automatica dell'informazione di protezione civile in raccordo con il Dipartimento nazionale.

(3-02389)

[FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con delibera del consiglio di amministrazione di ENAC n. 22 dell'11 novembre 2019 fu costituita la società ENAC Servizi S.r.l. secondo motivazioni per la costituzione della società *in house* riportate nel corpo della stessa delibera;

un primo motivo riportato in delibera starebbe nel fatto che per la gestione dei 20 aeroporti minori (19 dei quali di aviazione generale oltre all'aeroporto di Pantelleria) trasferiti per competenza ad ENAC e precedentemente gestiti dalla Direzione generale dell'aviazione civile, "si è evidenziata l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati";

un secondo motivo risiederebbe nella contestazione che l'Ente europeo di controllo (EASA) aveva mosso a ENAC che, all'epoca, gestiva direttamente lo scalo di Pantelleria, a causa del conflitto di interessi ricadente nel doppio ruolo di ENAC, ad un tempo gestore dell'aeroporto vigilato e autorità di vigilanza. La delibera di ENAC afferma a tal proposito che l'affidamento *in house* alla ENAC Servizi è stata ritenuta da EASA "una soluzione idonea a superare il conflitto di interessi con effetti anche sul procedimento di certificazione dell'aeroporto, pendente da circa due anni";

la circostanza secondo cui si sarebbe evidenziata "l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati" non trova riscontro in quanto riportato nei dispositivi delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4197/2023 e del TAR Campania n. 778/2022;

tali sentenze danno conto di procedure ad evidenza pubblica effettivamente espletate con relativa individuazione del contraente e solo successivamente revocate per procedere all'affidamento alla società *in house* ENAC Servizi S.r.l.;

il citato parere positivo di EASA, tuttavia, non è rinvenibile in allegato alla delibera n. 22/2019, si chiede di sapere:

se la costituzione della società *in house* non configuri una specifica condizione di conflitto di interessi fra vigilante e vigilato, in considerazione del fatto che ENAC Servizi S.r.l. è partecipata al 100 per cento da ENAC, la quale esercita il controllo analogo e nomina gli amministratori della controllata e le assicura il necessario sostegno finanziario;

se, al momento dell'affidamento *in house* degli aeroporti di Pantelleria e degli altri scali di aviazione generale, sia stata esperita la procedura di verifica di cui all'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti, al tempo vigente, che così si esprime: "Ai fini dell'affidamento in-house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

se, in caso affermativo, si ritenga che tale valutazione rispetti quanto specificato;

se, come previsto nell'accordo di programma fra ENAC ed ENAC Servizi 2025-2027, sarà erogato il finanziamento in conto gestione di 6.000.000 euro all'anno per evitare in via preventiva che ENAC Servizi chiuda i bilanci in negativo e se il Ministro in indirizzo ritenga tale finanziamento in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, smentendo le eventuali valutazioni preventive sulla congruità economica della decisione di costituire la società *in house*;

se ritenga corretto che ENAC, la cui missione per statuto, è quella di regolazione, certificazione e sorveglianza nel settore del trasporto aereo, sottoposta all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti, gestisca gli aeroporti sia pure attraverso la sua società *in house*, dal momento che, dal novembre 2004, con la legge n. 265, che ha attribuito ad ENAC il ruolo di autorità unica, le funzioni

dell'ente sono state nettamente separate da quelle dei fornitori di servizi di assistenza come ENAV S.p.A. e da quelle delle società di gestione aeroportuale;
se ritenga corretto che il certificato aeroportuale a ENAC Servizi sia stato rilasciato da ENAC stessa in data 14 aprile 2025;
quali siano infine i motivi per i quali la previsione del passaggio alle Regioni degli aeroporti demaniali di interesse regionale, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, non sia stata attuata malgrado la norma avesse previsto la vigilanza dello stesso Ministero per la sua concretizzazione.

(3-02390)

[TURCO](#), [PATUANELLI](#), [CROATTI](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CATALDI](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministero dell'economia e delle finanze detiene e ha detenuto un ruolo centrale nel processo di dismissione della partecipazione pubblica in banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., istituto bancario risanato anche attraverso l'impiego di ingenti risorse pubbliche, per un ammontare complessivo stimato in circa 12 miliardi di euro;

il processo di parziale privatizzazione si è sviluppato in un contesto caratterizzato da rilevanti operazioni di mercato riconducibili al "risiko" bancario, che coinvolge importanti gruppi finanziari privati, tra cui Caltagirone e Delfin (famiglia Del Vecchio), con effetti diretti sugli assetti proprietari di Mediobanca e, indirettamente, del gruppo Generali;

nel corso degli ultimi mesi sono emerse indagini della Procura della Repubblica di Milano in merito alle modalità di cessione di pacchetti azionari di MPS, con l'ipotesi di un presunto concerto tra soggetti privati e vertici apicali dell'istituto e l'iscrizione nel registro degli indagati dell'amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, e di esponenti di rilievo dei gruppi privati coinvolti;

è stata, peraltro, recentemente resa nota l'iscrizione nel registro degli indagati per *insider trading* di Stefano Di Stefano, alto dirigente dello stesso Ministero, responsabile della Direzione partecipazioni del Dicastero e componente del consiglio di amministrazione di MPS;

considerato che l'eventuale coinvolgimento di dirigenti apicali del Ministero in indagini riguardanti operazioni di mercato relative a una banca partecipata dallo Stato solleva profili di rilevante delicatezza istituzionale, anche in relazione alla prevenzione dei conflitti di interessi e alla corretta gestione delle informazioni sensibili, come quelle relative alla dismissione della partecipazione Monte dei Paschi di Siena,

si chiede di sapere:

ferma restando la presunzione di innocenza del dottor Stefano Di Stefano, se sia opportuna la sua permanenza nella Direzione del Ministero;

quale sia stato il ruolo del dottor Di Stefano e della Direzione che guida nelle varie fasi di cessione dei pacchetti MPS;

se il dottor Di Stefano abbia avuto interlocuzioni con banca Akros, e di che tipo, se abbia avuto un ruolo nella decisione della scelta della procedura accelerata di collocazione dei pacchetti MPS, se abbia avuto un ruolo nella decisione del Governo di applicare il *golden power* nell'operazione UniCredit-BPM;

quali procedure interne di controllo e prevenzione dei conflitti di interessi siano state adottate dal Ministro in indirizzo in relazione al ruolo dei propri dirigenti coinvolti nella *governance* di MPS e le motivazioni del loro mancato funzionamento per il suo alto dirigente;

se fosse a conoscenza, prima delle operazioni di cessione, di possibili intese o coordinamenti tra soggetti privati finalizzati a utilizzare MPS come strumento per operazioni di scalata nel sistema finanziario.

(3-02391)

[NICITA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il settore zootecnico, e in particolare l'ambito ovi-caprino, rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura siciliana, sia per la consistenza numerica delle aziende presenti sul territorio regionale, sia per il significativo contributo in termini di occupazione e opportunità lavorative, soprattutto per i giovani allevatori, oltre a svolgere un ruolo centrale nella tutela e difesa del territorio, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e nella promozione turistica delle aree rurali;

nonostante tale rilevanza strategica, in Sicilia si registra negli ultimi mesi una marcata e repentina riduzione del prezzo del latte ovi-caprino, che è passato da valori superiori a 1,50 euro al litro, con punte fino a 1,60 euro registrate solo pochi mesi fa, agli attuali 1,00-1,10 euro al litro, livelli che risultano spesso inferiori ai costi medi di produzione;

tale andamento sta determinando gravi difficoltà economiche per le aziende zootecniche, già fortemente penalizzate dall'aumento dei costi energetici, dei mangimi e delle materie prime;

il protrarsi di prezzi non remunerativi rischia di provocare la chiusura di numerose aziende, con conseguente perdita di occupazione, abbandono delle aree interne e compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

secondo quanto segnalato dalle organizzazioni di categoria e dagli operatori del settore, le dinamiche di formazione del prezzo del latte sembrerebbero evidenziare la presenza di un mercato fortemente concentrato, con pochi soggetti acquirenti in grado di influenzare in modo determinante i prezzi, configurando potenziali assetti oligopolistici;

tali assetti potrebbero favorire fenomeni speculativi che appaiono andare oltre le ordinarie dinamiche di domanda e offerta, incidendo negativamente sulla libera concorrenza e sulla giusta remunerazione dei produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per contrastare la drastica riduzione del prezzo del latte ovi-caprino in Sicilia e per garantire una remunerazione equa agli allevatori;

se sia a conoscenza delle dinamiche di mercato descritte e se non ritenga opportuno promuovere verifiche e monitoraggi, anche attraverso un impulso all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare l'eventuale presenza di comportamenti anticoncorrenziali o speculativi;

quali strumenti di sostegno e tutela intenda attivare, anche in via straordinaria, per salvaguardare la continuità produttiva delle aziende zootecniche siciliane e prevenire la compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

se non ritenga necessario avviare un tavolo di confronto con la Regione Siciliana, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti della filiera, finalizzato all'individuazione di soluzioni strutturali e durature per riequilibrare il mercato del latte ovi-caprino.

(3-02392)

(già 4-02621)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAGNI](#) - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa. - Premesso che:

in data 3 dicembre 2025, l'interrogante ha presentato un'interrogazione ai Ministri in indirizzo (4-02554) concernente le autorizzazioni all'esportazione di componenti di armamento rilasciate all'azienda bergamasca Battaglion SpA;

nella risposta, il vice ministro Cirielli ha confermato l'esistenza di licenze di esportazione verso Israele rilasciate tra il 2021 e il 2022, il cui utilizzo si sarebbe concluso entro agosto 2023; ha, inoltre, riferito che, nel 2024, l'azienda ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione, successivamente ritirata, mentre l'autorità competente era in procinto di adottare un provvedimento di diniego;

tale elemento non può non suscitare preoccupazione, in quanto il diniego si colloca nel quadro delle valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito al rischio che il materiale esportato possa essere impiegato nei conflitti in corso;

a parere dell'interrogante, sono necessari chiarimenti ulteriori sulla natura delle forniture e sulla coerenza complessiva delle politiche di autorizzazione all'*export* di armamenti;

le relazioni parlamentari sull'esportazione di armamenti, ai sensi della legge n. 185 del 1990, indicano che, nel corso dell'anno 2024, la Battaggion avrebbe dichiarato due transazioni economiche in entrata provenienti da Israele, per un totale di 612.713,20 euro, associate a distinti numeri di autorizzazione; tale dato evidenzia, dunque, che nel corso dell'anno 2024, Battaggion ha comunque registrato scambi commerciali con controparti israeliane, elemento che non può non rendere necessario un chiarimento puntuale sul quadro autorizzativo complessivo,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo su quanto riferito, con particolare riguardo all'esistenza di esportazioni di componenti di armamento verso Israele e al mantenimento di relazioni economiche in un contesto nel quale, a Gaza, era già in corso una catastrofe umanitaria senza precedenti;

se non ritengano che le determinazioni in materia di esportazione di armamenti debbano essere pienamente coerenti con i principi di responsabilità politica, trasparenza e tutela dei diritti umani.

(4-02751)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

La Spezia è un'importante città portuale e industriale, con una popolazione di circa 95.000 abitanti, che si trova a fronteggiare una serie di sfide in termini di sicurezza e ordine pubblico, anche in considerazione del suo sviluppo economico e delle numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori;

il porto de La Spezia, rappresentando uno dei principali scali marittimi del Paese e un nodo cruciale per il traffico commerciale e logistico nazionale e internazionale, presenta inevitabilmente rischi legati alla sicurezza, al traffico di merci e persone, e al contrasto delle attività illecite;

il turismo, settore strategico per l'economia della città, porta con sé un aumento dei flussi di persone, creando anche nuove vulnerabilità in termini di sicurezza pubblica e richiedendo un incremento dei controlli, in particolare durante i periodi di alta stagione;

la Questura de La Spezia è chiamata ad un impegno quotidiano per il controllo del territorio e per azioni di prevenzione, ma l'attuale dotazione organica risulta insufficiente per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle necessità di sicurezza della città e del suo *hinterland*;

per rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza del territorio, è fondamentale rafforzare gli organici spezzini, anche alla luce del numero di pensionamenti che ci sono stati negli ultimi anni e in vista di quelli già previsti nell'immediato futuro;

nei prossimi due anni è previsto un incremento di 25.000 agenti di polizia, in aggiunta alle 39.000 assunzioni degli ultimi tre anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo stia prevedendo un piano di potenziamento della pianta organica della Questura de La Spezia, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della città e delle aree circostanti, anche in considerazione dello sviluppo economico della città e della sua importanza come porto di rilevanza nazionale e base navale in espansione, nonché per le numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori.

(4-02752)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da notizie di stampa emerge che la Procura della Repubblica di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un uomo ultraottantenne, residente a San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il reato di omicidio volontario aggravato, in relazione a fatti avvenuti durante la guerra in Bosnia negli anni '90;

secondo quanto riportato, l'indagato avrebbe partecipato, tra il 1992 e il 1995, a viaggi organizzati nei territori dell'ex Jugoslavia, in particolare nell'area di Sarajevo assediata, con il presunto scopo di sparare deliberatamente contro civili, inclusi donne e bambini, in quello che viene descritto come un vero e proprio "safari umano";

l'inchiesta farebbe riferimento al fenomeno dei "cecchini del weekend", soggetti stranieri che, durante il conflitto, si sarebbero recati nei Balcani per partecipare ad azioni armate contro la popolazione civile, senza alcun coinvolgimento militare formale;

le indagini sarebbero state avviate anche grazie a testimonianze raccolte da una giornalista italiana, che avrebbe documentato racconti dettagliati relativi alla presenza di civili stranieri armati nella capitale bosniaca, intenti a colpire persone inermi;

dagli articoli emerge inoltre che l'uomo indagato avrebbe manifestato simpatie per l'estrema destra neofascista, un forte interesse per le armi e una visione ideologica violenta, arrivando a vantarsi, negli anni, della propria presenza nei territori di guerra;

nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero state rinvenute numerose armi da fuoco, tra cui pistole, una carabina e diversi fucili, regolarmente o irregolarmente detenuti, circostanza che ha rafforzato il quadro indiziario;

l'inchiesta avrebbe assunto anche un rilievo internazionale, con collegamenti investigativi che coinvolgono Francia, Svizzera, Belgio e Paesi dei Balcani, oltre a contatti con autorità giudiziarie straniere;

considerato che:

i fatti contestati, se confermati, configurerebbero gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario, riconducibili a crimini contro la popolazione civile;

la presenza di cittadini italiani coinvolti in episodi di violenza deliberata durante conflitti armati solleva interrogativi rilevanti sul piano della responsabilità penale individuale, ma anche sul ruolo delle istituzioni nel monitorare e prevenire fenomeni di radicalizzazione violenta;

ritenuto che:

la possibile ideologia neofascista dell'indagato rende la vicenda particolarmente allarmante sotto il profilo della sicurezza democratica, della memoria storica e del contrasto a ideologie che si richiamano esplicitamente alla violenza;

a distanza di oltre 30 anni dalla guerra in Bosnia, permane un dovere morale e istituzionale di fare piena luce su eventuali responsabilità individuali, nel rispetto delle vittime e della verità storica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e di quale sia lo stato delle indagini in corso, per quanto di rispettiva competenza;

se risultino precedenti segnalazioni o informazioni, in possesso delle autorità italiane, relative a cittadini italiani coinvolti in viaggi nei Balcani durante il conflitto con finalità violente o paramilitari;

quali forme di collaborazione giudiziaria internazionale siano state attivate o siano in corso di attivazione con le autorità dei Paesi interessati, al fine di accertare pienamente le responsabilità penali;

se non ritengano necessario rafforzare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione neofascista e violenta, anche alla luce di vicende come quella descritta.

(4-02753)

[NICITA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, in particolare da un'inchiesta pubblicata da "PalermoToday - Dossier Potere", l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia) sarebbe interessato da gravi criticità nella gestione amministrativa e nella conduzione dell'ente, con particolare riferimento all'operato dell'attuale direttrice generale;

le medesime fonti giornalistiche danno conto della presentazione di esposti alla Procura regionale della Corte dei conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché a diverse autorità regionali e ministeriali, nei quali vengono segnalati presunti profili di incompatibilità e conflitto di interessi legati allo svolgimento, da parte della direttrice generale, di numerosi incarichi esterni retribuiti di consulente tecnico d'ufficio (CTU) per conto delle Procure della Repubblica di Palermo e Marsala;

le notizie di stampa segnalano, inoltre, un generale stato di difficoltà gestionale dell'Istituto, con ritardi nell'adozione di atti fondamentali di programmazione e organizzazione, tensioni nei rapporti con gli organi di *governance* e le organizzazioni sindacali, nonché una significativa riduzione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca rispetto agli anni precedenti, elementi che incidono sul ruolo strategico dell'IZS Sicilia quale organo tecnico-scientifico di riferimento nazionale e regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

considerato che:

il Ministero della salute esercita funzioni di vigilanza e indirizzo sugli Istituti zooprofilattici sperimentali, che operano quali enti di diritto pubblico e laboratori ufficiali dello Stato; eventuali violazioni dell'obbligo di esclusività e delle norme in materia di incompatibilità potrebbero determinare conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, contabile e della legittimità del rapporto contrattuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e delle segnalazioni e degli esposti trasmessi alle autorità competenti riguardanti l'operato della direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nell'ambito dei poteri di vigilanza ministeriale, al fine di verificare la regolarità della gestione dell'IZS Sicilia e garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

(4-02754)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

già dalle prime settimane del 2026 la stampa locale e i cittadini hanno riportato l'ennesima serie di disagi lungo il collegamento ferroviario tra Lecco e Milano, con numerose soppressioni di treni in entrambe le direzioni. I treni risultavano indicati inizialmente come puntuali, e successivamente cancellati a ridosso dell'orario di partenza. I messaggi ricevuti dai cittadini attraverso l'APP ufficiale riferivano di «problemi tecnici» e riduzione dei posti disponibili;

tali disservizi determinano ricadute particolarmente gravi sulla mobilità dei pendolari lecchesi. In particolare, in fascia serale le alternative di rientro risultano limitate, con il rischio che la cancellazione di una delle poche corse disponibili lasci lavoratori e studenti bloccati a Milano;

si ricorda che Regione Lombardia e Trenord, in seguito ad affidamento diretto del servizio, hanno sottoscritto un contratto per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con durata dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2033, che prevede monitoraggio e applicazione di penali e definisce, tra gli indicatori, la puntualità entro 5 minuti delle corse e la regolarità del servizio;

nell'ambito degli indicatori di trasparenza collegati al contratto risultano obiettivi per singole linee, tra cui la regolarità per la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano e per la linea RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano Centrale;

in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, Trenord ha pubblicato un programma di potenziamento dei collegamenti, prevedendo sulla linea RE8 Milano-Tirano una frequenza di una corsa ogni 30 minuti per direzione tra il 6 e il 22 febbraio 2026, in un arco orario esteso, con alcune rimodulazioni su linee locali sostituite da bus;

alla luce dei disservizi ricorrenti segnalati sulla direttrice milanese-lecchese e, più in generale, sulla rete interessata dai flussi olimpici e nonostante il dichiarato impegno di Trenord a rafforzare la linea in vista dei Giochi Milano Cortina 2026, sorgono gravi dubbi sull'effettiva capacità di Trenord di assicurare il servizio promesso e sulla sua adeguatezza a garantire collegamenti affidabili con Milano durante un evento di tale rilevanza internazionale;

appare, inoltre, necessario chiarire le cause dei continui ritardi e cancellazioni e le misure, anche di coordinamento istituzionale, per garantire l'affidabilità del servizio in un periodo di massima domanda e visibilità internazionale;

l'*Host city contract* relativo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 prevede un formale impegno del Governo italiano, quale autorità del Paese ospitante, a supportare gli impegni assunti per l'organizzazione dei Giochi, con possibili riflessi sull'affidabilità dei servizi essenziali di mobilità;

qualora le cause dei disagi fossero riconducibili a criticità infrastrutturali o gestionali afferenti alla rete ferroviaria nazionale, e dunque a profili di competenza del gestore dell'infrastruttura (RFI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulterebbe direttamente coinvolto per quanto di competenza nelle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento del sistema,

si chiede di sapere:

quali siano, per quanto a conoscenza del Ministro in indirizzo, le cause principali dei continui disagi registrati sulla linea Milano-Lecco e se tali criticità siano riconducibili a carenze infrastrutturali, a

carenze imputabili all'operatore Trenord o a lavori programmati;
se, anche in considerazione dell'evento olimpico, il Ministro intenda adottare iniziative di competenza, in raccordo con la Regione Lombardia, per rafforzare il monitoraggio della qualità del servizio reso sulle suddette tratte;
quali garanzie operative siano previste, per il periodo dei giochi olimpici di febbraio 2026, circa l'effettiva capacità di realizzare con continuità il servizio potenziato annunciato da Trenord;
se, in considerazione della particolare criticità della fascia serale per i rientri dei lavoratori verso il Lecchese, il Ministro intenda promuovere, per quanto di competenza, misure specifiche per evitare che la soppressione di una delle poche corse disponibili determini il blocco dei pendolari a Milano.
(4-02755)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in seguito ai gravi fatti di Torino del 31 gennaio 2026, durante i quali gruppi di manifestanti hanno accerchiato e aggredito forze di polizia provocando numerosi feriti, le istituzioni e tutte le forze politiche presenti in Parlamento hanno condiviso messaggi di solidarietà agli agenti colpiti;

su diversi *media* nazionali e locali sono emersi articoli secondo cui, sui canali *social* ufficiali della Polizia di Stato, sarebbe stata pubblicata una fotografia relativa all'aggressione, che presenterebbe elementi non corrispondenti alla scena reale ripresa nei video dell'evento, come dettagli delle uniformi e dello sfondo che appaiono differenti e suggeriscono l'uso di immagini generate o alterate tramite intelligenza artificiale;

tali articoli spiegano che analisi di *fact-checking* hanno individuato incongruenze tipiche delle immagini AI, come scritte sul casco non coerenti, elementi ambientali difformi e variazioni nelle protezioni degli agenti rispetto ai filmati originali;

fonti interne della Polizia di Stato avrebbero dichiarato, nei confronti delle agenzie di stampa, che l'immagine è stata selezionata tra quelle più virali circolate sul *web*, senza che fosse in alcun modo generata o alterata direttamente dalla Polizia di Stato, ma la sua pubblicazione ha comunque alimentato dibattiti e teorie complottistiche sui fatti di Torino;

considerato che l'uso di contenuti visivi potenzialmente generati o ritoccati con tecnologia IA da parte di un'istituzione di pubblica sicurezza potrebbe avere un impatto rilevante sulla fiducia dell'opinione pubblica verso le fonti ufficiali di informazione e sul rapporto fra cittadini e forze dell'ordine, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano, in dettaglio, le circostanze in cui l'immagine in questione è stata pubblicata sui canali *social* della Polizia di Stato;

se risulti che l'immagine diffusa sia stata effettivamente generata, alterata o solamente condivisa da terze parti, e quali verifiche formali siano state compiute per accertarne l'origine e l'attendibilità;

se esista, nell'ambito del Ministero o degli organi di pubblica sicurezza, una *policy* specifica per l'uso di immagini generate o modificate tramite intelligenza artificiale nei canali istituzionali, e in caso negativo se non si ritenga necessario predisporne una;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare la correttezza dell'informazione istituzionale, preservare la fiducia dell'opinione pubblica nelle fonti ufficiali e prevenire future diffusioni di contenuti visivi suscettibili di alterare in modo non trasparente la percezione di eventi reali;

non si ritenga opportuno avviare una verifica interna o un *audit* per chiarire eventuali responsabilità organizzative o procedurali nella pubblicazione di contenuti visivi potenzialmente generati con IA da parte di un organo di polizia.

(4-02756)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il magistrato Alfredo Guardiano abbia minacciato querele contro l'onorevole Costa e si sia autocertificato imparziale, dopo aver partecipato con altri togati, ex parlamentari del PD, a opinabili decisioni sul *referendum* sulla giustizia;

nel mese di ottobre 2025 il suddetto magistrato, usando un linguaggio denigratorio verso il partito di Forza Italia e il presidente Berlusconi, in una *chat* scrisse: "Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, di

Mantovano e di Salvini, l'esultanza degli orfani di Berlusconi, rappresenta l'ultimo tassello che disvela il vero scopo di questa riforma: punire la magistratura penale per avere svolto, non sempre in maniera soddisfacente, ma certo complessivamente in modo conforme al disegno costituzionale, il suo ruolo di contro potere democratico ben evidenziato da Pierre Rosanvallon. Ridurne gli spazi di indipendenza"; secondo il consigliere di Cassazione, membro dell'Ufficio centrale per il *referendum* della stessa Corte, la riforma intende "creare le condizioni per impedire che l'azione governativa incontri limiti" e, pertanto, "la si deve respingere in blocco votando No";

nella *chat* divenuta pubblica si legge ancora: "Votando SI mi aspetto che i sostenitori di questa riforma, che si definiscono di sinistra, sfilino, del tutto legittimamente, ma finalmente senza ambiguità, sotto l'effigie di Silvio Berlusconi";

desta preoccupazione dover constatare, ancora una volta, come alcuni magistrati rilascino in modo reiterato dichiarazioni e offrano valutazioni di carattere politico, in palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza,

si chiede di sapere:

come valuti il Ministro in indirizzo i casi di affermazioni gravi e faziose di magistrati in servizio, come nella vicenda di cui in premessa, e se le ritenga compatibili con il ruolo ricoperto;

se, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi di legge, al fine di valutare la corretta gestione degli uffici giudiziari coinvolti.

(4-02757)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: la Commissione INTA del Parlamento europeo ha approvato l'accordo provvisorio sul nuovo Regolamento SPG (sistema di preferenze generalizzate), relativo all'introduzione della clausola di salvaguardia per il settore del riso;

gli agricoltori hanno espresso forte preoccupazione rispetto alle intese raggiunte sul testo, ritenendo che lo stesso non garantisca alcuna reale protezione per il settore risicolo dell'Unione europea, già pesantemente esposto alla concorrenza di importazioni a basso costo;

in particolare, l'assenza di una clausola di salvaguardia automatica per il riso renderebbe il meccanismo di tutela inefficace, poiché le soglie previste consentirebbero l'attivazione solo quando il danno economico sarebbe ormai conclamato e difficilmente recuperabile;

la produzione europea di riso "Indica" interessa circa 100.000 ettari, con un valore fondiario stimato tra 30.000 e 40.000 euro per ettaro, traducendosi in potenziali perdite per l'economia dell'UE comprese tra 3 e 4 miliardi di euro, a fronte di benefici economici per i Paesi esportatori SPG, stimati in appena 15-18 milioni di euro;

le importazioni non riguardano più soltanto il riso Indica, ma stanno crescendo anche per il riso "Japonica" tondo e medio, con il rischio concreto che la pressione si estenda anche alle varietà tipiche italiane, come quelle destinate al risotto, compromettendo ulteriormente la competitività delle produzioni nazionali;

simili scelte farebbero accrescere dunque le importazioni da Paesi terzi, come Cambogia e Myanmar, che beneficiano di dazi agevolati pur non rispettando gli *standard* ambientali, sanitari e sociali richiesti ai produttori europei, generando una concorrenza sleale, che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l'intera filiera risicola nazionale;

le risaie italiane, in particolare quelle del Nord, rappresentano un presidio ambientale, idraulico e paesaggistico insostituibile, e non possono essere convertite facilmente ad altre colture, rendendo il settore strutturalmente vulnerabile;

una contrazione significativa della produzione risicola avrebbe ripercussioni economiche, sociali e ambientali rilevanti, colpendo territori che da generazioni fondano la loro economia e identità sulla risicoltura. Per tale ragione, l'Italia che è il primo produttore di riso in Europa, rischia di essere il Paese maggiormente penalizzato da un indebolimento delle misure di salvaguardia;

è necessario difendere con fermezza, nelle sedi europee, gli interessi dei produttori italiani e la sostenibilità economica e ambientale delle filiere agricole nazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto presso le competenti sedi europee per ottenere una revisione della clausola di salvaguardia, affinché essa sia tempestiva, efficace e realmente attivabile per il riso;

se siano state effettuate valutazioni in merito all'impatto economico, sociale e ambientale derivante dall'eventuale introduzione del meccanismo di salvaguardia, nella sua attuale formulazione, sulle aree risicole italiane, in particolare nelle regioni maggiormente vocate.

(4-02758)

[SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la legge di bilancio per l'anno 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha rinnovato e rivisto la disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali e immateriali destinati alle imprese, già riconducibili ai programmi "Transizione 4.0" e "5.0": in particolare, l'articolo 1, comma 427, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, circoscrive l'ambito dei beni agevolabili a quelli prodotti nell'Unione europea;

la disposizione produrrà un effetto immediato di compressione del mercato, con impatti significativi su filiere consolidate e assetti commerciali: si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di aziende, come Overmach, che distribuiscono sul territorio nazionale determinati macchinari ad alta tecnologia prodotti fuori dal perimetro europeo, che rispondono a una domanda diffusa del mercato italiano, ossia quella delle macchine DN Solutions prodotte in Sud Corea, che risultano tra le più adottate, soprattutto da parte di piccole e medie imprese manifatturiere;

la misura, di fatto, renderà maggiormente complesso per le piccole e medie imprese l'adozione di tecnologie produttive ad alta complessità, le quali costituiscono un fattore abilitante per la modernizzazione del tessuto industriale italiano e per il mantenimento di livelli elevati di produttività, qualità e specializzazione;

le piccole e medie imprese manifatturiere, di fatto, si troveranno di fronte a un'alternativa penalizzante: cambiare fornitore per accedere all'incentivo, oppure mantenere la scelta di tecnologie già adottate e integrate nei processi produttivi, rinunciando però al beneficio fiscale;

la sostituzione di questi macchinari non è un cambio "neutro", ma implica differenze nelle specifiche tecniche, nell'interfaccia tra uomo e macchina, nella formazione degli operatori e nell'organizzazione dei cicli produttivi, con la sostituzione di intere linee: per molte aziende, la transizione verso macchine alternative richiede tempo, risorse e flessibilità organizzativa;

il caso di aziende come Overmach risulta profondamente emblematico, andando a colpire realtà nazionali nel settore dell'utensileria e delle macchine utensili che rappresentano un comparto strategico per la competitività e la trasformazione tecnologica della manifattura italiana, nonché nella fornitura di macchinari complessi, servizi di assistenza tecnica *post* vendita, noleggio e soluzioni avanzate di *additive manufacturing*;

il perimetro europeo stabilito dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 determina una criticità particolarmente rilevante, comportando l'estromissione dal perimetro dell'incentivo dei beni prodotti fuori dall'Unione europea, che però, come nel caso descritto, risultano fondamentali per le imprese italiane;

a tali elementi si aggiunge una criticità di carattere immediato e contingente: molte aziende, ad oggi, dispongono di magazzini con oltre 1.000 macchine che dal 1° gennaio 2026 non sono più incentivabili; l'attuale formulazione della "nuova Transizione 5.0" rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato, penalizzando non solo operatori economici consolidati ma anche decine di migliaia di imprese manifatturiere italiane che si avvalgono di tecnologie altamente avanzate, regolarmente immesse sul mercato nazionale e accompagnate da servizi tecnici di lungo periodo;

si deve segnalare inoltre come il Governo, durante l'esame di approvazione della legge, abbia accolto l'ordine del giorno 9/2750/11, impegnandosi ad estendere il perimetro della disposizione anche ai Paesi del G7: ciò provocherebbe un'ingiustificata discriminazione tra Paesi che sono parimenti *partner* commerciali dell'Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel prossimo provvedimento utile, non intenda attivarsi al fine di modificare l'articolo 1, comma 427, della legge affinché sia esteso il perimetro dei beni

agevolabili ai Paesi *partner* commerciali del nostro Paese, senza limitarsi a quelli del G7, citati nell'ordine del giorno menzionato.

(4-02759)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#), [FURLAN](#), [MUSOLINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

come riportato nell'interrogazione 4-02699 pubblicata il 27 gennaio 2026, nella seduta n. 385, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 un'imbarcazione di migranti è affondata nel mar Mediterraneo centrale anche a causa delle condizioni metereologiche proibitive legate all'avvento del ciclone "Harry";

nell'immediatezza dei fatti, Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale, aveva denunciato come da più di dieci giorni non si avesse più notizia di otto imbarcazioni partite dalla Tunisia orientale, per un totale di 380 persone disperse nel Mediterraneo;

rispetto alle prime informazioni, già estremamente tragiche, il numero di dispersi in mare risulterebbe essere, con ogni probabilità, decisamente più elevato: infatti, secondo le ultime ricerche della ONG mediterranea "Saving Humans", i dispersi a causa del ciclone Harry negli ultimi giorni sarebbero stati almeno 1.000, prospettando la più grande strage avvenuta nel Mediterraneo, circondata dal silenzio e dall'indifferenza;

di fronte a tale tragedia, che si presenta con dimensioni senza precedenti, colpisce il totale clima di disinteresse e insensibilità del Governo: quest'ultimo è chiamato ad adottare azioni urgenti, coordinate in sede europea, per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo, attraverso un'azione umanitaria e di ricerca che possa gettare luce sul tragico evento,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo a seguito dell'avvento del ciclone Harry, le quali, secondo recenti ricerche, risulterebbero essere più di 1.000;

quali misure il Governo intenda adottare per evitare che tragedie come quella esposta in premessa si ripeta nel prossimo avvenire.

(4-02760)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, disciplina il sistema di prevenzione, sicurezza e vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in particolare, gli articoli 250, 253 e 255 delineano un sistema fortemente internalizzato e gerarchico, nel quale la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la definizione delle norme di tutela tecnico-militare risultano condizionate dalla struttura dell'amministrazione;

negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, anche in contesti addestrativi, logistici e tecnico-industriali;

questi episodi sollevano interrogativi sull'effettiva adeguatezza e rispondenza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno al Ministero rispetto agli *standard* di tutela previsti dall'ordinamento;

considerato che:

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, e deve essere garantito a tutti i lavoratori, civili e militari, indipendentemente dalla natura del rapporto di servizio;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fonda il sistema di prevenzione sul principio della responsabilità del datore di lavoro e sulla partecipazione effettiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha introdotto per il comparto difesa una disciplina speciale, con adattamenti e deroghe alla normativa generale giustificate dalle peculiarità organizzative e operative delle forze armate;

le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, fondate su proposte non vincolanti e su poteri sostitutivi del datore di lavoro, incidono sull'autonomia e

sull'effettiva capacità di svolgere funzioni di segnalazione e prevenzione. La definizione e l'aggiornamento delle norme di tutela tecnico-militare avvengono prevalentemente senza meccanismi sistematici di verifica esterna o parlamentare;

la valutazione dei rischi psicosociali e dello *stress* correlato al lavoro risulta subordinata a condizioni procedurali che limitano l'emersione del fenomeno e l'adozione di misure preventive. Negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, evidenziando criticità non episodiche ma strutturali del sistema di prevenzione; la concentrazione delle funzioni di indirizzo, attuazione e controllo all'interno della stessa amministrazione può compromettere l'effettività della vigilanza e la trasparenza delle procedure, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità emerse nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno del Ministero;

se intenda promuovere una verifica complessiva e indipendente sull'adeguatezza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno, con particolare riferimento al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle modalità di valutazione dei rischi;

se ritenga opportuno coinvolgere le competenti commissioni parlamentari in un'attività di monitoraggio e indirizzo sul tema, anche mediante la trasmissione di relazioni periodiche;

quali iniziative intenda adottare per garantire che le peculiarità organizzative e operative delle forze armate non comportino una compressione dei diritti fondamentali del personale alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

(4-02761)

[FINA](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro del turismo*. - Premesso che:

la disciplina della professione di guida turistica in Italia è stata riformata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, che ha ricondotto la materia nell'ambito della competenza legislativa concorrente, mediante la fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali e la riserva alle Regioni della disciplina di dettaglio;

il nuovo sistema prevede che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione, articolato in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica, finalizzato al riconoscimento della qualifica professionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, istituito presso il Ministero del turismo;

ai sensi del Regolamento recante disposizioni applicative, per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica», di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88, è stato indetto il bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, con protocollo del Ministero del turismo - DG Programmazione n. 0042061/25 del 21 gennaio 2025;

prima della recente riforma, in Italia non esisteva un censimento unitario delle guide turistiche, in quanto gli elenchi erano tenuti a livello regionale, e il numero dei professionisti abilitati era stimato tra le 17.000 e le 20.000 unità; la creazione dell'elenco nazionale gestito dal Ministero del turismo, ha invece registrato l'iscrizione al portale di circa 14.000 guide turistiche attive;

i flussi turistici sono in aumento, come evidenziato dai dati della piattaforma "Alloggiati *web*" del Ministero dell'interno, secondo cui gli arrivi in Italia sono cresciuti complessivamente del 7,1 per cento, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nel 2025;

contestualmente, è aumentata la domanda di guide turistiche certificate, che non trova però un'offerta adeguata a soddisfarla, determinando così un sensibile aumento dei costi del servizio e la diffusione di guide non certificate che operano abusivamente sul territorio nazionale;

considerato, inoltre, che:

la prova scritta del bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si è svolta martedì 18 novembre 2025;

dei 29.000 iscritti iniziali, hanno effettivamente sostenuto la prova poco più di 12.000 candidati, e di questi, solo 230 l'hanno superata, un numero pari allo 0,7 per cento degli iscritti e all'1,8 per cento di coloro che hanno partecipato alla prova;

diverse associazioni di rappresentanza hanno contestato l'impianto della prova, ritenendo che abbia valorizzato aspetti meramente nozionistici, premiando l'esercizio mnemonico e risultando poco funzionale alle competenze richieste dalla professione;

al momento, il bando pubblicato sul sito del Ministero del turismo risulta chiuso e non sono in programma ulteriori bandi di esame,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali siano le tempistiche attese, al fine di garantire un numero di abilitazioni adeguato alla richiesta di mercato, nonché più coerente con il numero di domande presentate al precedente bando.

(4-02762)

LOMBARDO - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

Blevio è un comune situato nella provincia di Como, con una popolazione di circa 1.010 abitanti e con poche unità come dipendenti del Comune. Negli ultimi tre anni il territorio di questo comune ha subito 10 alluvioni delle quali due estremamente forti nel solo mese di settembre 2025;

l'intero mese di settembre 2025, in generale, è stato particolarmente critico per tutto il territorio della provincia di Como e non solo. In tale occasione, infatti, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 148 del 5 novembre 2025, ha deliberato lo stato di emergenza di durata complessiva di 12 mesi stanziando la somma di 10.100.000 euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Il provvedimento ha interessato il territorio comasco e i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza; i fenomeni alluvionali hanno causato distruzioni e reso inagibili strade e case, è stato infatti necessario mettere un ponte provvisorio, il "ponte Bailey", al fine di garantire la connessione del comune di Blevio con Como. Il ponte è stato necessario fino al mese di gennaio 2026;

tuttavia, occorre mettere in sicurezza il territorio di Blevio e, in particolare, serve un intervento strutturale *ad hoc* ai fini della sopravvivenza stessa del comune. A tali fini, pertanto, servono non solo fondi, arrivati sul territorio, ma anche del personale dedicato con competenze specifiche;

la carenza di personale negli uffici dei piccoli Comuni rappresenta una problematica sollevata da tempo dagli enti locali ed è ormai attestata evidenza che i danni causati dai cambiamenti climatici siano un fenomeno avente caratteristiche, purtroppo, quasi stagionali oltre che sempre più gravi;

è necessario, dunque, che le singole amministrazioni locali si dotino di personale in grado di fronteggiare gli eventi che si potrebbero ripresentare, attraverso un numero di unità di personale adeguato ed in grado non solo di effettuare una programmata manutenzione del territorio ma anche di affrontare le procedure burocratiche appropriatamente,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere al fine di garantire che gli enti territoriali di ridotte dimensioni, come il citato Comune di Blevio, siano dotati del necessario supporto tecnico-amministrativo per un'appropriata esecuzione degli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territori e per la piena utilizzabilità delle risorse già stanziate per i danni causati dagli eventi climatici.

(4-02763)

CUCCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

tra il 14 e il 24 gennaio 2026, lungo la rotta migratoria tra la costa orientale della Tunisia e Lampedusa, in concomitanza con il ciclone "Harry" che ha investito il Mediterraneo centrale, sarebbero scomparse in mare numerose imbarcazioni cariche di migranti, per un numero complessivo di persone disperse che, secondo le stime, potrebbe superare le mille unità, tra cui donne e bambini; tale circostanza, se confermata anche solo parzialmente, configurerebbe una delle più gravi stragi di migranti mai avvenute nel Mediterraneo;

la denuncia è stata avanzata dalle ONG Refugees in Libya e Refugees in Tunisia, sulla base di informazioni raccolte presso le comunità di migranti presenti negli insediamenti informali sorti lungo il litorale a nord di Sfax, nella cosiddetta "zona degli ulivi", area dalla quale partono abitualmente le imbarcazioni dirette verso l'Italia;

secondo tali fonti, tra il 14 e il 21 gennaio sarebbero partite tra le 24 e le 26 imbarcazioni, quasi tutte costituite da scafi metallici di fortuna, sovraccarichi, con a bordo in media 40-55 persone ciascuna; di

queste, solo due risulterebbero rintracciate (una giunta in Italia con tre vittime accertate e una rientrata in Tunisia), mentre tutte le altre risulterebbero disperse;
un dispaccio SAR diffuso dalla centrale operativa del Maritime Rescue Coordination Centre italiano il 24 gennaio segnalava ufficialmente la scomparsa di almeno otto imbarcazioni, con circa 380 persone a bordo, partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio;
ulteriori elementi di riscontro sono costituiti dal recupero, il 24 gennaio, da parte della nave cisterna maltese "Arrow Star", di un unico superstite di un naufragio avvenuto nella stessa area, nonché dalla tragedia della barca soccorsa il 22 gennaio a sud-ovest di Lampedusa, dalla quale sono cadute in mare due gemelline di un anno, tuttora disperse, e sulla quale è deceduto un giovane migrante subito dopo lo sbarco;

considerato che:

le ONG citate evidenziano come l'assenza di un sistema centralizzato di registrazione delle partenze, dei naufragi e delle vittime renda estremamente difficile una ricostruzione certa degli eventi, ma sottolineano che i diversi rapporti disponibili convergono nel descrivere una tragedia di dimensioni eccezionali, superiori a quelle ufficialmente riconosciute;

secondo le stesse fonti, l'impennata delle partenze sarebbe direttamente collegata ai *raid* condotti dalle forze di polizia tunisine, nelle prime settimane di gennaio, contro gli insediamenti informali di migranti nell'area di Sfax, con distruzione di rifugi e strutture sanitarie, generando un clima di terrore e il timore di deportazioni verso il sud del Paese o verso circuiti di traffico di esseri umani;

l'Italia e l'Unione europea intrattengono da anni rapporti di cooperazione con la Tunisia in materia di contenimento dei flussi migratori, che prevedono finanziamenti, fornitura di mezzi e assistenza tecnica, rendendo la Tunisia uno dei principali *partner* dell'Italia nella gestione della rotta del Mediterraneo centrale;

numeroso organizzazioni internazionali e associazioni per i diritti umani hanno da tempo denunciato gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali dei migranti in Tunisia, incluse violenze, arresti arbitrari, deportazioni, pestaggi e presunti coinvolgimenti di apparati di sicurezza in traffici di esseri umani;

la possibile entità della tragedia impone un chiarimento immediato e approfondito delle responsabilità, delle dinamiche dei soccorsi e delle attività di cooperazione internazionale in essere;

il rispetto del diritto internazionale, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli obblighi di tutela della vita umana costituisce un principio inderogabile dell'azione dello Stato italiano, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali informazioni ufficiali il Governo italiano abbia acquisito, anche attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche e i canali di cooperazione internazionale, in merito al numero effettivo di imbarcazioni partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio e al numero delle persone disperse o decedute;

quali iniziative urgenti intenda assumere per sollecitare le autorità tunisine a fare piena luce sulle partenze, sui naufragi e sui *raid* condotti nei campi di migranti nell'area di Sfax nelle prime settimane di gennaio;

se il Governo italiano intenda promuovere o sostenere un'inchiesta approfondita, anche a livello europeo e internazionale, che coinvolga i Ministeri competenti, al fine di ricostruire quanto accaduto lungo la rotta Tunisia-Lampedusa in quei giorni;

se e come valuti la compatibilità degli accordi di cooperazione in materia migratoria con la Tunisia con il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e degli obblighi di ricerca e soccorso in mare, alla luce delle gravi denunce reiteratamente avanzate da ONG e organismi indipendenti.

(4-02764)

[FLORIDIA Aurora](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la transizione verso una mobilità a basse emissioni è un obiettivo fondamentale per il raggiungimento degli impegni nazionali ed europei in materia di clima e qualità dell'aria, in linea con il *green deal* e gli orientamenti della strategia nazionale di decarbonizzazione;

la diffusione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è un elemento chiave per incentivare la diffusione dell'elettrico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

l'assenza di una capillare rete di ricarica ad alta potenza su lunghe percorrenze può generare "ansia da autonomia", costituendo un freno significativo alla diffusione dei veicoli elettrici e penalizzando l'efficacia della transizione energetica nel settore trasporti;

considerato che:

l'Italia risulta, in termini complessivi, tra i Paesi europei con un'elevata densità di punti di ricarica per veicoli elettrici e con un rapporto favorevole tra il numero di prese disponibili e il parco circolante;

emerge, tuttavia, una marcata concentrazione delle infrastrutture di ricarica nelle aree urbane e metropolitane, mentre la copertura lungo le autostrade e le principali vie extraurbane risulta ancora insufficiente e disomogenea, nonostante la loro importanza strategica per la mobilità di lunga percorrenza e la piena diffusione della mobilità elettrica;

allo squilibrio territoriale si affiancano problematiche di qualità del servizio, quali la potenza effettivamente disponibile, l'affidabilità e la continuità di funzionamento delle colonnine, l'interoperabilità tra i diversi operatori e la trasparenza e sostenibilità delle tariffe applicate, elementi che incidono in modo decisivo sull'esperienza degli utenti;

i dati riferiti al 2025 indicano una distribuzione territoriale fortemente sbilanciata, con oltre il 60 per cento delle colonnine concentrate nel Nord, il Centro con circa il 20 per cento, il Sud con circa il 13 per cento e le isole con circa il 7 per cento;

le 5 regioni con la maggiore dotazione infrastrutturale (Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna) vantano oltre 34.000 punti di ricarica attivi, mentre le restanti regioni contano circa 17.000 punti, evidenziando una forte disparità;

visto, inoltre, che:

lo sviluppo di una rete di ricarica capillare non rappresenta esclusivamente uno strumento di riduzione delle emissioni climalteranti e di tutela della salute pubblica, ma costituisce anche un fattore strategico di sostegno a forme di turismo sostenibile e a basso impatto ambientale;

un'infrastrutturazione adeguata della mobilità elettrica incide, infatti, direttamente sull'attrattività dei territori, in particolare delle aree interne, rurali, montane e insulari, centrali per un modello di turismo lento e rispettoso dei contesti ambientali e sociali;

tale profilo assume particolare rilevanza lungo i principali corridoi di accesso internazionale, tra cui l'asse del Brennero, interessato da consistenti flussi turistici provenienti dai Paesi del nord Europa, nei quali la mobilità elettrica risulta già maggiormente diffusa e consolidata;

l'assenza o l'insufficienza di punti di ricarica lungo le principali direttrici extraurbane e nelle aree a vocazione turistica non metropolitana limita fortemente la possibilità di raggiungere tali territori con mezzi elettrici, disincentivando una domanda turistica oggi in rapida espansione a livello europeo e internazionale, e rispetto alla quale il nostro Paese rischia di rimanere indietro, nonostante l'elevato valore ambientale, paesaggistico e culturale dei territori coinvolti,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per superare le disomogeneità territoriali nella distribuzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con particolare attenzione alle aree interne, periferiche e meno densamente popolate;

in che modo si intenda garantire una copertura uniforme, funzionale e accessibile a tutti gli utenti, evitando fenomeni di desertificazione infrastrutturale in ampie tratte stradali;

quali misure si intenda adottare o siano state adottate negli ultimi 24 mesi per accelerare la diffusione di infrastrutture di ricarica sulle arterie di lunga percorrenza;

quali strumenti di *governance* pubblica siano stati o saranno messi in campo per coordinare efficacemente l'azione delle concessionarie autostradali e degli operatori privati, in un quadro di pianificazione integrata e coerente con gli obiettivi di interesse generale e di giustizia climatica;

se e in che modo si intenda integrare le politiche di sviluppo della rete di ricarica per veicoli elettrici con le strategie nazionali in materia di turismo sostenibile, al fine di valorizzare i territori meno infrastrutturati.

(4-02765)

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la crisi climatica e l'emergenza energetica, aggravate dall'attuale contesto geopolitico internazionale e dalle tensioni sui mercati delle fonti fossili, impongono un'accelerazione decisa e strutturale della transizione ecologica, quale condizione imprescindibile per rafforzare l'autonomia strategica, l'indipendenza energetica e la sicurezza nazionale del Paese, nel rispetto dei principi di giustizia climatica, tutela della salute pubblica e riduzione delle diseguaglianze territoriali;

il settore dei trasporti è tra i principali responsabili delle emissioni climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, con gravi ricadute ambientali e sanitarie, in particolare per le comunità che vivono lungo le grandi infrastrutture viarie;

l'installazione di impianti fotovoltaici lungo le autostrade e le strade a scorrimento veloce consente di trasformare un fattore di impatto ambientale in un'opportunità di produzione diffusa di energia rinnovabile, senza ulteriore consumo di suolo, valorizzando superfici già impermeabilizzate o marginali, contribuendo alla riduzione dei costi dell'energia per il sistema pubblico, per i servizi infrastrutturali e, attraverso meccanismi di condivisione e autoconsumo, per le comunità e i territori interessati;

considerato che:

le superfici nella disponibilità delle società concessionarie autostradali (quali barriere fonoassorbenti, spartitraffico, svincoli, parcheggi, pensiline, coperture di edifici e aree residuali) rappresentano un patrimonio infrastrutturale strategico per lo sviluppo del fotovoltaico integrato;

i più recenti interventi normativi in materia di "aree idonee" per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra cui da ultimo il decreto-legge n. 175 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2026, hanno chiarito e completato il quadro regolatorio, consentendo di ricomprendere espressamente tra le aree idonee anche i siti e gli impianti nella disponibilità delle concessionarie autostradali;

in Italia sono già attivi progetti pilota significativi, come l'impianto fotovoltaico integrato nelle barriere antirumore lungo l'A1 in prossimità di Valmontone, nonché le installazioni sperimentali di ANAS lungo la rete stradale nazionale, che dimostrano la fattibilità tecnica, ambientale e gestionale di tali soluzioni;

in particolare, assume rilievo il potenziale dell'autostrada del Brennero (A22), caratterizzata da una collocazione strategica lungo uno dei principali corridoi europei di traffico merci e passeggeri, che attraversa territori sensibili dal punto di vista ambientale e climatico, come il Veneto e l'Alto Adige/Südtirol, e che rappresenta, altresì, un asse infrastrutturale centrale di collegamento a territori di forte vocazione turistica estiva e invernale, alcuni attualmente legati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

a livello europeo, diversi Stati membri stanno investendo con decisione nel fotovoltaico autostradale: il Lussemburgo, per esempio, ha approvato nel 2024 un progetto di legge che consente l'uso delle fasce di rispetto stradali per impianti solari, stimando una capacità installabile fino a 1,5 GW, con il coinvolgimento di operatori privati su terreni pubblici;

rilevato che:

il fotovoltaico autostradale può contribuire non solo all'autoconsumo delle infrastrutture (illuminazione, segnaletica, colonnine di ricarica, aree di servizio), ma anche allo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili, permettendo la condivisione dell'energia prodotta con i comuni e le comunità locali collegate alla medesima cabina primaria;

tale modello rafforza il carattere sociale della transizione ecologica, redistribuendo benefici economici ed energetici ai territori attraversati dalle grandi infrastrutture e contrastando la povertà energetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere, d'intesa con le società concessionarie autostradali e con ANAS, valorizzando anche le specificità delle concessionarie a prevalente partecipazione pubblica, quali l'autostrada del Brennero (A22), un piano nazionale organico per lo sviluppo del

fotovoltaico lungo la rete autostradale e stradale, valorizzando le superfici già esistenti e riducendo a zero il consumo di nuovo suolo;
quali iniziative siano previste per incentivare e accelerare gli investimenti in impianti fotovoltaici nelle aree e sugli impianti nella disponibilità delle concessionarie, anche attraverso l'uso di strumenti di programmazione, bandi dedicati o meccanismi di premialità nelle convenzioni;
se il Governo intenda favorire l'integrazione di tali impianti in progetti di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili, assicurando benefici diretti alle comunità locali e agli enti territoriali interessati;
se non ritenga necessario assumere come prioritaria una strategia che trasformi le autostrade italiane da semplici corridoi di traffico in infrastrutture energetiche sostenibili, coerenti con gli obiettivi climatici nazionali ed europei e con il diritto delle cittadine e dei cittadini a un ambiente salubre.
(4-02766)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

la Fondazione di Modena, ente di origine bancaria già Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, avrebbe subito una rilevante perdita patrimoniale, quantificata in oltre un milione di euro, a seguito di condotte fraudolente poste in essere dal dirigente responsabile dell'area finanziaria, che aveva libero accesso dispositivo ai 16 conti correnti della fondazione;

secondo quanto emerso da notizie di stampa e dalle indagini avviate dalla Guardia di finanza, questo dirigente, affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo, avrebbe disposto nell'arco di sei anni oltre 800 bonifici a proprio favore, eludendo i sistemi di controllo interno dell'ente;

le irregolarità sarebbero state rilevate non dai presidi interni della Fondazione, bensì dall'attività investigativa della Guardia di finanza, che ha riscontrato un volume di giocate incompatibile con le disponibilità economiche del soggetto interessato;

la Fondazione risulta formalmente dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, strumento che tuttavia non ha consentito di prevenire né di intercettare tempestivamente le condotte illecite;

le carenze nei meccanismi di vigilanza e nei controlli interni sollevano rilevanti interrogativi sull'adeguatezza della *governance* dell'ente e sulle procedure di nomina degli organi di vertice;

le fondazioni di origine bancaria svolgono funzioni di interesse pubblico e gestiscono ingenti risorse destinate al sostegno del territorio, della cultura e del *welfare* locale;

la tutela dell'integrità patrimoniale di tali enti e la trasparenza della loro gestione costituiscono un interesse generale meritevole della massima attenzione da parte delle istituzioni di vigilanza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare l'effettiva dinamica della vicenda;

se ritenga opportuno, per il tramite delle strutture ministeriali competenti in materia di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, disporre un'ispezione straordinaria volta ad accertare l'adeguatezza dei sistemi di controllo, dell'organizzazione interno e del Modello 231 adottato dalla Fondazione di Modena;

quali misure generali si intendano promuovere affinché analoghi episodi non abbiano a ripetersi in altre fondazioni di origine bancaria.

(4-02767)

Risoluzioni in commissione

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - La 3ª Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato, premesso che:

il 29 gennaio 2026 un grave attacco jihadista ha colpito l'aeroporto civile "Diori Hamani" di Niamey, capitale del Niger, interessando l'area della base 101 dell'aeronautica, sede del dispiegamento della missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN), con circa 500 militari italiani, unica forza occidentale presente nel Paese, fortunatamente rimasti illesi;

l'attacco, rivendicato dallo Stato islamico della provincia del Sahel (ISSP), ha confermato il

significativo salto qualitativo delle capacità operative dei gruppi jihadisti attivi nella regione, anche attraverso l'impiego di droni e armamenti sempre più sofisticati;

lo Stato islamico della provincia del Sahel, noto in precedenza come Stato islamico del grande Sahara, è considerato dagli analisti una delle ramificazioni più attive e pericolose del *network* globale dell'ISIS. Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, il gruppo ha intensificato significativamente le sue operazioni militari ed esteso il suo controllo territoriale. Il gruppo opera principalmente nella zona dei "tre confini" tra Mali, Burkina Faso e Niger e recentemente ha esteso la sua influenza verso il sud del Niger e verso gli Stati costieri come il Benin e il Togo;

gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al-Qaeda, in particolare l'ISSP e il JNIM, sono impegnati in una competizione violenta per il controllo territoriale, delle rotte commerciali e delle economie illegali tra Mali, Burkina Faso e Niger, rendendo la regione uno dei principali focolai di instabilità globale;

in Mali la situazione di sicurezza appare estremamente compromessa, secondo l'*intelligence* francese il Paese sarebbe già ad un passo dal diventare un califfato, con ampie aree del territorio sotto il controllo o l'influenza di gruppi jihadisti e con il fondato timore che l'avanzata dei jihadisti in Mali possa tradursi in un contagio nei vicini Niger e Burkina Faso, dove il controllo dello Stato risulta fortemente limitato e caratterizzato da un deterioramento costante;

la minaccia jihadista si sta, inoltre, progressivamente estendendo verso i Paesi costieri dell'Africa occidentale, tra cui Benin, Togo, Costa d'Avorio e Ghana, come denunciato da diverse organizzazioni internazionali e diversi analisti, ampliando in modo preoccupante l'area geografica dell'instabilità;

la Somalia è caratterizzata da un complesso intreccio di instabilità che favorisce i gruppi jihadisti. Dopo i successi iniziali del governo somalo nel 2022-2023, il panorama è mutato drasticamente. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo Al-Shabaab ha lanciato un'offensiva che lo ha portato a riconquistare ampie porzioni di territorio nel centro e nel sud della Somalia precedentemente liberate, con potenziali ricadute sulla sicurezza del mar Rosso e del Mediterraneo allargato;

considerato che:

il deterioramento della sicurezza nel Sahel, nel golfo di Guinea e nel Corno d'Africa ha ricadute dirette sugli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione europea, incluse la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali, la stabilità regionale e la tutela delle popolazioni civili;

la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e agli strumenti civili di prevenzione dei conflitti indebolisce la capacità dell'Italia di incidere positivamente nei contesti fragili e risulta incoerente con il contrasto al terrorismo internazionale;

in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, conflitti endemici e sfide globali, la funzione diplomatica e la presenza strategica all'estero non possono essere considerate voci di spesa sacrificabili;

la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento istituzionale, l'accesso ai servizi essenziali, l'istruzione e l'occupazione giovanile costituiscono elementi strutturali della sicurezza internazionale e rappresentano un investimento strategico, non una voce residuale di spesa, impegna il Governo:

- 1) a garantire la massima tutela e protezione ai militari italiani impegnati nella MISIN e nelle altre missioni in Africa, monitorando costantemente l'evoluzione delle minacce;
- 2) a promuovere, in sede europea e multilaterale, una strategia complessiva per il Sahel e l'Africa subsahariana che integri sicurezza, cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni democratiche e tutela dei diritti umani;
- 3) a invertire la tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, assicurando un incremento stabile e strutturale dei finanziamenti, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti dalla violenza jihadista;
- 4) a rafforzare il ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, garantendo adeguate risorse finanziarie e umane e riconoscendone il ruolo strategico quale strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della sicurezza umana.

(7-00033)

[GARAVAGLIA](#) - La 6^a Commissione permanente,

premessi che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) promuove, agli articoli 64-*bis* e 84, il principio del *favor* per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Eriario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);

2) a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

(7-00034)

[TURCO](#), [D'ELIA](#), [MAGNI](#), [CROATTI](#), [TAJANI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - La Commissione 6a (Finanze e tesoro) del Senato,

premessi che:

l'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'erario, procedendo, in caso positivo, alla sospensione del pagamento e alla segnalazione all'Agenzia delle entrate-riscossione ai fini dell'eventuale pignoramento;

nel settore della cultura, del cinema e dell'audiovisivo e dello spettacolo, tale disposizione non è stata applicata fino all'aprile 2025, in forza della comunicazione n. 128672 del 12 dicembre 2008 della Ragioneria generale dello Stato (a firma del ragioniere generale Mario Canzio), che introduceva una deroga operativa giustificata dall'"evidente prevalente interesse pubblico" dei contributi erogati dal Ministero della cultura, nell'ottica di una classica "eccezione culturale";

tali contributi sono destinati a finanziare attività di rilievo pubblico (cinema, teatro, musica, danza, *festival*, audiovisivo), sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, non liberamente disponibili per il beneficiario, e sono erogati in base a specifiche normative settoriali, che prevedono, tra l'altro, puntuali obblighi di rendicontazione e procedure di pagamento attraverso acconti e saldi;

la Cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 4844 del 2 febbraio 2015 ha chiarito, in via di principio e per analogia, che i contributi pubblici vincolati non sono soggetti a pignoramento, in quanto "non rappresentano somme nella libera disponibilità" del soggetto beneficiario, precisando che "il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con vincolo di destinazione specifico conserva la natura di denaro pubblico", anche quando il soggetto beneficiario sia autorizzato a svolgere attività diverse;

la Corte dei conti, in molteplici pronunce, ha affermato l'impignorabilità di fondi pubblici quando essi siano finalizzati a uno scopo pubblico specifico, ritenendo prevalente "l'interesse generale sottostante"; i contributi in questione finanziano attività culturali di rilievo pubblico, e sono: 1) vincolati a precisi obiettivi progettuali, ben distinti da pagamenti a fronte di prestazioni sinallagmatiche; 2) non liberamente disponibili per il beneficiario; 3) erogati in base a normative settoriali; 4) sottoposti a precisi vincoli di destinazione; 5) liquidati a seguito di procedimento amministrativo unilaterale, con obbligo di rendicontazione e possibile revoca in caso di inadempimento;

in data 19 marzo 2025, l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero della cultura ha comunicato un "orientamento" alla Direzione generale spettacolo e alla Direzione cinema e audiovisivo manifestando che non considera più applicabile la deroga del 2008, imponendo di fatto l'applicazione generalizzata del suddetto art. 48-*bis* anche ai contributi culturali;

questa svolta, avvenuta in assenza di modifica legislativa o di decisione amministrativa di rango gerarchico eguale a quella del 12 dicembre 2008, ha già prodotto decine di blocchi nei pagamenti e pignoramenti, con gravi conseguenze per la continuità di attività culturali (inclusa la conclusione di progetti già avviati), in particolare per le piccole realtà locali, le associazioni e i soggetti *non profit*;

risultano pendenti presso il Tribunale ordinario di Roma ed il Tribunale amministrativo del Lazio ricorsi avverso tali pignoramenti dalle Agenzia delle entrate-riscossione presso il Ministero della cultura (tra gli altri: ricorso registro generale RGE n. 80554/2025 GdE; ricorso registro generale RG n. 9786/2025 Tar del Lazio); il giudice dell'esecuzione della III sezione civile del Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 luglio 2025, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del pignoramento ADER (ricorso RGE n. 80554/2025 GdE), accogliendo l'istanza di sospensiva, nelle more dell'udienza di merito;

considerato che:

l'art. 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;

l'art. 97 prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica

di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

l'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024 ("Misure urgenti in materia di cultura") ha confermato, con norma primaria, l'impignorabilità dei fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di "una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale";

valutato infine che non si comprende quali siano, in assenza di una modifica legislativa o di un atto amministrativo di pari rango, le ragioni giuridiche e amministrative a fondamento del superamento della citata comunicazione del ragioniere generale dello Stato al Ministero della cultura del 12 dicembre 2008, né se tale nuova prassi sia stata sottoposta a verifica costituzionale o interministeriale e se siano state valutate le conseguenze pratiche e costituzionali derivanti dalla pignorabilità di fondi destinati a finalità pubbliche culturali, in rapporto agli articoli 9, 97 e 3 della Costituzione,

impegna il Governo ad adottare iniziative normative e amministrative urgenti, anche mediante atto di indirizzo interpretativo o circolare congiunta tra Ministero dell'economia e Ministero della cultura, finalizzate a chiarire l'inapplicabilità dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali, e a confermarne l'impignorabilità, ovvero a introdurre idonee soglie di salvaguardia, al fine di evitare la paralisi di attività culturali di rilievo pubblico e costituzionale, e a garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.

(7-00035)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02305 del senatore Pogliese ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-02386 del senatore Nicita ed altri, sulla gestione degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02391 del senatore Turco ed altri, sul contegno degli uffici del Ministero dell'Economia nell'operazione di cessione delle quote pubbliche di MPS;

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02388 del senatore Sensi, sulla partecipazione di due giornalisti filorussi ad un incontro nel liceo "Leopardi" di Recanati sull'Ucraina;

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-02389 del senatore Lorefice, sul ruolo della RAI nell'informazione di pubblica utilità durante le emergenze.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, le seguenti risoluzioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00033, del senatore Alfieri ed altri, sulla situazione in Africa centrale;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00034 del senatore Garavaglia, sull'attuazione del principio di *favor* per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese;

7-00035 del senatore Turco ed altri, sull'impignorabilità dei contributi pubblici vincolati per finalità

culturali.

